


1 - CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

REPUBBLICA DI GUINEA

Lavoro - Giustizia - Solidarietà



LONTANO ° 98/036 DEL 31 DICEMBRE 1998 SUL CODICE PENALE

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

Considerando le disposizioni della Legge fondamentale nel suo articolo 59;

Dopo aver deliberato, adotta;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la Legge, il cui contenuto è il seguente:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 : - Le disposizioni di questa legge costituiscono il codice penale.

Articolo 2: - Le sanzioni penali applicabili si suddividono in:

- Sanzioni di polizia;
- Sentenze correttive; -
- Sanzioni penali.

Costituisce contravvenzione il reato che le Leggi puniscono con sanzioni di polizia.

Il reato che le Leggi puniscono con pene correzionali è un delitto.

È delitto il delitto che le leggi puniscono con pene afflittive o infamanti.

Articolo 3: - Il tentativo di reato consiste in un inizio di esecuzione che stabilisce il fine ingiusto perseguito, anche se una causa esterna ne impedisce la realizzazione.

Il tentativo è sempre punibile come reato.

È punibile come delitto solo se lo prevede un'espressa disposizione di legge.

Articolo 4: - La pena applicabile al tentativo è ridotta di un grado per i delitti.

In materia correzionale la pena massima è ridotta di un quarto.

Articolo 5: - Salvo espressa disposizione contraria, nessun reato può essere sanzionato con pene non previste dalla legge prima della sua commissione.

La legge è applicabile solo se è più favorevole al reo.

Articolo 6: - In caso di condanna per più reati o delitti, viene pronunciata solo la pena più grave.

LIBRO I: PENALITÀ

Articolo 7: - Le pene in materia penale sono afflittive e infami o solo infami.

Articolo 8: - Le pene afflittive e infamanti sono:

- La morte ;
- Ergastolo; - Reclusione penale a tempo;
- Detenzione criminale.

Articolo 9: - La pena semplicemente infame è il degrado civico.

Articolo 10: - Le pene in materia correzionale sono, salvo gli aggravamenti derivanti da recidiva o da specifiche disposizioni di legge:

- Reclusione da 16 giorni a 5 anni; - L'ammenda
il cui minimo legale è pari o superiore a 50.000 franchi guineani; - Divieto nel tempo
dell'esercizio di alcuni diritti civili, civili o di famiglia.

Articolo 11: - Le sanzioni di polizia sono:

- Reclusione da 1 a 15 giorni; - La multa
da 10.000 a 50.000 franchi guineani; - La confisca di
taluni oggetti sequestrati in relazione al reato.

Articolo 12: - La legge determina, inoltre, le misure di sicurezza necessarie alla difesa della società, le pene accessorie che si aggiungono automaticamente alle condanne principali, le pene accessorie che richiedono una decisione speciale del giudice, in particolare i casi e l'entità della confisca speciale.

La condanna alle pene stabilite dalla legge è sempre pronunciata senza pregiudizio delle restituzioni e dei danni che dovessero essere dovuti alle parti.

Articolo 13: - Le pene comuni alla materia penale e correzionale sono l'interdizione di soggiorno, la multa e la confisca speciale, sia dell'ente del reato quando i beni appartengono al condannato, sia delle cose prodotte dal reato, o di quelle che servirono o che furono destinate a commetterlo.

CAPITOLO I: LE SANZIONI IN MATERIA PENALE

SEZIONE I: LA PENA DI MORTE

Articolo 14: - Chiunque sia condannato a morte sarà fucilato.

Se una donna condannata a morte viene trovata incinta, sconterà la pena solo 1 anno dopo il suo rilascio, se il bambino nasce sano

Articolo 15: - L'esecuzione avrà luogo nel recinto di uno degli istituti penitenziari che figurano in un elenco redatto con Ordine del Ministro della Giustizia, Guardasigilli.

Articolo 16: - Il corpo della vittima sarà consegnato alla sua famiglia se lo reclamano, a condizione che lo seppelliscano senza alcun apparato.

Saranno ammesse ad assistere allo spettacolo esclusivamente le persone di seguito indicate:

- 1 - Il Presidente della Corte d'Assise o, in mancanza, un Magistrato designato dal Primo Ministro
Presidente della Corte d'Appello;
- 2 - Il Procuratore Generale o, in mancanza, un Magistrato della Procura della Repubblica da lui designato;
- 3 - Un Giudice del Tribunale del luogo di esecuzione;
- 4 - Il Cancelliere della Corte d'Assise o, in mancanza, un Cancelliere del Tribunale del luogo di esecuzione;
- 5 - Il/i difensore/i del condannato;
- 6 - Un Ministro del culto;
- 7 - Il Direttore dell'Istituto Penitenziario;
- 8 - Il Commissario di Polizia e, se del caso, gli agenti della pubblica forza richiesti dall'art
Procuratore distrettuale ;
- 9 - Un medico legale

Nessuna sentenza può essere eseguita nei giorni festivi.

Articolo 17: - Il verbale di esecuzione sarà, sotto pena di un'ammenda civile da 2.000 a 10.000 franchi guineani, redatto immediatamente dal Cancelliere. Sarà firmato dal Presidente delle Assise o dal suo sostituto, dal rappresentante della Procura della Repubblica e dal Cancelliere.

Subito dopo l'esecuzione, copia di tale verbale sarà, pena la stessa pena, esposta alla porta dell'istituto penitenziario ove ha luogo l'esecuzione e vi rimarrà affissa per ventiquattro ore.

Nessuna indicazione, nessun documento relativo all'esecuzione diverso dal verbale, può essere pubblicato sulla stampa, pena una multa da 40.000 a 50.000 franchi guineani. E' vietato, a pena di morte, fintanto che non sia stato affisso il verbale di esecuzione, ovvero il termine di grazia comunicato al condannato o citato all'atto del giudizio, pubblicare a mezzo di stampa, affissione, manifesto o altro mezzo di pubblicità qualsiasi informazione relativa ai pareri emessi dal Consiglio superiore della magistratura o alla decisione assunta dal Presidente della Repubblica.

Il verbale sarà, pena la sanzione prevista dal comma 1, trascritto dal cancelliere entro ventiquattro ore in calce al verbale della sentenza. La trascrizione sarà firmata da lui e menzionerà tutto sotto la stessa pena, a margine del verbale. Anche questa dichiarazione sarà sottoscritta e la trascrizione farà fede come il verbale stesso.

Se la sentenza proviene da una giurisdizione diversa dalla Corte di Assise, il suo Presidente eserciterà i poteri spettanti al Presidente delle Assise per l'applicazione del presente articolo.

SEZIONE II: RECLUSIONE PENALE

Articolo 18: - L'ergastolo deriva dall'ergastolo.

Articolo 19: - La condanna alla reclusione penale a tempo è pronunciata per un minimo di 5 anni e per un massimo di 20 anni.

Chi è condannato a questa pena è rinchiuso in carcere forzato, e impiegato in lavori il cui ricavato può in parte andare a lui.

Gli uomini condannati alla reclusione penale a tempo determinato saranno impiegati in lavori di pubblica utilità, le donne in lavori commisurati alle loro forze.

SEZIONE III: DETENZIONE PENALE

Articolo 20: - La condanna alla detenzione penale è pronunciata per un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni.

Chiunque sia condannato a questa pena è rinchiuso in un centro di custodia cautelare e può comunicare con terzi solo in conformità con le leggi e i regolamenti dell'amministrazione penitenziaria.

SEZIONE IV: DEGRADAMENTO CIVICO

Articolo 21: - Il degrado civico è pena accessoria a qualsiasi sanzione penale.

Consiste :

1 - Nella dimissione e nell'esclusione dei condannati da ogni funzione, impiego o ufficio pubblico; 2 - Nella privazione del diritto di voto, dell'eleggibilità e in generale di tutti i diritti civili e politici e del diritto di indossare qualsiasi ornamento; 3 - Impossibilità di essere giurato o perito, essere testimone se non per dare semplici informazioni in giudizio; 4 - Impossibilità di far parte di un consiglio di famiglia e di essere tutore, tutore surrogato, curatore o consiglio giudiziario se non per i propri figli e previo assenso della famiglia; 5 - Nella privazione del diritto di portare o detenere armi, di prestare servizio nella Gendarmeria Nazionale, nella Polizia, nella Dogana, nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nella Guardia Repubblicana e nelle Forze Armate ed in genere a partecipare a qualsiasi pubblico servizio, a tenere una scuola o ad insegnare e ad essere impiegato in qualsiasi istituto di istruzione come maestro, maestro o preposto.

Articolo 22: - Ogniqualvolta sia pronunciata come pena principale, il degrado civico può essere accompagnato dalla reclusione da 16 giorni a 5 anni.

Se il colpevole è uno straniero o un guineano che ha perso la cittadinanza, la pena detentiva deve sempre essere inflitta.

Articolo 23: - Il degrado civico si applica fintanto che non sia stata amnistiata i fatti, riabilitato il condannato o la pena accessoria espressamente condonata a titolo di grazia.

Articolo 24: - Il degrado civico si incorre dal giorno in cui la condanna diviene irrevocabile e, in caso di condanna in contumacia, dal giorno dell'espletamento delle formalità previste dal codice di procedura penale.

SEZIONE V: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 25: - La durata di ogni pena detentiva decorre dal giorno in cui il condannato è detenuto in forza di una sentenza o di una sentenza passata in giudicato che pronuncia detta sentenza.

Tuttavia, il tempo trascorso in custodia cautelare è interamente detratto dalla durata della pena.

L'intervallo di custodia cautelare tra la sentenza o il giudizio e la data in cui la decisione diventa irrevocabile è sempre detratto:

- 1 - Se il condannato non ha impugnato la sentenza o la sentenza;
- 2 - Se la sanzione è stata ridotta a seguito del ricorso o del ricorso.

Articolo 26: - Chiunque sia stato condannato a una pena afflittiva e infamante sarà anche, per la durata della sua pena, in uno stato di proibizione legale. Sarà nominato tutore o tutore surrogato per la gestione e l'amministrazione dei suoi beni nelle forme prescritte per la nomina di tutori e tutori surrogati di maggiorenni inabilitati.

Articolo 27: - I beni del condannato gli saranno dati dopo che avrà scontato la sua pena, e il tutore gli riferirà della sua amministrazione.

Durante il periodo di pena non gli può essere corrisposta alcuna somma, alcuna prestazione o parte del suo reddito.

Articolo 28: - Una persona condannata all'ergastolo non può disporre dei suoi beni, in tutto o in parte, né per donazione tra vivi né per testamento, né ricevere a tale riguardo, se non per il mantenimento. Qualsiasi testamento da lui fatto prima della sua condanna contraddittoria è nullo.

Le disposizioni di cui sopra si applicano solo a una persona condannata in contumacia 5 anni dopo l'espletamento delle formalità legali previste dal codice di procedura penale.

La Divisione d'accusa, deliberando su istanza, può dispensare il condannato in tutto o in parte dalle interdizioni comminate dal comma precedente. Può concedergli l'esercizio nel luogo di esecuzione della pena, dei diritti civili o di alcuni dei suoi diritti di cui è stato privato dal suo stato di proibizione legale.

Gli atti compiuti dal condannato nel luogo di esecuzione della pena non possono impegnare i beni che egli possedeva il giorno della sua condanna o che gli sono spettati gratuitamente da quel momento.

Articolo 29: - In tutti i casi in cui sia pronunciata una condanna per un delitto previsto dagli articoli 70, 71, 72, 93 e 182 del presente codice, i tribunali competenti possono disporre la confisca, a vantaggio dello Stato, di tutti i beni presenti del condannato, di qualsiasi natura, immobili, divisi o indivisi, secondo le seguenti modalità:

1 - Se il condannato è coniugato, la condanna riguarderà solo la metà dei beni;

2 - Se ha discendenti o ascendenti, la confisca riguarderà solo un quinto dei suoi beni. Se necessario, la divisione o l'asta saranno effettuate secondo le norme applicabili in materia di successione.

Articolo 30: - L'alienazione dei beni confiscati sarà perseguita dall'autorità amministrativa competente nelle forme previste per la vendita dei beni demaniali.

I beni devoluti allo Stato per effetto della confisca rimarranno gravati, fino al loro valore, dai debiti legittimi anteriori alla condanna.

Sono dichiarati nulli, su richiesta dell'autorità amministrativa competente o del Pubblico Ministero, tutti gli atti tra vivi o testamentari, a titolo oneroso o gratuito, compiuti dal colpevole da meno di 3 anni al momento del procedimento, sia direttamente, sia per interposta persona o con qualsiasi altro mezzo indiretto, se compiuti con l'intento di occultare, distogliere o ridurre in tutto o in parte il suo patrimonio.

Salvo prova contraria che possa essere compiuta con qualsiasi mezzo, ogni atto di disposizione o di amministrazione si presume compiuto con tale intenzione se non si prova che è anteriore al termine previsto dal comma precedente.

Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa, il minimo della quale non sarà inferiore a 100.000 franchi guineani, chi abbia consapevolmente aiutato, direttamente, indirettamente o tramite un intermediario, nell'occultamento di beni o titoli appartenenti al condannato.

Articolo 31: - Tutte le sentenze che comporteranno la pena di morte, la reclusione penale a vita o a tempo, la detenzione penale o il degrado civile, saranno pubblicate per estratto.

Saranno esposti nella capitale, nella città ove è stata pronunciata la sentenza, nel capoluogo della Regione ove è stato commesso il reato, infine nel Comune di domicilio del condannato o nel suo luogo di nascita, se nato nella Repubblica di Guinea.

In caso di rimozione, occultamento o lacerazione totale o parziale dei manifesti disposta dal giudizio di condanna, si procederà nuovamente all'integrale esecuzione delle disposizioni del provvedimento relative all'esposizione.

Quando l'asportazione, l'occultamento o la lacerazione totale o parziale è stata eseguita volontariamente dal condannato, su sua istigazione o per suo ordine, comporterà l'applicazione di una pena detentiva da 6 mesi a 1 anno e una multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Le sanzioni previste dal comma precedente sono applicabili anche in materia correzionale qualora i tribunali ne abbiano espressamente disposto la pubblicazione.

Articolo 32: - Quando vi è esigenza di restituzione, il colpevole può essere condannato, inoltre, nei confronti della parte lesa, se lo richiede, a indennità la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità della Corte o del Tribunale, quando la legge non le abbia risolte, senza che la Corte o il Tribunale possano, con il consenso di detta parte, pronunciare l'applicazione a qualsivoglia opera.

Articolo 33: - Tutte le persone condannate per lo stesso delitto o per lo stesso reato saranno responsabili in solido per danni, rimborsi e spese.

CAPITOLO II: CONDANNE IN MATERIA CORREZIONALE

Articolo 34: - La pena detentiva è eseguita in una Casa di Correzione, suddivisa in quartieri, secondo il sesso, l'età o il grado di criminalità.

La reclusione è non inferiore a 16 giorni e non superiore a 5 anni salvo il caso di recidiva o di specifiche disposizioni di legge.

Oltre 1 mese, la durata della sanzione è calcolata da data a data.

La pena detentiva di un giorno è di 24 ore, la pena di un mese è di trenta giorni.

Articolo 35: - Nei limiti fissati dalla legge, l'importo della sanzione pecuniaria è determinato tenendo conto delle circostanze del reato, nonché delle risorse e degli oneri degli imputati.

Articolo 36: - I prodotti del lavoro di ciascun condannato sono distribuiti come segue:

- 6/10 alle spese comuni della casa di correzione; - 4/10 al detenuto, fatta salva per la Direzione la possibilità di aggiungere 1/10 se il lavoro ed il comportamento del detenuto sono soddisfacenti.

La quota spettante al condannato è suddivisa in tre parti:

1 - Il risparmio disponibile, cioè la metà lasciata per il suo uso gratuito; 2 - Risparmio garantito, ovvero un quarto, fino a 10.000 franchi guineani, destinato al pagamento delle spese e delle sanzioni; 3 - Risparmio riservato, cioè un quarto, dato al condannato al suo rilascio.

Articolo 37: - Nei casi espressamente previsti dalla legge, i tribunali penali possono vietare al condannato l'esercizio dei seguenti diritti:

1 - Eletturato, eleggibilità;
2 - Nomina ad un posto amministrativo, designazione a giurato, esercizio di tali funzioni; 3 - Portare o detenere armi; 4 - Nomina a tutore, tutore surrogato, curatore o difensore, salvo che per i propri figli, sentita la famiglia; 5 - Voto e suffragio nelle deliberazioni familiari; 6 - Nomina a perito, partecipazione al procedimento in qualità di testimone; 7 - Deposizione in giudizio in qualità di testimoni, salvo richiesta del Pubblico Ministero.

Quando la pena detentiva subita è inferiore o uguale a 5 anni, i tribunali possono inoltre pronunciare per un periodo massimo di 10 anni l'interdizione totale o parziale dei diritti sopra elencati.

Quando la pena della reclusione subita è superiore a 5 anni, deve essere pronunciata la interdizione definitiva di ogni diritto.

Il divieto decorre dal giorno in cui la condanna diventa definitiva.

Articolo 38: - I tribunali pronunceranno il divieto menzionato nell'articolo precedente solo quando sia stato autorizzato o ordinato da una disposizione particolare della legge.

Articolo 39: - Quando l'autore di un reato incorre in una sanzione penale diversa dalla reclusione o dalla multa, tale sanzione può essere inflitta come sanzione principale.

CAPO III: DIVIETO DI SOGGIORNO

Articolo 40: - Il divieto di soggiorno consiste nel divieto fatto al condannato di comparire in determinati luoghi.

Comprende anche misure di monitoraggio e assistenza.

La sua durata è da 2 a 5 anni in materia penitenziaria, da 5 a 20 anni in materia penale, salvo eccezioni previste dalla legge.

Si può pronunciare:

1 - Contro chiunque sia stato condannato alla reclusione o alla detenzione; 2 - Contro chiunque sia stato condannato alla reclusione per un delitto; 3 - Contro chiunque sia stato condannato per un delitto o un delitto contro la sicurezza dello Stato; 4 - Chiunque sia stato condannato ad una pena superiore ad un anno di reclusione sarà condannato, entro il termine di 5 anni, dalla scadenza di tale pena o della sua prescrizione, ad una pena pari o superiore ad un anno di reclusione.

Articolo 41: - I tribunali possono, con decisione motivata, ridurre la durata e la portata territoriale di questa pena o addirittura concederle l'esenzione totale. In caso di omissione e prima dell'esercizio o in mancanza di effettivo rimedio, possono statuire d'ufficio su richiesta del pubblico ministero, in ogni momento fino alla richiesta di decorrenza della pena principale.

Il divieto di soggiorno decorre dalla data in cui il provvedimento che lo dispone diventa definitivo.

Qualsiasi violazione di tale divieto sarà punita con la reclusione da 3 mesi a 3 anni.

Articolo 42: - Il divieto di soggiorno può essere differito o ridotto a titolo di grazia.

La prescrizione della pena non libera il condannato dal divieto di soggiorno al quale è soggetto.

CAPITOLO IV: RECIDIVISMO

Articolo 43: - È recidivo chiunque, dopo essere stato condannato per un delitto o delitto a una sentenza pronunciata da un tribunale nazionale e non cancellata dalla grazia o dall'amnistia, ha commesso un secondo delitto o delitto che non sia la conseguenza del primo delitto.

Articolo 44: - Chi è già stato condannato a una pena penale, ha commesso un secondo delitto che comporta la pena della reclusione penale a tempo subirà quella della reclusione penale a vita.

Se il secondo delitto comporta la pena della reclusione penale da 5 a 10 anni, il colpevole sarà condannato alla reclusione penale da 10 a 20 anni.

Se il secondo delitto comporta la pena del degrado civico, si applica quello immediatamente superiore nell'ordine delle pene.

Articolo 45: - Saranno puniti con il massimo legale e anche il doppio di questo massimo:

1 - Chiunque, entro 5 anni dalla scarcerazione definitiva o dalla prescrizione della pena, commette un secondo delitto o delitto che comporta la reclusione, se il primo termine della recidiva è una condanna per delitto o delitto con la reclusione superiore a 1 anno;

2 - Chiunque, nelle stesse condizioni temporali, commette nuovamente il medesimo reato, dopo essere stato condannato per la prima volta alla reclusione superiore a 1 anno, fermo restando il divieto di soggiorno da 3 a 5 anni.

Art. 46: - E' punito con il doppio della pena detentiva già pronunciata e anche con il doppio del massimo legale, chi, nei termini di cui all'articolo precedente, ha commesso nuovamente il medesimo reato.

Articolo 47: - I reati di furto, occultamento, frode, abuso di fiducia, abuso di firma in bianco e abuso dei bisogni del minore saranno considerati, dal punto di vista della recidiva, come un unico reato.

Lo stesso avverrà per il vagabondaggio e l'accattonaggio e per i delitti di istigazione alla dissolutezza previsti dagli articoli da 328 a 331 del presente Codice.

CAPITOLO V: CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Articolo 48: - Salvo diversa disposizione di legge, se la Corte accerta che il colpevole dispone di circostanze attenuanti, vale a dire fatti accessori che riducono la forza del reato, le sanzioni sono modificate come segue:

1 - Se la pena prevista è la morte, il Tribunale applicherà la pena dell'ergastolo o quella della reclusione penale da 10 a 20 anni;

2 - Se la pena prevista è quella dell'ergastolo, il Tribunale applicherà la reclusione penale a tempo determinato da 10 a 20 anni o quella a tempo determinato da 5 a 10 anni;

3 - Se la pena prevista è quella della reclusione penale da 10 a 20 anni, l'Il tribunale applicherà la pena della detenzione penale nel tempo da 5 a 10 anni;

4 - Se la pena è quella della reclusione penale da 5 a 10 anni, il Tribunale applicherà la pena della reclusione penale da 5 a 10 anni o quella della reclusione da 2 a 5 anni;

5 - Se la pena è quella della detenzione penale o del degrado civile, il Tribunale applicherà la pena della reclusione da 5 a 10 anni o quella della reclusione da 2 a 5 anni.

Nel caso in cui la legge specifichi che sarà comminata la pena dell'ergastolo, il Tribunale applicherà la pena di 20 anni di reclusione penale nel tempo.

Nel caso in cui la legge pronunci il massimo di una pena afflittiva o infamante, se ricorrono circostanze attenuanti, il Tribunale applicherà il minimo di tale pena o anche la pena immediatamente inferiore.

Articolo 49: - Salvo espressa disposizione contraria, in tutti i casi in cui la pena è della reclusione o della multa, se le circostanze sembrano attenuarsi, i tribunali penitenziari sono autorizzati, anche in caso di recidiva, a ridurre la reclusione anche al di sotto di 16 giorni e la multa anche al di sotto del minimo legale di 50.000 franchi guineani.

Possono anche pronunciare separatamente l'una o l'altra di queste pene e perfino sostituire la multa alla reclusione senza che, in ogni caso, essa possa essere inferiore alle pene della semplice polizia.

Nei casi in cui la sanzione pecuniaria è sostitutiva della reclusione, la pena della sanzione pecuniaria è inflitta solo dall'articolo applicato.

Il massimo di questa multa sarà di 2.000.000 di franchi guineani.

Articolo 50: - In termini di contravvenzione, la multa sarà inferiore al minimo legale, esclusa qualsiasi pena detentiva.

LIBRO II: PERSONE PUNIBILI, SCUSABILI O RESPONSABILI PER REATI O ILLECITI

CAPITOLO I: COMPLICI, COAUTORI E CONDUTTORI DI THICKENDERS

Articolo 51: - La complicità è la partecipazione di una persona con piena cognizione di causa, a un delitto o delitto di cui un altro è l'autore principale.

Articolo 52: - Si considera corresponsabile colui che coopera alla realizzazione materiale del reato, agisce contestualmente all'autore principale, presta a quest'ultimo e ne riceve reciproca assistenza.

Articolo 53: - I complici di un delitto o delitto sono puniti con le stesse pene dei principali autori.

Articolo 54: - Saranno puniti come complici di un'azione qualificata come delitto o delitto:

- Coloro che con doni, promesse, abuso di autorità e potere, macchinazioni o artifici, hanno provocato tale azione o dato istruzioni per commetterla;
- Coloro che si saranno procurati armi, strumenti o qualsiasi altro mezzo che sarà servito all'azione, sapendo che lì sarebbero stati usati;
- coloro che, con piena cognizione di causa, avranno aiutato o assistito l'autore o gli autori dell'azione, nei fatti che l'avranno preparata, facilitata o consumata, salve le sanzioni previste dai testi speciali;
- Coloro che, conoscendo la condotta criminosa di delinquenti che compiono rapine o violenze contro la sicurezza dello Stato, la quiete pubblica, persone o cose, forniscono loro abitualmente un alloggio, un luogo di ritiro o di ritrovo.

Articolo 55: - Coloro che, fuori dai casi sopra previsti, avranno consapevolmente occultato una persona di loro conoscenza ricercata dalla giustizia o che avranno sottratto o tentato di trattenere tale persona dalle ricerche o dall'arresto, o l'avranno aiutata a nascondersi o a fuggire, saranno puniti con la reclusione da 1 mese a 3 anni e con la multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene, il tutto senza pregiudizio di pene più severe se necessario .

Saranno esonerati dalle disposizioni del comma precedente il coniuge, i genitori o gli affini del colpevole fino al 4° grado compreso.

CAPITOLO II: ASTENSIONE PENALE

Articolo 56: - Fatta salva l'applicazione di testi speciali, sarà punito con la reclusione da 1 mese a 3 anni e con la multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o con una sola di queste due pene, chiunque, avendo conoscenza di un

reato già tentato o commesso, non dovrà, finché fosse ancora possibile prevenirne o limitarne gli effetti, informare immediatamente l'autorità amministrativa o giudiziaria.

A questo proposito, beneficiano dell'immunità il coniuge, i genitori e gli affini del colpevole fino al 4° grado compreso, nonché le persone vincolate dal segreto professionale.

Chiunque, avendo conoscenza del luogo di ritiro degli autori o dei complici, non li avrà denunciati o non avrà indicato all'autorità competente il loro nascondiglio, sarà punito con una pena da 1 mese a 2 anni e una multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Art. 57: - Con le medesime pene sarà punito chiunque volontariamente si astenga dal portare ad una persona in pericolo l'assistenza che, senza pericolo attuale e grave per lui o per terzi, potrebbe prestargli, sia con sua azione personale, sia cagionando un danno salvare.

Sarà punito con le medesime pene chiunque possa impedire con suo immediato atto senza pericolo attuale e grave per sé o per i terzi, sia un atto qualificabile come reato, sia un delitto recante lesioni personali, si astenga volontariamente dal farlo.

Articolo 58: - Sarà punito con le medesime pene chi, conoscendo la prova dell'innocenza di una persona detenuta provvisoriamente o rinviata a giudizio per delitto o delitto, tentativo o concorso di tali reati, si astenga volontariamente dal rendere immediatamente testimonianza all'Autorità di Giustizia o di Polizia.

Tuttavia, coloro che porteranno la loro testimonianza in ritardo ma spontaneamente beneficeranno di una scusa assoluzione.

Beneficiano dell'immunità il colpevole del fatto che ha motivato l'accusa, i suoi coautori, i suoi complici, il coniuge, i genitori o gli affini di tali persone fino al 4° grado compreso.

CAPITOLO III: IRRESPONSABILITA' E MINORANZA

Articolo 59: - Non c'è reato o delitto:

- 1 - Quando l'imputato era in uno stato di follia al momento dell'azione;
- 2 - Quando era costretto da una forza a cui non poteva resistere;
- 3 - Quando ha agito in forza di un comando della legge o di un ordine della legittima autorità;
- 4 - Quando l'azione è stata ordinata dalla necessità di autodifesa o da quella di altri.

Articolo 60: - Nessun delitto o delitto può essere scusato né la pena attenuata se non è nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiara il fatto scusabile, o consente di applicargli una pena meno rigorosa.

Articolo 61: - Il minore di anni 13 imputato di un delitto o di un delitto può essere sottoposto, a seconda dei casi, solo alle misure di tutela, sorveglianza, riforma e assistenza disposte dal Presidente del Tribunale pronunciato in Camera di Consiglio.

Articolo 62: - Nessuna azione penale può essere esercitata in termini di reato o delitto contro i minori senza previa informazione.

Il pubblico ministero deferirà la questione al magistrato istruttore, il quale potrà assicurare la rappresentanza del minore affidandolo provvisoriamente, o ai suoi genitori o tutori, oa persona di fiducia, o anche a un ente di beneficenza.

Se non sussistono sufficienti capi d'imputazione a carico del minore o se il fatto a lui imputato non costituisce reato o delitto, il GIP emette ordinanza di archiviazione.

Se, al contrario, risulta che il minore è autore di un atto qualificabile come delitto o delitto, il giudice procede all'indagine sul suo carattere e sul suo passato, sulla situazione materiale e morale della famiglia e sulle misure atte ad assicurarne la riabilitazione.

Articolo 63: - Terminata l'istruttoria, il magistrato istruttore rinvia il minore al tribunale, se necessario.

Il tribunale decide in camera di consiglio dopo aver ascoltato il minore, i testimoni, i genitori, tutori o tutori nonché il pubblico ministero e il difensore designato.

Se la prevenzione è accertata, il Giudice adotta uno dei seguenti provvedimenti:

1 - Consegna del bambino alla sua famiglia;

2 - Affidamento fino alla maggiore età o presso una persona di fiducia, o in un istituto caritativo, o in un idoneo centro riabilitativo.

Articolo 64: - Gli atti commessi da un minore di 10 anni non sono suscettibili di qualificazione e perseguimento penale.

Un minore di 13 anni beneficia di diritto, in caso di colpa, della scusa assoluta della minorità.

I minori di età compresa tra i 10 ei 13 anni possono essere soggetti solo alle misure di protezione, assistenza, sorveglianza ed educazione previste dalla legge.

La scusa attenuante o assoluta della minorità avvantaggia i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni alle condizioni previste dal codice di procedura penale.

In materia di delitto e delitto, l'attenuante della minorità produce gli effetti previsti dall'articolo 48 del presente codice.

Articolo 65: - Quando un minore di età compresa tra 13 e 18 anni è accusato di un reato:

1 - Se si accerta che ha agito senza discernimento, sarà rilasciato ma, a seconda delle circostanze, riconsegnato o ai genitori, o a una persona o a un ente assistenziale, o a un idoneo centro di riabilitazione per essere ivi trattenuto e allevato per il numero di anni fissato dalla sentenza senza tuttavia superare il tempo in cui avrà compiuto i 21 anni;

2 - Se si accerta che ha agito con discernimento, la pena pronunciata contro di lui non può superare la metà di quella a cui avrebbe potuto essere condannato se avesse compiuto 18 anni.

Articolo 66: - Il minore di età superiore a 13 anni e inferiore a 16 anni condannato per un reato:

Se si decide che ha agito con discernimento, gli si applicheranno le seguenti sanzioni:

- 10 anni di reclusione se incorre nella pena di morte o nell'ergastolo;

- 5 anni di reclusione se incorre nella pena della reclusione o della detenzione penale;

- da 1 a 2 anni di reclusione se incorre nella pena del degrado civico.

Articolo 67: - Un minore di età compresa tra 16 e 18 anni condannato per un reato sarà condannato alle seguenti pene:

- reclusione da 10 a 20 anni se incorre nella pena di morte o nell'ergastolo;

- Reclusione per un tempo pari, al massimo, alla metà di quello per il quale avrebbe potuto essere condannato se incorre nella pena della reclusione penale da 10 a 20 anni o da 5 a 10 anni, della reclusione penale da 10 a 20 anni o da 5 a 10 anni;

- 5 anni di reclusione al massimo se incorre nella pena del degrado civico.

In ogni caso può essere interdetto a comparire, per almeno 5 anni e al massimo 10 anni, in luoghi di cui sarà avvisato.

Articolo 68: - È vietata la pubblicazione del resoconto dei dibattiti a mezzo libro, stampa, radio, cinema o in qualsiasi altro modo.

Lo stesso dicasi per ogni ritratto del minore e per ogni illustrazione che lo riguardi; il tutto senza pregiudizio di incorrere in alcuna delle sanzioni previste per l'oltraggio pubblico.

Articolo 69: - Negli altri casi di responsabilità civile che possono insorgere in procedimenti penali, penitenziari o di polizia, le Corti e i Tribunali si atterranno alle disposizioni del Codice Civile.

LIBRO III: DELITTI, REATI E LORO PUNIZIONE

TITOLO I: DELITTI E DELITTI CONTRO LA PUBBLICA MOTIVAZIONE

CAPITOLO I: DELITTI E DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO

Sezione I: DELITTI DI TRADIMENTO E SPIONAGGIO

Articolo 70: - Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte qualsiasi guineano, soldato o marinaio al servizio della Repubblica di Guinea che:

- 1 - Porterà le armi contro la Repubblica di Guinea;
- 2 - Mantenere l'intelligence con una potenza straniera, al fine di indurla a intraprendere ostilità contro la Repubblica di Guinea o fornirle i mezzi per farlo, sia facilitando la penetrazione di forze straniere nel territorio nazionale, sia minando la lealtà dell'esercito, della marina, dell'aeronautica o in qualsiasi altro modo;
- 3 - Consegnerà a una potenza straniera o ai suoi agenti truppe guineane o territori, città, fortezze, opere, postazioni, magazzini, arsenali, materiali, munizioni, navi, edifici o dispositivi di navigazione aerea appartenenti alla Repubblica di Guinea o assegnati alla sua difesa;
- 4 - Al fine di nuocere alla difesa nazionale, distruggerà o danneggerà una nave, un dispositivo di navigazione aerea, una fornitura, una costruzione o qualsiasi installazione, o chi, allo stesso scopo, vi apporterà, prima o dopo il loro completamento, difetti che potrebbero danneggiarli o causare un incidente.

Articolo 71: - Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte qualsiasi guineano, soldato o marinaio al servizio della Repubblica di Guinea che, in tempo di guerra:

- 1 - Indurre soldati o marinai ad andare al servizio di una potenza straniera, facilitare i loro mezzi per farlo o arruolarsi per una potenza in guerra con la Repubblica di Guinea;
- 2 - Mantenere l'intelligence con una potenza straniera o con agenti al fine di favorire le imprese di questa potenza contro la Repubblica di Guinea;
- 3 - Avrà ostacolato la circolazione del materiale militare;
- 4) - Aver consapevolmente partecipato, con qualsiasi mezzo, ad un'impresa di demoralizzazione dell'Esercito o della Nazione allo scopo di:
 - O danneggiare la difesa nazionale o la sicurezza dello Stato;
 - Sia per distoglierlo dal rispetto della Legge Fondamentale e in particolare dall'obbedienza che deve al Presidente della Repubblica, Capo delle Forze Armate.

Articolo 72: - Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte qualsiasi guineano che:

1 - Consegnerà a una potenza straniera o ad agenti, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, qualsiasi informazione, oggetto, documento o processo che deve essere tenuto segreto nell'interesse della difesa nazionale;

2 - Assicurare, con qualsiasi mezzo, il possesso di tali informazioni, oggetti, documenti o processi al fine di consegnarli a una potenza straniera o ai suoi agenti;

3 - Distruggere o far distruggere tali informazioni, oggetti, documenti o procedimenti allo scopo di favorire una potenza straniera.

Articolo 73: - Sarà colpevole di spionaggio e punito con la morte lo straniero che commetta uno degli atti di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 70, articolo 71 e articolo 72.

La provocazione a commettere o l'offerta di commettere uno dei delitti di cui agli articoli 70, 71 e 72 e al presente articolo è punita come il delitto stesso.

SEZIONE II: ALTRI ATTACCHI ALLA DIFESA NAZIONALE

Articolo 74: - Sarà punito con il massimo della reclusione penale nel tempo, qualsiasi guineano o straniero che, con l'intenzione di consegnarli a una potenza straniera, raccolga informazioni, oggetti, documenti o processi il cui incontro e sfruttamento possano nuocere alla difesa nazionale.

Articolo 75: - Sarà punito con la reclusione penale per un periodo da 10 a 20 anni qualsiasi tutore, qualsiasi depositario per funzione o qualità di informazioni, oggetti, documenti o processi che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale che, senza intenzione di tradimento o spionaggio, lo farà:

1 - Distrutti, sottratti, distrutti o sottratti, riprodotti o riprodotti;

2 - Portato o fatto conoscere a persona non qualificata o al pubblico.

La pena sarà quella della detenzione penale da 5 a 10 anni se il tutore o il depositario ha agito per imperizia, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme.

Articolo 76: - Sarà punito con la detenzione penale per un periodo da 5 a 10 anni qualsiasi guineano o straniero diverso da quelli di cui all'articolo precedente che, senza intenzione di tradimento o spionaggio:

1 - Assicurare, essendo privi di qualità, il possesso di informazioni, oggetti, documenti o processi che devono essere mantenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o la cui conoscenza potrebbe portare alla scoperta di un segreto della difesa nazionale;

2 - Distruggerà, sottrarrà, farà distruggere o sottrarre, riprodurre o far riprodurre tali informazioni, oggetto, documento o processo;

3 - Porterà o farà conoscere a una persona non qualificata o al pubblico tali informazioni, oggetto, documento o processo, o ne avrà esteso la divulgazione.

Articolo 77: - Sarà punito con la detenzione penale per un periodo da 10 a 20 anni qualsiasi guineano o straniero che, senza previa autorizzazione dell'autorità competente, consegnerà o comunicherà a una persona che agisce per conto di un potere o di una società straniera un'invenzione di interesse per la difesa nazionale, o informazioni, studi o processi di fabbricazione industriale relativi a un'invenzione di questo tipo o a un'applicazione industriale di interesse per la difesa nazionale.

Articolo 78: - Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni qualsiasi guineano o straniero che, senza intenzione di tradimento o spionaggio, abbia portato a conoscenza di una persona non qualificata o delle informazioni militari pubbliche non rese pubbliche dall'autorità competente e la cui divulgazione è chiaramente suscettibile di danneggiare la difesa nazionale.

Articolo 79: - Sarà punito con la detenzione penale nel tempo da 10 a 20 anni, qualsiasi guineano o straniero:

1 - Chi entrerà sotto mentite spoglie o sotto falso nome, occultando la propria qualità o la propria nazionalità in una fortezza, un'opera, postazione o arsenale, nelle opere, accampamenti, bivacchi o accantonamenti di un esercito, in una nave da guerra o in un edificio commerciale, adibito alla difesa nazionale in un dispositivo di navigazione aerea o in un veicolo militare armato, in uno stabilimento militare di qualsiasi tipo o in uno stabilimento o sito di interesse per la difesa nazionale;

2 - Chi, anche senza camuffarsi, o senza celare il proprio nome, la propria qualità o nazionalità, avrà organizzato in maniera occulta qualsiasi mezzo di corrispondenza o trasmissione a distanza suscettibile di nuocere alla difesa nazionale;

3 - Chi sorvolerà il territorio guineano con un aeromobile straniero senza essere autorizzato a farlo da una convenzione internazionale o dall'autorità guineana competente;

4 - Chi, in una zona di interdizione fissata dall'autorità militare o marittima, effettuerà, senza l'autorizzazione di quest'ultima, disegni, rilievi topografici o operazioni fotografiche all'interno o attorno a luoghi, opere, postazioni o stabilimenti militari e marittimi di interesse per la difesa nazionale;

5 - Chi soggiognerà, in barba a un divieto emanato dall'autorità competente, entro un determinato raggio attorno a opere fortificate o stabilimenti militari o marittimi;

6 - Chi comunicherà a persona non qualificata o renderà pubbliche notizie relative sia ai provvedimenti adottati per scoprire e arrestare gli autori e i complici dei delitti o delitti definiti nelle Sezioni I e II del presente Capo, sia a margine dell'accusa e dell'istruzione, sia al procedimento innanzi ai tribunali.

Tuttavia, in tempo di pace, gli autori dei reati previsti dai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi guineani.

Articolo 80: - E' punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni chi:

1 - Avrà con atti ostili non approvati dal Governo, esposto il Repubblica di Guinea a una dichiarazione di guerra;

2 - con atti non approvati dal governo avrebbe esposto i guineani a subire rappresaglie;

3 - Mantenere l'intelligence con gli agenti di una potenza straniera che potrebbe danneggiare la situazione militare o diplomatica della Repubblica di Guinea o i suoi interessi economici essenziali.

Articolo 81: - E' punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni chiunque in tempo di guerra:

1 - Mantenere, senza autorizzazione del Governo, corrispondenza o rapporti con sudditi o agenti di una potenza nemica;

2 - Intraprenderà, direttamente o per interposta persona, attività economiche con i sudditi o gli agenti di una potenza nemica, in barba ai divieti emanati.

Articolo 82: - Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani, chiunque in tempo di guerra compie consapevolmente un atto suscettibile di nuocere alla difesa nazionale non previsto e punibile con un altro testo.

Articolo 83: - E' punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni chiunque, in tempo di pace, allo scopo di nuocere alla difesa nazionale, avrà ostacolato la circolazione di materiale militare o avrà con qualsiasi mezzo, provocato, facilitato o organizzato un'azione violenta o concertata avente per scopo o per conseguenza tali ostacoli.

Articolo 84: - Sarà punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni chiunque in tempo di pace avrà partecipato consapevolmente, con qualsiasi mezzo, ad un'impresa di demoralizzazione dell'esercito allo scopo di:

1 - O per danneggiare la difesa nazionale o la sicurezza dello Stato;

2 - Sia per distoglierla dal rispetto della Legge Fondamentale, e in particolare dall'obbedienza che deve al Presidente della Repubblica, Capo delle Forze Armate.

Articolo 85: - Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di franchi guineani chiunque in tempo di pace arruola soldati per conto di una potenza straniera nel territorio guineano.

SEZIONE III: ATTACCHI, COMPLOTTI E ALTRI REATI CONTRO L'AUTORITÀ DELLO STATO E L'INTEGRITÀ DEL TERRITORIO NAZIONALE

Articolo 86: - L'attentato il cui scopo è stato quello di distruggere o modificare il regime costituzionale o di turbare con mezzi illeciti il regolare funzionamento delle Autorità stabilite dalla Legge Fondamentale, o di ottenere con mezzi illeciti la sostituzione di dette Autorità, o di incitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi o a fare violenza contro l'autorità dello Stato, o a minare l'integrità del Territorio Nazionale, è punito con l'ergastolo.

Articolo 87: - L'associazione finalizzata ai delitti di cui all'articolo 86, se seguita da un atto commesso o iniziata per prepararne l'esecuzione, è punita con la reclusione penale nel tempo da dieci a venti anni.

Se all'associazione non è seguito un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, la pena è della reclusione penale da 5 a 10 anni.

C'è un complotto non appena la decisione di agire è concertata e fermata da due o più persone.

Se è stata formulata e non approvata una proposta per costituire una cospirazione per realizzare i crimini di cui all'articolo 86, colui che ha fatto tale proposta sarà punito con la reclusione da 1 a 10 anni e con una multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi guineani.

Sezione 88: - Sarà punito con la reclusione da 1 a 10 anni e con la multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi guineani chiunque, salvo nei casi previsti dagli articoli 86 e 87, si sia impegnato, con qualsiasi mezzo, a minare l'integrità del territorio nazionale o a sottrarre all'autorità della Repubblica di Guinea parte dei territori sui quali tale autorità è esercitata.

Articolo 89: - È punito con l'ergastolo chi ha raccolto o fatto sollevare truppe armate, assunte o arruolate, ha fatto assumere o arruolare soldati o ha fornito loro armi o munizioni senza ordine o autorizzazione del legittimo potere.

Articolo 90: - Saranno puniti con l'ergastolo:

- Coloro che, senza diritto o legittimo motivo, hanno assunto qualsiasi comando militare;

- Coloro che, contro l'ordine del Governo, hanno mantenuto tale comando;

- I Comandanti che avranno tenuto riunito il proprio Esercito o truppa, dopo che ne sarà stato disposto il congedo o la separazione.

Articolo 91: - Quando uno dei delitti previsti dagli articoli 86, 88, 89 e 90 è stato commesso o semplicemente tentato con l'uso delle armi, la pena è la morte.

Articolo 92: - Chiunque, potendo disporre della forza pubblica, l'abbia chiesta od ordinata, faccia sollecitare od ordinare un'azione o un impiego per impedire l'esecuzione delle leggi sul reclutamento militare o sulla mobilitazione, è punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni.

Se a questa requisizione o a questo ordine è seguita la loro efficacia, il colpevole sarà punito con la reclusione penale a vita.

SEZIONE IV: REATI TENDENTI AL DISTURBO DELLO STATO ATTRAVERSO LA MASSACRO, DEVASTAZIONE O SACCHEGGIO

Articolo 93: - L'attacco il cui scopo sia stato quello di incitare la guerra civile armandosi o facendo armare cittadini o abitanti gli uni contro gli altri, o di provocare devastazioni, massacri, saccheggi sul Territorio sarà punito con la morte.

Articolo 94: - Altre manovre e atti suscettibili di compromettere la sicurezza pubblica o di provocare gravi disordini politici, di screditare le istituzioni costituzionali o il loro funzionamento, di violare le leggi del Paese, saranno puniti con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 1.500.000 franchi guineani.

I colpevoli possono anche essere soggetti a divieto di soggiorno.

Chiunque abbia ricevuto, accettato o approvato donazioni, doni, sovvenzioni, offerte, promesse o qualsiasi altro mezzo al fine di svolgere attività di propaganda suscettibili di compromettere la sicurezza pubblica o di provocare disordini, di screditare le istituzioni costituzionali o il loro funzionamento o di incitare i cittadini a contravvenire alle leggi del Paese è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa doppia del valore delle promesse approvate o delle cose ricevute e richieste, senza che detta multa sia applicabile. franchi.

I colpevoli possono anche essere soggetti a divieto di soggiorno.

Non ci sarà mai restituzione delle cose ricevute, né del loro valore; saranno confiscati a beneficio del Tesoro Pubblico.

Articolo 95: - L'associazione finalizzata al delitto previsto dall'articolo 93, se seguita da un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, è punita con la reclusione penale massima.

Se all'associazione non è seguito un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, la pena è della reclusione penale da dieci a venti anni.

Qualora sia stata formulata e non approvata proposta di associazione a delinquere per pervenire ai delitti di cui all'articolo 93, chi l'ha formulata è punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni.

Articolo 96: - E' punito con la morte chiunque, al fine di recare disturbo allo Stato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 86 e 93 ovvero per invasione, saccheggio o spartizione di beni pubblici o privati ovvero per aggressione o resistenza alla forza pubblica operante contro gli autori di tali delitti sarà posto a capo di bande armate o vi avrà esercitato qualsiasi funzione o comando.

La stessa pena si applica a chi ha diretto l'associazione, costituito o fatto costituire, organizzato o fatto costituire bande o ha consapevolmente e volontariamente fornito o procurato sovvenzioni, armi, munizioni e strumenti di delitto o inviato mezzi di sussistenza o comunque ha esercitato attività di intelligence presso i direttori o comandanti delle bande.

Articolo 97: - Le persone facenti parte di bande, senza esercitare alcun comando o impiego, sono punite con la detenzione penale nel tempo da 10 a 20 anni.

Articolo 98: - Chiunque avrà incendiato o distrutto, mediante l'esplosione di una mina, edifici, depositi, arsenali, navi, opere, aeromobili o altri beni appartenenti allo Stato e ad altre comunità pubbliche, sarà punito con la morte.

SEZIONE V: DELITTI COMMESSI CON LA PARTECIPAZIONE A UN MOVIMENTO INSURREZIONALE

Articolo 99: - Saranno puniti con la detenzione penale per un periodo da 10 a 20 anni coloro che, in un movimento insurrezionale:

- 1 - Aver realizzato o contribuito a realizzare barricate, trincee o qualsiasi altra opera destinata ad ostacolare o interrompere l'esercizio della forza pubblica;
- 2 - Avrà impedito, mediante violenza o minacce, la convocazione o l'adunanza della forza pubblica, o chi avrà provocato o facilitato il raduno degli insorti, sia con la distribuzione di ordini o proclami, sia con l'uso di bandiere o altri segni di raduno, o con qualsiasi altro mezzo di appello;
- 3 - Dovrà, per aggredire o resistere alla forza pubblica, invadere od occupare edifici, poste ed altri pubblici esercizi, case abitate o disabitate.

La stessa pena sarà nei confronti del proprietario o dell'affittuario che, conoscendo la mira degli insorti, avrà ottenuto per loro senza costrizione l'ingresso nelle dette abitazioni.

Articolo 100: - Saranno puniti con la reclusione penale da 10 a 20 anni coloro che, in un movimento insurrezionale:

1 - Avrà sequestrato armi, munizioni o materiali di ogni genere sia mediante violenza o minaccia, sia mediante saccheggio di negozi o postazioni, magazzini, arsenali o altri esercizi pubblici, ovvero mediante disarmo delle forze dell'ordine;

2 - Aver portato armi visibili o nascoste, o munizioni, o uniforme o costume o altra insegna civile o militare.

Se i portatori di armi o munizioni apparenti o occulte indossavano una divisa, un costume o altre insegne civili o militari, sono puniti con la reclusione penale da dieci a venti anni.

Le persone che hanno usato la loro arma saranno punite con l'ergastolo.

Articolo 101: - Sarà punito con la pena di morte chi avrà condotto o organizzato un movimento insurrezionale o chi avrà consapevolmente e volontariamente fornito o procurato armi, munizioni e strumenti di delitto o inviato mezzi di sussistenza o comunque avrà esercitato attività di intelligence presso i direttori o comandanti del movimento.

SEZIONE VI: DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 102: - Fatti salvi gli obblighi derivanti dal segreto professionale, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi guineani, chiunque, avendo conoscenza di atti che costituiscono offese alla sicurezza dello Stato di cui al presente capo, non li denuncia alle autorità amministrative, giudiziarie o militari non appena ne viene a conoscenza.

Oltre alle persone designate nell'articolo 54, è punito come complice chiunque, diverso dall'autore o dal complice:

1 - Fornirà senza costrizione e con cognizione di causa, sovvenzioni, mezzi di sussistenza, alloggio, luogo di riposo o di riunione agli autori di delitti e offese alla sicurezza dello Stato;

2 - Trasporterà consapevolmente la corrispondenza degli autori di tali delitti o delitti o li agevolerà consapevolmente, in qualsiasi modo, la ricerca, l'occultamento, il trasporto o la trasmissione dell'oggetto del delitto o delitto.

Oltre alle persone designate dall'articolo 497, chiunque, diverso dall'autore o dal complice, è punito come occultatore:

1 - Occulterà consapevolmente gli oggetti o gli strumenti utilizzati o da utilizzare per la commissione del delitto o del reato ovvero gli oggetti, i materiali o i documenti ottenuti dal delitto o dal delitto;

2 - Distruggere, rimuovere, occultare, occultare o alterare consapevolmente un documento pubblico o privato atto a facilitare l'indagine del delitto o delitto, la scoperta di prove o la punizione dei suoi autori.

Nei casi previsti dal presente articolo, il tribunale può esonerare dalla pena incorsa i parenti o gli affini del criminale fino al quarto grado compreso.

Articolo 103: - Sarà esonerato dalla pena incorsa chi, prima di ogni esecuzione o tentativo di un delitto o di un delitto contro la sicurezza dello Stato, ne dà la prima conoscenza alle autorità amministrative o giudiziarie.

La pena è ridotta di un solo grado se la denuncia avviene dopo la consumazione o il tentativo del delitto o delitto ma prima dell'apertura del procedimento.

La pena sarà altresì ridotta di grado nei confronti del colpevole che, dopo l'apertura del procedimento, procurerà l'arresto degli autori o dei complici del medesimo reato o di altri reati della stessa natura o di pari gravità.

Salvo i particolari delitti che avrebbero personalmente commesso, non sarà pronunciato nessun dispiacere contro coloro che avendo fatto parte di una banda senza avervi esercitato alcun comando e senza avervi svolto alcun impiego o funzione, si saranno ritirati al primo avvertimento delle Autorità civili o militari o si saranno arresi a queste Autorità.

Coloro che saranno esonerati dalla sanzione in applicazione del presente articolo possono tuttavia essere interdetti dal soggiorno come in materia penitenziaria e privati dei diritti enumerati nell'articolo 37.

Articolo 104: - L'indennizzo ricevuto dal colpevole o l'importo del suo valore quando l'indennizzo non poteva essere sequestrato, sarà dichiarato acquisito presso l'erario pubblico con la sentenza.

Provvede la confisca dell'oggetto del delitto o delitto e degli oggetti o strumenti utilizzati per commetterlo.

La parola "armi" include qualsiasi macchina, strumento o utensile affilato, perforante o contundente.

Coltellini e forbici, bastoni semplici e tutti gli altri oggetti non specificati saranno considerati armi solo in quanto utilizzati per uccidere, ferire o colpire.

Articolo 105: - Il Capo dello Stato può, con decreto adottato dopo il parere della Corte Suprema, estendere sia per il tempo di guerra che per il tempo di pace, in tutto o in parte, le disposizioni relative ai crimini o agli illeciti contro la sicurezza dello Stato agli atti riguardanti quest'ultimo che sarebbero stati commessi contro gli Stati o le potenze alleate o amiche della Repubblica di Guinea.

CAPITOLO II: INCONTRI, INCONTRI E INCONTRI

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI COMUNI A RIUNIONI, PROCESSI E SFILATE

Articolo 106: - Tutti i comizi pubblici, tutti i cortei e sfilate, ed in genere tutte le manifestazioni in luoghi e strade pubbliche devono essere oggetto di una dichiarazione preventiva.

Sono invece esentate da tale dichiarazione le uscite sulla pubblica via secondo le usanze locali (cerimonie religiose, sportive e tradizionali).

Articolo 107: - La dichiarazione presentata in forma scritta, è indirizzata all'Autorità amministrativa locale (Sindaco dei Comuni, Presidente delle Comunità di Sviluppo Rurale) almeno 3 giorni liberi e 15 giorni liberi al massimo prima della data prevista dagli organizzatori.

Entro 24 ore dal ricevimento della dichiarazione, l'Autorità informa l'autorità di controllo, dopo averne preventivamente rilasciato ricevuta al dichiarante.

La dichiarazione deve riportare i nomi, i nomi, la nazionalità e il domicilio degli organizzatori ed essere sottoscritta da tre di essi scegliendo il domicilio nella Regione.

La dichiarazione deve, inoltre, indicare con precisione lo scopo, l'ora, il luogo, la durata dell'adunanza e il percorso previsto se si tratta di parata, corteo o corteo.

Articolo 108: - L'autorità amministrativa preposta all'ordine pubblico può vietare un'assemblea o una manifestazione pubblica se esiste una reale minaccia di turbamento dell'ordine pubblico a seguito, tra l'altro:

1 - Dalla sovraccitazione degli animi a seguito di recenti avvenimenti politici o sociali;

2 - La previsione di manifestazioni contestualmente e contestualmente organizzate da gruppi avversi.

La decisione di vietare ogni adunanza o manifestazione pubblica deve essere sufficientemente motivata e notificata ai firmatari della dichiarazione entro quarantotto ore dal ricevimento della stessa.

L'autorità di controllo può confermare la decisione di divieto o annullarla. La decisione di divieto può essere oggetto di ricorso per abuso di potere dinanzi alla Corte Suprema.

Articolo 109: - Sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani coloro che hanno reso una dichiarazione incompleta o inesatta suscettibile di indurre in errore l'autorità amministrativa sulle condizioni della manifestazione programmata o che, prima del deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 106 o dopo il divieto, avrà inviato con qualsiasi mezzo un invito a prendervi parte.

Sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani coloro che hanno partecipato all'organizzazione di una manifestazione non dichiarata o che è stata vietata.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i colpevoli possono essere condannati all'interdizione di soggiorno alle condizioni previste dall'articolo 40 del presente codice.

SEZIONE II: ASSEMBLEE

Articolo 110: - È vietato sulla pubblica via o in luogo pubblico:

1 - Qualsiasi folla armata;

2 - Qualsiasi folla inerme che possa turbare la quiete pubblica.

La folla è armata se uno degli individui che la compongono porta un'arma apparente o se più di essi portano armi nascoste o qualsiasi oggetto, visibile o nascosto, servito come armi o portato per servire come armi.

I rappresentanti della forza pubblica chiamati a disperdere una folla o ad assicurare l'esecuzione della legge, di una sentenza o di un mandato giudiziale possono usare la forza se nei loro confronti è esercitata violenza o aggressione o se non possono altrimenti difendere il suolo che occupano o i posti e le persone di cui è loro affidata la custodia.

In altri casi, la folla viene dispersa con la forza dopo il Governatore, il Il Prefetto, il Sottoprefetto, il Sindaco o un suo delegato, un Questore o altro funzionario di polizia giudiziaria che indossi le insegne del suo ufficio:

1 - Avrà annunciato la sua presenza mediante un segnale acustico o luminoso atto ad avvertire efficacemente gli individui che formano la folla;

2 - Avrà chiamato a disperdersi le persone che partecipano alla folla, mediante un altoparlante o mediante un segnale sonoro o luminoso anche idoneo ad avvertire;

3 - Si sarà proceduto allo stesso modo ad una seconda convocazione se la prima fosse rimasta senza esito.

La natura dei segnali da utilizzare sarà determinata dal Decreto.

Articolo 111: - Sarà punito con la reclusione da 2 mesi a 1 anno, qualsiasi persona disarmata che, facendo parte di una folla armata o disarmata, non l'avrà abbandonata dopo il primo avvertimento.

La reclusione sarà da 6 mesi a 3 anni, se la persona inerme ha continuato a far parte di una folla armata dissipata solo con l'uso della forza.

Le persone condannate in applicazione del presente articolo possono essere private per un periodo non inferiore a 1 anno e non superiore a 5 anni di tutti o parte dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice.

Articolo 112: - Ferme restando, se del caso, pene più severe, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in mezzo alla folla, durante una manifestazione o in occasione di un raduno, sia stato sorpreso a portare un'arma visibile o occulta o qualsiasi oggetto visibile o occulto che fosse servito da arma o che fosse portato a servire come arma.

La reclusione sarà da 1 a 5 anni nel caso di folla dissipata con la forza.

Le persone condannate ai sensi del presente articolo possono essere interdette dal soggiorno e private dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni.

L'espulsione dal territorio nazionale può essere pronunciata nei confronti dello straniero che si sia reso colpevole di uno dei reati previsti dal presente articolo.

Articolo 113: - Qualsiasi provocazione diretta a una folla disarmata sia con discorsi resi pubblicamente, sia con scritti o stampati esposti o distribuiti, sarà punita con la reclusione da 1 mese a 1 anno, se seguita dall'effetto, e altrimenti con la reclusione da 2 a 6 mesi e una multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Qualsiasi provocazione diretta con gli stessi mezzi a una folla armata è punita con la reclusione da 1 a 5 anni se seguita con effetto e, in caso contrario, con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e una multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o solo una di queste due pene.

Articolo 114: - L'esercizio del procedimento per il reato di riunione non preclude la procedibilità per determinati delitti e delitti eventualmente commessi nel luogo dell'assemblea.

Ai delitti previsti e puniti dal presente capo, commessi sul luogo stesso della folla, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale in materia di flagranza di delitto.

Chiunque continui a far parte di un assembramento dopo la seconda convocazione emessa da un rappresentante della pubblica autorità può essere condannato al risarcimento del danno arrecato da tale assembramento.

SEZIONE III: INCONTRI IN LUOGHI PUBBLICI

Articolo 115: - Le assemblee pubbliche sono assemblee temporanee, concertate e aperte al pubblico.

Si tengono in luoghi pubblici o comunque accessibili al pubblico.

Gli incontri pubblici sono gratuiti.

Non possono essere tenuti dopo le 23:00.

Sono vietati sulla pubblica viabilità, entro i perimetri delle attività industriali, minerarie, portuali e aeroportuali determinati con Ordinanza dei Dipartimenti interessati.

Articolo 116: - Gli organizzatori di qualsiasi riunione su una strada pubblica sono passibili di una pena detentiva da 6 mesi a 1 anno e una multa da 200.000 a 500.000 franchi guineani, o solo una di queste due pene.

Articolo 117: - La provocazione, l'apologia del reato, l'offesa all'autorità, l'incitamento all'odio razziale o etnico o altre forme di discriminazione sono puniti con le disposizioni di cui al Titolo VIII della Legge 23 dicembre 1991, n. 091/005, sulla libertà di stampa, radiotelevisione e comunicazione in genere.

Articolo 118: - È vietato l'accesso ai luoghi di adunanza a chiunque sia portatore di armi visibili o occulte o di un dispositivo pericoloso per l'incolumità pubblica.

Coloro che, durante una riunione, saranno sorpresi a portare un'arma apparente o occulta o un dispositivo pericoloso per la pubblica sicurezza saranno puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi guineani.

SEZIONE IV: CORTE E PROCESSI SU STRADE PUBBLICHE

Articolo 119: - Qualsiasi parata, qualsiasi corteo, qualsiasi manifestazione pubblica deve avere un comitato organizzatore composto da cinque persone.

Questo comitato ha il compito di mantenere l'ordine e prevenire qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in vigore.

I membri del comitato organizzatore sono responsabili delle violazioni delle disposizioni del presente articolo e di quelle del precedente articolo 118.

Articolo 120: - È vietato a chiunque porti un'arma visibile o occulta o un dispositivo pericoloso per la sicurezza pubblica di partecipare a un corteo, un corteo o una manifestazione pubblica.

Articolo 121: - Gli organizzatori che avranno:

1 - Le dichiarazioni inesatte rese in grado di indurre in errore l'autorità amministrativa sulle condizioni della manifestazione pubblica prevista saranno punite con la reclusione da 1 a 3 mesi e con la multa da 200.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene;

2 - Ha organizzato una manifestazione pubblica vietata o non dichiarata, sarà punito con una pena detentiva da 6 mesi a 1 anno e una multa da 200.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Articolo 122: - I partecipanti che, durante una parata o un corteo sulla pubblica via, saranno stati trovati con un'arma apparente o occulta o un dispositivo pericoloso per la pubblica sicurezza, saranno puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi guineani.

CAPITOLO III: DELITTI E DELITTI CONTRO IL DIRITTO FONDAMENTALE

SEZIONE 1: REATI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI

Art. 123: - Coloro che, con sommossa, aggressione, violenza o minaccia, hanno impedito a uno o più cittadini l'esercizio dei diritti civili, sono puniti con la reclusione da un minimo di 1 anno a un massimo di 2 anni e con la privazione dei diritti di cui all'articolo 37 da un minimo di 5 anni a un massimo di 10 anni.

Art. 124: - Se tale delitto è stato commesso in conseguenza di un progetto concertato da eseguirsi o nell'intero territorio della Repubblica, ovvero in una o più circoscrizioni amministrative, la pena è della reclusione di anni 25.

A

Articolo 125: - Il cittadino che, essendo imputato in una scheda elettorale al conteggio delle schede contenenti i voti dei cittadini, sarà sorpreso a falsificare tali schede, ovvero a sottrarre dalla massa o ad aggiungere o registrare sulle schede degli elettori analfabeti nomi diversi da quelli che gli sarebbero stati dichiarati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con l'interdizione del diritto di voto e di eleggibilità per almeno 5 anni e 10 anni al massimo .

Art. 126: - Tutti gli altri colpevoli dei fatti di cui all'articolo precedente sono puniti con la reclusione non inferiore a 2 mesi e non superiore a 6 mesi e con l'interdizione dal diritto di voto e di eleggibilità per non meno di 2 anni e non più di 5 anni.

Articolo 127: - Saranno puniti con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da 300.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o con una sola di queste due pene, coloro che, in qualunque modo, abbiano compromesso o tentato di minare la sincerità di un voto, violato o tentato di violare il segreto del voto, impedito o tentato di impedire il funzionamento dello scrutinio o lo abbiano modificato o tentato di modificarlo i risultati.

L'autore del reato può anche essere privato dei diritti civili per almeno 2 anni e al massimo 5 anni.

Se il colpevole è un funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, agente o incaricato del Governo o di una pubblica amministrazione o incaricato di un ministero di pubblico servizio, la pena è raddoppiata.

Nessuna azione penale relativa ai fatti repressi dal presente articolo nei confronti di un candidato può essere esercitata prima della proclamazione dello scrutinio.

SEZIONE II: ATTACCHI ALLA LIBERTÀ

Articolo 128: - Quando un pubblico ufficiale, un agente, un funzionario o un membro del Governo avrà ordinato o compiuto qualche atto arbitrario o violato o la libertà individuale, o i diritti civili di uno o più cittadini, o la Legge Fondamentale, sarà condannato alla pena da 5 a 10 anni di reclusione penale.

Se, invece, giustifica di aver agito per ordine dei suoi superiori per cose di loro competenza, sulle quali era loro dovuta l'obbedienza gerarchica, sarà esonerato dalla pena, che in questo caso si applicherà solo ai superiori che hanno dato l'ordine.

Articolo 129: - Se le persone accusate di aver ordinato o autorizzato l'atto contrario alla Legge fondamentale affermano che la firma loro imputata è stata sorpresa, saranno tenute, cessando l'atto, a denunciare la persona che dichiarano essere l'autore della sorpresa; altrimenti saranno perseguiti personalmente.

Articolo 130: - I danni che potrebbero essere pronunciati a causa degli attacchi espressi nell'articolo 128 saranno richiesti, sia in sede penale, sia in via civile, e saranno liquidati, tenendo conto delle persone, delle circostanze e del pregiudizio subito, senza che in ogni caso, e qualunque sia la persona lesa, detti danni possano essere inferiori a 100.000 franchi guineani per ogni giorno di detenzione illegale e arbitraria e per ogni individuo.

Articolo 131: - Se l'atto contrario alla Legge Fondamentale è stato compiuto con firma falsa a nome di un Ministero o di un pubblico ufficiale, gli autori della falsità e coloro che ne avranno consapevolmente fatto uso, sono puniti con la pena da 5 a 10 anni di reclusione penale.

Art. 132: - I pubblici ufficiali preposti alla polizia amministrativa o giudiziaria, che abbiano rifiutato od omesso di rinviare ad una azione giudiziaria tendente all'accertamento di detenzioni illecite ed arbitrarie, sia in case destinate alla custodia di detenuti, sia altrove, e non giustifichino di averne denunciato all'autorità superiore, sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con l'indennizzo al risarcimento del danno, che sarà regolato come previsto dall'articolo 130.

Art. 133: - Dirigenti e Direttori delle Case Centrali e delle carceri civili, che hanno accolto un detenuto senza mandato o sentenza, ovvero, quando si tratta di espulsione o estradizione, senza provvedimento provvisorio del Capo dello Stato, coloro che lo hanno trattenuto, o hanno rifiutato di rappresentarlo davanti al Magistrato, al Questura o al portatore dei suoi ordini, senza giustificare la difesa del Pubblico Ministero o del Giudice, coloro che si sono rifiutati di mostrare i propri registri all'ufficiale di polizia, saranno colpevoli di arbitrato detenzione, punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani.

SEZIONE III: COALIZIONE DI FUNZIONARI

Articolo 134: - Qualsiasi concerto di misure contrarie alle leggi o ai regolamenti legalmente adottati, di misure, in particolare le dimissioni collettive, aventi per oggetto di impedire o sospendere sia l'esecuzione di un pubblico servizio, sia l'amministrazione della giustizia, praticato dall'assemblea di persone o enti depositari di una parte della pubblica autorità sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 50.000 a 2.000.000 di franchi guineani, o solo uno di queste due sanzioni.

Se questo concerto si svolge tra autorità civili e militari o i loro leader, coloro che saranno gli autori o i provocatori saranno condannati a una pena detentiva da 2 a 5 anni.

SEZIONE IV: VIOLAZIONE DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIO

Articolo 135: - Sarà punito con un'ammenda da 1.000.000 a 3.000.000 di franchi guineani senza pregiudizio della privazione per almeno 5 anni di tutti o parte dei diritti di cui all'articolo 37:

1 - I Ministri, i Governatori delle Regioni, i Prefetti, i Sottoprefetti, i Sindaci, i Presidenti di CRD e altri incaricati dell'Amministrazione che consapevolmente hanno deliberato con disposizioni generali e regolamentari su materie riservate dalla legge, salvo casi particolari in cui sono legalmente autorizzati a farlo;

2 - Ministri, Governatori, Prefetti, Sottoprefetti, Sindaci, Presidenti di CRD e altri esponenti dell'Amministrazione che abbiano consapevolmente usurpato funzioni giudiziarie o disposto senza diritto un atto di competenza esclusiva dei Tribunali, salvo casi particolari in cui sarebbero legalmente autorizzati a farlo.

Quando le autorità di cui al comma precedente hanno emesso ordinanze o decisioni di emettere eventuali ordinanze o difese dinanzi a corti o tribunali, saranno punite con un'ammenda non inferiore a 500.000 franchi guineani e non superiore a 1.000.000 franchi guineani;

3 - I Magistrati o gli Ufficiali di Polizia, che nonostante sentenza di annullamento avranno eseguito provvedimenti giudiziali nei confronti di agenti dell'Amministrazione perseguiti per l'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE V: RAZZISMO, ETNOCENTTRISMO E REGIONALISMO

Articolo 136: - Sono qualificati come atti di razzismo o etnocentrismo:

1 - Discorsi, grida, minacce fatte in adunanze o luoghi pubblici tendenti a favorire il predominio di una razza o di un'etnia all'interno della Repubblica;

2 - Scritte o stampati venduti o distribuiti, posti in vendita o esposti in adunanze o luoghi pubblici, manifesti o cartelli esposti alla pubblica vista per le finalità determinate nel comma precedente.

Articolo 137: - È punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da 150.000 a 2.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene, ogni depositario di autorità pubbliche o cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio che, a causa dell'origine di una persona, del suo sesso, della sua situazione familiare, della sua appartenenza o non appartenenza a una e qualsiasi nazione, razza, partito politico o religione specifica, avrà deliberatamente rifiutato concederle il beneficio di un diritto che potrebbe rivendicare.

Le medesime pene si applicano quando i fatti sono stati commessi nei confronti di un'associazione o di una società o di loro membri per l'origine, il sesso, la situazione familiare o l'appartenenza o meno di questi membri o parte di essi ad una determinata etnia, nazione, razza o religione.

Articolo 138: - Sono atti qualificati di regionalismo gli atti positivi perpetrati con uno dei mezzi di cui all'articolo precedente e aventi per scopo diretto o indiretto di porre gli interessi di uno o più popoli di una determinata Regione del Territorio Nazionale al di sopra degli imperativi dell'Unità Nazionale.

Articolo 139: - Qualsiasi atto di razzismo o di regionalismo, nonché qualsiasi propaganda razzista, tribale o eversiva è punito con la reclusione da 1 a 10 anni, senza pregiudizio dell'azione penale per il risarcimento dei danni materiali o morali che tali atti possono aver causato allo Stato o alle persone fisiche o giuridiche.

Il colpevole può essere altresì privato in tutto o in parte dei diritti di cui all'articolo 37 del presente Codice.

CAPITOLO IV: DELITTI E DELITTI CONTRO LA PACE PUBBLICA

SEZIONE 1: FALSO

Paragrafo 1: Denaro falso

Articolo 140: - La moneta contraffatta è la moneta deliberatamente contraffatta o alterata.

La contraffazione si realizza mediante l'imitazione fraudolenta di una moneta legale qualunque sia il mezzo utilizzato e senza che sia necessario distinguere se si tratti di un'abile imitazione o di una grossolana riproduzione.

Articolo 141: - Costituisce contraffazione il fatto di dare a una moneta demonetizzata l'apparenza di corso legale.

L'alterazione si effettua modificando con qualsiasi mezzo il peso o la sostanza di una moneta legale, al fine di ridurne il valore intrinseco.

Articolo 142: - Chiunque abbia contraffatto, alterato o colorato monete metalliche che hanno corso legale nella Repubblica di Guinea o banconote autorizzate dalla legge, o banconote della stessa natura emesse dal Tesoro pubblico o effetti emessi da quest'ultimo con il suo timbro o il suo marchio, è punito con l'ergastolo.

Articolo 143: - La partecipazione all'emissione o all'esibizione di detti buoni del Tesoro contraffatti o falsificati, l'introduzione nel territorio della Guinea o l'uso di tali monete, tali cambiali o cambiali contraffatti o alterati saranno puniti allo stesso modo della contraffazione.

Articolo 144: - La contraffazione o l'alterazione di valute estere, buoni del tesoro esteri, banconote estere, l'emissione, l'esposizione, l'introduzione in qualsiasi paese o l'uso di tali valute, tali cambiali o cambiali contraffatti o alterati saranno puniti come se fossero valute guineane, buoni del tesoro e banconote guineane secondo le distinzioni fatte in questa Sezione.

Articolo 145: - Coloro che, all'estero, si rendono colpevoli come autori o complici dei reati di cui all'articolo precedente, possono essere perseguiti nella Repubblica di Guinea solo alle condizioni previste dal codice di procedura penale.

Articolo 146: - La partecipazione di cui al precedente articolo non si applica a coloro che, avendo ricevuto monete, buoni del tesoro, banconote contraffatte o alterate, contraffatte, alterate o colorate, li hanno rimessi in circolazione.

Tuttavia, chiunque rimetta in circolazione tali monete, effetti o banconote dopo averne verificato o fatto controllare i vizi, sarà punito con un'ammenda non inferiore al triplo e al massimo sei volte la somma rappresentata dalle monete, effetti, banconote che ha rimesso in circolazione, senza che tale ammenda sia in ogni caso inferiore a 50.000 franchi guineani.

Articolo 147: - Gli autori dei delitti di cui agli articoli precedenti non incorrono in alcuna condanna, se prima della consumazione di tali delitti e prima di ogni procedimento penale, hanno informato o denunciato alle autorità costituite coloro che hanno preso l'iniziativa di tali delitti, ovvero se anche dopo l'inizio del procedimento hanno procurato l'arresto del principale autore.

Il divieto di soggiorno sarà pronunciato nei confronti di coloro che potrebbero solo rivelare o consentire l'arresto di semplici corresponsabili.

Articolo 148: - È punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore al triplo e al massimo sei volte la somma rappresentata dal valore, il giorno dell'infrazione, di tali dispositivi o strumenti, senza mai essere inferiore a 1.000.000 di franchi guineani, coloro che, senza essere stati preventivamente autorizzati, utilizzano o detengono dispositivi o strumenti suscettibili di essere utilizzati per la fabbricazione di monete, buoni del tesoro, banconote, nonché coloro che li fanno consegnare a persone non autorizzate.

Comma 2: Contraffazione del sigillo di Stato, effetti pubblici, punzoni, timbri e contrassegni

Articolo 149: - Coloro che hanno contraffatto sigilli, punzoni, timbri e segni dello Stato o si sono avvalsi di sigilli, punzoni, timbri e segni contraffatti sono puniti con l'ergastolo.

Sigilli, punzoni, timbri e marchi contraffatti saranno confiscati e distrutti.

Articolo 150: - Coloro che hanno contraffatto o falsificato uno o più bolli nazionali, o martelli di Stato utilizzati per marchi forestali, o punzoni utilizzati per contrassegnare materiali in oro o argento, ovvero si sono avvalsi di punzoni, martelli o punzoni falsi o contraffatti, è punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni.

Articolo 151: - E' punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni chiunque, avendo indebitamente ottenuto i punzoni, martelli o punzoni reali aventi una delle destinazioni espresse nell'articolo precedente, ne avrà fatto domanda od uso lesivo dei diritti o degli interessi dello Stato.

Articolo 152: - Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi guineani:

1 - Coloro che hanno contraffatto i segni destinati ad essere apposti a nome dell' Governo sui vari tipi di derrate alimentari o merci, o che si sono avvalsi di tali contrassegni falsi;

2 - Coloro che hanno contraffatto il sigillo, timbro o contrassegno di qualsiasi Autorità o si sono avvalsi di un sigillo, timbro o contrassegno contraffatto;

3 - Coloro che hanno contraffatto la carta intestata o gli stampati ufficiali in uso nelle assemblee istituite dalla Legge Fondamentale, le pubbliche amministrazioni o le varie giurisdizioni, chi li avrà venduti, spacciati o distribuiti o chi avrà fatto uso delle carte o degli stampati così contraffatti;

4) - Coloro che hanno contraffatti o falsificati francobolli, francobolli o tagliandi di risposta emessi dall'ufficio postale della Guinea, francobolli mobili e che hanno venduto, spacciato, distribuito o consapevolmente utilizzato detti francobolli, impressioni o tagliandi di risposta contraffatti o falsificati.

I colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, dal giorno in cui avranno subito la pena. Possono anche essere interdetti dal soggiorno per lo stesso numero di anni.

In ogni caso il corpus delicti sarà confiscato e distrutto.

Ai tentativi di questi stessi reati si applicheranno le disposizioni che precedono.

Articolo 153: - È punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 50.000 a 2.000.000 di franchi guineani chiunque abbia indebitamente ottenuto i sigilli, i marchi, i timbri o gli stampati reali previsti nell'articolo precedente, ne abbia fatto o tentato di farne una domanda o un uso fraudolento.

I colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, dal giorno in cui avranno subito la pena.

Possono anche essere interdetti dal soggiorno per lo stesso numero di anni.

Articolo 154: - Sarà punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da 50.000 a 2.000.000 di franchi guineani:

1 - Coloro che hanno fabbricato, venduto, smerciato o distribuito oggetti, stampati o formule, ottenuti con qualsiasi procedimento, che, per la loro forma esteriore, si presenterebbero con le monete o banconote aventi corso legale in Repubblica di Guinea o all'estero, con valori di bollo di rendita, valori di bollo e timbri del servizio postale e delle telecomunicazioni o delle autorità statali, azioni, obbligazioni, quote interessi, buoni dividendo o interessi ad essi relativi e in genere con il

titoli fiduciari emessi dallo Stato, e da enti pubblici nonché da società, società o imprese private, somiglianza atta a facilitare l'accettazione di detti oggetti, stampati o formole, in luogo dei titoli imitati;

2 - Coloro che hanno fabbricato, venduto, spacciato, distribuito o utilizzato stampati che, per il loro formato, il loro colore, il loro testo, la loro disposizione tipografica o qualsiasi altro carattere, presenterebbero con le carte intestate o gli stampati ufficiali in uso nell'Assemblea nazionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle varie giurisdizioni una somiglianza tale da provocare un malinteso nella mente del pubblico;

3 - Coloro che hanno consapevolmente fatto uso di francobolli o francobolli mobili già utilizzati, nonché coloro che hanno in ogni modo alterato francobolli al fine di preservarli dall'annullamento e consentirne così il successivo riutilizzo;

4 - Coloro che hanno sovraccaricato con stampa, perforazione o qualsiasi altro mezzo i francobolli della Repubblica di Guinea o altri valori fiduciari postali, scaduti o meno, ad eccezione delle operazioni prescritte dal Ministero incaricato di Poste e Telecomunicazioni, nonché coloro che hanno venduto, spacciato, offerto, distribuito, esportato francobolli così sovraccarichi;

5 - Coloro che hanno contraffatto, imitato o alterato i francobolli, i francobolli, i francobolli o i buoni di risposta emessi dal servizio postale di uno Stato estero, che hanno venduto, spacciato o distribuito detti francobolli, francobolli, francobolli o buoni di risposta, o che ne hanno fatto uso;

6 - Coloro che avranno contraffatto, imitato o alterato carte d'identità postali guineane o estere, le restanti tessere di abbonamento agli uffici postali, chi avrà venduto, spacciato o distribuito dette carte o ne avrà fatto uso.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il corpo del reato è confiscato e distrutto.

Comma 3: Falsificazione in scritti

Articolo 155: - La falsità scritta è l'alterazione fraudolenta della verità suscettibile di arrecare danno e compiuta per iscritto con uno dei mezzi determinati dalla legge.

L'alterazione della verità si realizza in uno scritto, che è un titolo, con le seguenti modalità:

- Apposizione di firma falsa; -
- Alterazione di scritte; -
- Falsificazione di scritture;
- Fare accordi, disposizioni o scarichi; - Assunzione di persone; -
- Fabbricazione di accordi diversi da quelli dettati o voluti; -
- Accertamento come vero di fatti falsi in un atto avente per oggetto tale accertamento.

1 - Falsità in scritti pubblici o autentici:

Articolo 156: - Qualsiasi funzionario o pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia commesso o tentato di commettere una falsificazione con uno dei metodi elencati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani.

Articolo 157: - Qualsiasi altra persona che ha commesso un falso in scrittura pubblica o autentica utilizzando i mezzi specificati nell'articolo 155 è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani.

Sono puniti con la stessa pena tutti gli amministratori o ragionieri militari che consapevolmente riportano sui ruoli, sulle relazioni di stato o sulle revisioni, un numero di uomini, animali, veicoli o giorni di presenza superiore al numero effettivo o all'esatto elenco, che esagerano l'ammontare dei consumi o commettono ogni altra falsità nei loro conti.

2 - Falsità in scrittura commerciale o bancaria:

Articolo 158: - Chiunque si rende colpevole di falsità scritta in cambiali, cambiali, vaglia cambiari, ricevute e mandati, girate, libri commerciali e in genere in scritture commerciali e bancarie è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani.

Articolo 159: - In tutti i casi espressi in questo comma, chiunque abbia utilizzato o tentato di utilizzare atti falsi sarà punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani.

3 - Falsità in scritture private:

Articolo 160: - Per scritture private si intendono quelle che non sono né autentiche né pubbliche, né commerciali, come i contratti, le obbligazioni, le ricevute e le ricevute trasmesse tra non commercianti, i testamenti, le lettere missive, le carte di famiglia e tutti gli altri scritti.

Articolo 161: - Chiunque, in uno dei modi espressi nell'articolo 155, abbia commesso o tentato di commettere un falso in scrittura privata, commerciale o bancaria, sarà punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 500.000 a 2.000.000 di franchi guineani.

Il colpevole può anche essere condannato al divieto di soggiorno per un massimo di 10 anni e può essere interdetto in tutto o in parte dai diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo massimo di 10 anni.

Comma 4: Falsificazione commessa in taluni documenti amministrativi, lettere di vettura e certificati

Articolo 162: - Chiunque abbia contraffatto, falsificato o alterato permessi, certificati, libretti, carte, bollettini, ricevute, passaporti, lasciapassare o altri documenti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni per stabilire un diritto, un'identità o una qualità, o per concedere un'autorizzazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 200.000 a 5.000.000 di franchi guineani.

Il colpevole può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Il tentativo sarà punito come il reato consumato.

Le stesse sanzioni saranno applicate a chi utilizza uno dei documenti contraffatti, falsificati o alterati.

Articolo 163: - Chiunque rilascerà indebitamente o avrà tentato di ottenere indebitamente uno dei documenti previsti dall'articolo precedente, sia facendo dichiarazioni false, sia assumendo un nome falso o una qualità falsa, sia fornendo informazioni, certificati o attestazioni false, sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Le medesime pene si applicheranno a chiunque si sia avvalso di tale documento, sia ottenuto alle predette condizioni, sia redatto a nome diverso dal proprio.

Il funzionario che consapevolmente rilascia o fa rilasciare uno dei documenti previsti dall'articolo precedente a una persona di cui sa di non averne diritto, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 200.000 a 5.000.000 di franchi guineani, fatte salve le pene più gravi cui può incorrere in applicazione degli articoli 191 e seguenti. Il colpevole può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 164: - Gli albergatori e gli albergatori che consapevolmente iscrivono nei loro registri, sotto falso o presunto nome, le persone che soggiornano presso di loro, o che, in connivenza con loro, hanno ommesso di iscrivere, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 mesi e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Articolo 165: - Chiunque fabbrica una tabella di marcia falsa, o falsifica una tabella di marcia originariamente autentica, o si avvale di una tabella di marcia fabbricata o falsificata sarà punito, vale a dire:

1 - Reclusione non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni, se la lettera di vettura falsa è stata finalizzata solo ad ingannare la vigilanza della pubblica autorità;

2 - Reclusione da almeno un anno e al massimo quattro anni, se l'Erario Pubblico ha pagato al portatore delle spese di viaggio falsificate che non gli erano dovute o che superavano quelle cui avrebbe potuto aver diritto, il tutto comunque superiore a 50.000 franchi guineani;

3 - Reclusione da un minimo di 2 anni a un massimo di 5 anni, se le somme indebitamente percepite dal portatore del foglio ammontano a 50.000 franchi guineani o più.

In questi ultimi due casi, i colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avranno subito la pena.

Articolo 166: - Le sanzioni di cui all'articolo precedente si applicano, secondo le distinzioni ivi stabilite, a chiunque abbia ricevuto dal pubblico ufficiale una lettera di vettura sotto falso nome o abbia fatto uso di una lettera di vettura rilasciata sotto un nome diverso dal proprio.

Articolo 167: - Se il pubblico ufficiale è stato informato dell'assunzione del nome quando ha emesso la lettera di vettura, è punito:

1 - Nel primo caso previsto dall'articolo 165, della reclusione da un minimo di un anno a un massimo di quattro anni;

2 - Nel secondo caso del medesimo articolo, la reclusione da un minimo di 2 anni a un massimo di 5 anni;

3 - Nel terzo caso, la reclusione da 5 a 10 anni.

Nei primi due casi può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e al massimo 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 168: - Chiunque, per riscattare se stesso o liberare altri da qualsiasi pubblico servizio, produce a nome di medico, chirurgo o altro esercente una professione medica o paramedica, un certificato di malattia o infermità, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Articolo 169: - Fuori del caso di corruzione previsto dal successivo articolo 192, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni il medico, il chirurgo, l'odontoiatra o l'ostetrica che, nell'esercizio delle sue funzioni e per favorire taluno, attesta od occulta falsamente l'esistenza di malattie o infermità o di uno stato di gravidanza o fornisce false indicazioni sull'origine di una malattia o infermità o sulla causa della morte.

Il colpevole può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 170: - Chiunque fabbrica, sotto il nome di un pubblico ufficiale o di un pubblico ufficiale, un certificato di buona condotta, di indigenza o di altre circostanze atte a richiamare la benevolenza del Governo o di singoli sulla persona ivi designata, e di procurargli posto, credito o assistenza, è punito con la reclusione da dieci mesi a due anni.

La stessa sanzione sarà applicata:

1 - A chiunque falsifichi un certificato di tale tipo originariamente autentico per appropriarsene a persona diversa da quella a cui era stato originariamente rilasciato;

2 - A chiunque abbia utilizzato il certificato così fabbricato o falsificato.

Se tale certificato è intestato a persona fisica, la realizzazione e l'uso sono puniti con la reclusione da 1 mese a 1 anno.

Articolo 171: - Sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, senza pregiudizio dell'applicazione, ove applicabile, delle pene più severe previste dal presente codice e dalle leggi speciali, chiunque:

1 - Ha consapevolmente stabilito un attestato o un certificato attestante fatti materialmente inesatti;

2 - Avere falsificato o modificato in qualsiasi modo un Attestato o Certificato originariamente sincero;

3 - Ha consapevolmente fatto uso di un certificato o certificato inesatto o falsificato.

La falsità repressa in questo articolo dalla quale possa derivare sia lesione verso terzi, sia pregiudizio verso l'Esercizio, è punita con la reclusione non inferiore a 2 anni e non superiore a 10 anni.

Paragrafo 5: Disposizioni comuni

Articolo 172: - L'uso della falsità è punibile solo quando il suo autore ha usato consapevolmente la cosa falsa.

Articolo 173: - Ai colpevoli sarà pronunciata un'ammenda da 50.000 a 500.000 franchi guineani; tuttavia, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino ad un quarto del profitto illegittimo che la contraffazione avrà procurato o avrebbe dovuto procurare agli autori del reato, ai loro complici o a coloro che si sono avvalsi dell'atto contraffatto.

Comma 6: Frode negli esami e nei concorsi

Art. 174: - Costituisce reato qualsiasi frode commessa in occasione di pubblici esami o concorsi finalizzati all'inserimento in una pubblica amministrazione, al conseguimento di un diploma rilasciato dallo Stato o al conseguimento della patente di guida.

Art. 175: - Chiunque si rende colpevole di tale delitto, in particolare consegnando a terzi o comunicando consapevolmente prima dell'esame o del concorso, ad alcuno degli interessati, il testo o l'oggetto della prova, ovvero avvalendosi di documenti falsi, quali diplomi, certificati, atti di nascita o altro, ovvero sostituendo un terzo al vero candidato, è punito con la reclusione da 1 mese a 3 anni e con la multa da 50.000 a 2.500 .000 franchi guineani, o una sola di queste due sanzioni.

Articolo 176: - Il tentativo sarà punito come il delitto consumato.

SEZIONE II: DELITTI E DELITTI DEL PUBBLICO UFFICIALE IN L'ESERCIZIO DEI DOVERI E ALTRI ATTACCHI ALLA LIBERTA'

Articolo 177: - Costituisce decadenza ogni delitto commesso dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

La confisca per la quale la legge non pronunci pene più gravi è punita con il degrado civico.

Comma 1: Malversazione, malversazione e occultamento di erogazioni pubbliche

Art. 178: - Hanno carattere di fondi pubblici i fondi, le monete, le monete, i titoli fiduciari e, in genere, tutti i titoli o oggetti mobili appartenenti allo Stato, a una Regione amministrativa, a una Prefettura, a qualsiasi ente pubblico o a qualsiasi ente di carattere sociale o di altra natura creato o sovvenzionato da enti pubblici o amministrativi.

Articolo 179: - Chiunque ha sottratto o sottratto o tentato di sottrarre, denaro o effetti sostitutivi, documenti, mandati di pagamento, titoli, atti contenenti o operanti obblighi o scarichi, effetti mobili, derrate alimentari, opere d'arte o qualsiasi oggetto a danno dello Stato, di un ente pubblico, di un ente pubblico, di una società nazionale, di una società ad economia mista soggetta automaticamente al controllo dello Stato, di una persona giuridica del settore privato che beneficia dell'assistenza finanziaria dei pubblici poteri, di un ordine professionale, l'ente privato incaricato dell'espletamento di un pubblico servizio, l'associazione o la fondazione riconosciuta di pubblica utilità, è punito:

- se si tratta di un privato, la reclusione da 3 a 10 anni;

- Se è un agente civile o militare dello Stato o di un ente pubblico, anche non commercialista, persona investita di un pubblico ufficio, pubblico depositario o funzionario pubblico o ministeriale, dirigente o procuratore di qualsiasi genere di enti pubblici, società nazionali, società parastatali automaticamente sottoposte al controllo dello Stato, persone giuridiche di diritto privato beneficiarie di contributi economici di pubblici enti, ordini professionali, enti privati incaricati di svolgere un pubblico servizio, associazioni o fondazioni riconosciute di pubblica utilità, alla reclusione da 5 a 10 anni.

È altresì punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'agente civile o militare dello Stato o di un pubblico ente, commercialista o meno, il titolare di un pubblico incarico, il pubblico depositario e il funzionario pubblico o ministeriale che, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia malversato o malversato o tentato di malversare denaro o monete a danno di privati.

Articolo 180: - Se la restituzione da parte dell'ufficiale colpevole delle somme, dei titoli o dei mobili sottratti è avvenuta o avviene entro il termine di 1 mese dall'apertura del procedimento, la reclusione da 2 a 10 anni sarà sostituita dalla reclusione penale in tempo e la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani.

Articolo 181: - Il privato che ha occultato, dissipato o sottratto fondi pubblici è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani.

In caso di restituzione alle condizioni previste dall'articolo precedente, la reclusione è solo da 1 a 2 anni.

Articolo 182: - La confisca di tutti i beni del condannato sarà obbligatoriamente pronunciata quando le somme o gli oggetti distratti o sottratti non siano stati rimborsati o integralmente restituiti al momento del giudizio.

Articolo 183: - Le attenuanti e il beneficio della grazia possono essere concessi a tutti coloro, dipendenti pubblici o privati, che hanno restituito i beni sottratti entro il termine di cui all'articolo 180.

Articolo 184: - Restano comunque applicabili tutte le altre disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie, al divieto di soggiorno e alla privazione dei diritti.

Comma 2: Appropriazione indebita e soppressione di titoli da parte dei pubblici depositari

Articolo 185: - Qualsiasi funzionario pubblico, giudice o pubblico ufficiale che abbia deliberatamente distrutto, soppresso o sottratto atti e titoli di cui era depositario in tale veste, o che gli sarebbero stati dati o comunicati a motivo delle sue funzioni, sarà punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani.

Alla stessa pena soggiaceranno tutti gli agenti, dipendenti o impiegati, sia dello Stato che dei pubblici fiduciari, che si rendessero colpevoli delle medesime sottrazioni.

Paragrafo 3: Appropriazione indebita

Articolo 186: - La commozione è il fatto per un pubblico ufficiale di riscuotere o ricevere somme che sapeva non essere dovute dalla persona o dalle persone che gliele versavano.

Articolo 187: - Tutti i dipendenti pubblici o pubblici ufficiali, tutti gli esattori di tasse, contributi o fondi pubblici, loro impiegati o incaricati, che abbiano ricevuto, preteso o ordinato di riscuotere per dazi, tasse, tasse, contributi o fondi o per stipendio o stipendio quanto sapevano non dovuto o eccedente il dovuto, saranno puniti:

1 - I dipendenti pubblici, i pubblici ufficiali o gli esattori delle tasse, con la reclusione da 1 a 5 anni, ed i loro impiegati o inservienti con la reclusione da 1 a 3 anni.

Verrà sempre inflitta una multa da 50.000 a 2.000.000 di franchi guineani.

Il condannato può essere interdetto, per un massimo di 7 anni dalla scadenza della pena, dai diritti di cui all'articolo 37 del presente codice.

2 - Le disposizioni che precedono si applicano agli Cancellieri e agli Ufficiali Ministeriali quando l'atto sia stato commesso in occasione delle entrate di cui sono responsabili per legge;

3 - Saranno puniti con le medesime pene tutti i titolari di pubblici poteri che dispongano conferimenti diversi da quelli autorizzati dalla legge, ogni funzionario, agente o impiegato che ne istituisca i ruoli o li riscuota;

4 - Le medesime pene si applicheranno ai titolari di pubblici poteri che, in qualunque forma ea qualunque titolo, abbiano concesso, senza autorizzazione di legge, esenzioni o esenzioni da dazi, tasse o tributi pubblici, ovvero abbiano effettuato gratuitamente consegne di prodotti da stabilimenti dello Stato.

I beneficiari la cui malafede sarà accertata saranno puniti come complici.

Paragrafo 4: Interferenza di funzionari negli affari o nel commercio incompatibile con il loro status e vantaggi illegittimi

1 - Interferenza di funzionari in affari o commerci incompatibili con la loro posizione:

Articolo 188: - Lo status di dipendente pubblico, di dipendente impiegato a tempo indeterminato in un ente pubblico è incompatibile con l'esercizio della professione di commerciante.

Articolo 189: - Le violazioni dei divieti di cui sopra sono punite con la reclusione da 1 a 6 mesi, aumentata a 1 anno in caso di recidiva.

2 - Vantaggi illegittimi:

Art. 190: - Qualsiasi funzionario pubblico, qualunque pubblico ufficiale, qualunque agente del Governo che, apertamente, o con atto simulato, o per interposizione di persone, avrà preso o ricevuto un interesse qualunque negli atti, nelle aggiudicazioni, nelle società o nei governati di cui ha o aveva, all'atto dell'atto, in tutto o in parte, l'amministrazione o la vigilanza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

sanzione pecuniaria che non può superare un quarto dei rimborsi e delle indennità né essere inferiore a un dodicesimo.

Sarà inoltre dichiarato incapace di esercitare qualsiasi funzione pubblica.

Questa disposizione è applicabile a qualsiasi funzionario o agente del governo che abbia preso qualsiasi interesse in un caso per il quale era responsabile dell'ordine di pagamento o della liquidazione.

Sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 200.000 a 2.000.000 di franchi guineani, qualsiasi funzionario che, direttamente o indirettamente, prende o riceve qualsiasi interesse:

- 1 - Negli atti, aste o regolamenti di cui aveva, all'atto dell'atto, in tutto o in parte, la vigilanza, il controllo o l'amministrazione;
- 2 - Nelle società private, parastatali o a partecipazione finanziaria dello Stato, sottoposte alla sua vigilanza o al suo controllo;
- 3 - Nei mercati o nei contratti stipulati a nome dello Stato, con una delle società di cui al comma precedente;
- 4) - In una materia per la quale a lui spettava ordinare il pagamento o effettuare la liquidazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli ex dipendenti pubblici che, entro 2 anni dalla cessazione delle loro funzioni, a seguito di dimissioni, licenziamento, congedo, quiescenza o cassa integrazione o per qualsiasi altra causa, assumano qualsiasi interesse negli atti, operazioni o imprese di cui sopra, precedentemente sottoposti alla loro vigilanza, controllo, amministrazione o di cui erano tenuti al pagamento o alla liquidazione.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando i beni sono acquisiti dall'autore, per devoluzione ereditaria.

Sono considerati complici i dirigenti di società, enti o società.

Alle medesime sanzioni saranno soggetti i gestori delle concessioni, società o enti, ritenuti complici.

Paragrafo 5: Corruzione

Articolo 191: - La corruzione è un reato cosiddetto passivo quando consegue dal fatto di essere corrotto da parte di una persona, e attiva quando consegue dal fatto di corrompere.

1 - Corruzione passiva:

Articolo 192: - È punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa doppia del valore delle promesse pattuite o delle cose ricevute o richieste senza che detta multa sia inferiore a 100.000 franchi guineani, chiunque abbia sollecitato o approvato offerte o promesse, sollecitato o ricevuto doni o doni per:

1 - Essere munito di mandato elettivo, pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo o giudiziario, militare o assimilato, agente o impiegato di una pubblica amministrazione o cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, a compiere o non compiere un atto delle sue funzioni o del suo impiego, equo o no, ma non retribuito;

2 - Essere arbitro o perito nominato dal Tribunale o dalle parti, pronunciando o dando parere favorevole o sfavorevole ad una parte;

3 - Essere Medico, Chirurgo, Odontoiatra, Ostetrica, attestare od occultare falsamente l'esistenza di malattie o infermità o uno stato di gravidanza o fornire informazioni false sull'origine di una malattia o infermità o sulla causa del decesso.

Articolo 193: È punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani, o con una sola di queste due pene, qualsiasi impiegato, dipendente o agente, subordinato o remunerato sotto qualsiasi forma, che, direttamente o tramite un intermediario, ha, all'insaputa e senza il consenso del suo datore di lavoro, sollecitato o approvato offerte o promesse, o sollecitato o ricevuto doni, doni, commissioni, sconti o premi per il compimento o l'astensione dal compimento di un atto di lavoro subordinato.

Se le offerte, le promesse, le donazioni o le sollecitazioni tendevano a compiere o ad astenersi da un atto che, pur estraneo alle attribuzioni personali del corrotto, era o sarebbe stato facilitato dalla sua funzione o dal servizio da lui prestato, la pena è, nel caso del comma 1 del primo comma dell'articolo 192, della reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani e nel caso del comma 2 comma 1, reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

2 - Corruzione attiva:

Articolo 194: - Chiunque, per ottenere o l'esecuzione o l'astensione da un atto o uno dei favori o uno dei vantaggi previsti dagli articoli 192 e 193, ha fatto uso di atti di violenza o di minaccia, di promesse, di offerte, di doni o di doni o ha ceduto a sollecitazioni tendenti alla corruzione, anche se non ne ha preso l'iniziativa, è punito, anche senza che la coercizione o la corruzione abbia prodotto il suo effetto, con le stesse pene previste nei predetti articoli contro il persona corrotta.

Paragrafo 6: Traffico d'influenza

Articolo 195: - Chiunque ha sollecitato o approvato offerte o promesse, sollecitato o ricevuto doni o doni per ottenere o tentare di ottenere decorazioni, medaglie, distinzioni o premi, posti, funzioni o incarichi o comunque favori concessi dalla pubblica autorità, contratti, società o altre utilità derivanti da trattati conclusi con la pubblica autorità è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa prevista dal primo comma dell'articolo 192. generale, una decisione favorevole di tale Autorità o Amministrazione e avrà quindi abusato di un'influenza reale o presunta.

Tuttavia, quando il colpevole è uno dei soggetti indicati nel primo comma del primo comma dell'articolo 192 e ha abusato dell'influenza reale o presunta conferitagli dal suo mandato o dalla sua qualità, la pena è della reclusione da 2 a 10 anni.

Paragrafo 7: Disposizioni comuni

Articolo 196: - Nel caso in cui la corruzione o lo spaccio di influenze abbia per oggetto un reato che comporti una pena superiore a quella della reclusione, questa pena maggiore sarà applicata ai colpevoli.

Nei casi previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 192 e dal comma 2 dell'articolo 193 il colpevole, se funzionario, è punito anche con la destituzione.

Nei casi previsti dai 4 articoli che precedono, ai colpevoli potranno inoltre essere interdetti i diritti di cui all'articolo 37 per almeno 5 anni e 10 anni al massimo a partire dal giorno in cui avranno subito la loro pena.

Non ci sarà mai restituzione al corruttore delle cose da lui consegnate o del loro valore; saranno confiscati a beneficio del Tesoro Pubblico

Articolo 197: - Se si tratta di un giudice che pronuncia in materia penale o di un giurato che si è lasciato corrompere, sia a favore che a danno dell'imputato, è punito con la reclusione penale a tempo debito, oltre alla multa disposta dall'articolo 192.

Comma 8: Abuso di autorità, diniego di giustizia, violazione di domicilio e corrispondenza

Articolo 198: - Quando un funzionario o un pubblico ufficiale, un agente o un funzionario del Governo o della Polizia, esecutore di mandati di giustizia o di sentenze, un Comandante in capo o per ordine della pubblica forza avrà usato o fatto usare senza legittimo motivo violenza contro persone nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito secondo la natura e la gravità di tale violenza, e con l'innalzamento della pena secondo la norma stabilita dal successivo articolo 208.

Articolo 199: - Qualsiasi pubblico ufficiale, agente o funzionario del Governo, di qualsiasi stato e grado, che avrà richiesto o ordinato, fatto richiedere o ordinare l'azione o l'uso della forza pubblica contro l'esecuzione di una legge o contro la riscossione di un contributo legale, o contro l'esecuzione sia di un ordine o di una multa di giustizia, sia di qualsiasi altro ordine emanato dalla legittima autorità, è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 100.000 a 500 .000 franchi guineani.

Se a questa richiesta o a questo ordine è seguita la sua efficacia, la pena è di 10 anni di reclusione e una multa di 1.000.000 di franchi guineani.

Articolo 200: - Le sanzioni di cui ai due commi dell'articolo 199 cessano di essere applicabili ai dipendenti pubblici o ai funzionari che hanno agito per ordine dei loro superiori, solo nella misura in cui tale ordine sia stato da loro dato per scopi di loro competenza e sui quali era loro dovuta l'obbedienza gerarchica. In questo caso, le sanzioni di cui sopra saranno applicate solo ai Superiori che per primi hanno dato quest'ordine.

Articolo 201: - Se, per effetto dei predetti ordini o requisizioni, si verificano altri delitti punibili con pene più gravi di quelle di cui all'articolo 199, queste sanzioni più severe si applicano ai funzionari, agli agenti o agli impiegati colpevoli di aver dato i detti ordini o effettuato le dette richieste.

Articolo 202: - Qualsiasi giudice o tribunale, qualsiasi agente amministrativo o autorità amministrativa che, con qualsiasi pretesto, anche il silenzio o l'oscurità della legge, avrà negato di rendere la giustizia che deve alle parti dopo essere stato invitato a farlo, e che avrà perseverato nel suo diniego dopo l'avvertimento o l'ingiunzione dei suoi superiori, può essere perseguito e sarà punito con una multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani e il divieto di esercizio delle pubbliche funzioni da 5 a 20 anni.

Articolo 203: - Qualsiasi funzionario pubblico, qualsiasi funzionario ministeriale o di polizia, qualsiasi comandante o agente della forza pubblica, che, agendo in tale qualità, sarà introdotto nella residenza di un cittadino contro la volontà di questo, fuori dai casi previsti dalla legge e senza le formalità da essa prescritte, sarà punito con la reclusione da 16 giorni a 1 anno e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani, senza pregiudizio dell'applicazione del primo comma articolo 128 comma 1 .

Chiunque si introduca mediante minaccia o violenza nel domicilio o nella residenza di un cittadino contro la sua espressa volontà è punito con la reclusione da 16 giorni a 3 mesi e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Le sanzioni previste dai commi precedenti sono raddoppiate quando:

1 - Il reato si compie di notte;

2 - E' effettuato con violenza, minaccia o aggressione;

3 - L'autore è portatore di un'arma visibile o occulta o usa un nome falso, un titolo falso o un ordine falso della legittima autorità;

4 - Il reato è commesso da un gruppo di due o più persone.

L'azione penale può essere esercitata solo a querela della vittima.

Articolo 204: - Ogni soppressione, ogni apertura di lettere affidate alle Poste, commesse o agevolate da un funzionario pubblico o da un agente del Governo o dell'Amministrazione postale sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 5 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani.

Il colpevole sarà inoltre interdetto da qualsiasi funzione pubblica o impiego per almeno 5 anni e al massimo 10 anni.

Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, ogni cancellazione, ogni apertura di corrispondenza indirizzata a terzi effettuata in malafede, sarà punita con la reclusione da 16 giorni a 1 anno e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani o una sola di queste due pene.

Comma 9: Reati in materia di conservazione dello stato civile

Articolo 205: - Sarà punito con la reclusione da 1 a 3 mesi e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, il cancelliere che:

1 - Avrà trascritto un atto di stato civile su semplice foglio sciolto;

2 - Non avrà assicurato l'esistenza del consenso del padre, della madre o di altre persone quando la legge lo prescrive per la validità del matrimonio;

3 - Avrà ricevuto, prima del termine prescritto dal codice civile, l'atto di matrimonio di una donna già sposata.

Le predette sanzioni si applicano anche se non è stata chiesta o coperta la nullità degli atti di stato civile, il tutto ferme restando le sanzioni più elevate previste in caso di concorso e fatte salve anche le altre disposizioni penali del codice civile.

Comma 10: Esercizio dei pubblici poteri illegittimamente anticipato o prolungato

Articolo 206: - Qualsiasi pubblico ufficiale entrato in malafede nell'esercizio delle sue funzioni prima di aver prestato giuramento professionale può essere perseguito e punito con un'ammenda da 50.000 a 100.000 franchi guineani.

Articolo 207: - Qualsiasi pubblico ufficiale licenziato, destituito, sospeso o interdetto dalla legge che, dopo averne avuto conoscenza ufficiale, avrà continuato l'esercizio delle sue funzioni o che, essendo elettivo o temporaneo, le avrà esercitate dopo essere stato

sostituito, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Gli sarà altresì interdetto dall'esercizio di qualsiasi funzione pubblica per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena, ferme restando le pene più severe comminate a carico degli ufficiali o comandanti militari dall'articolo 90 del presente codice.

Paragrafo 11: Disposizioni speciali

Art. 208: - Salvo il caso in cui la legge disciplini specificatamente le pene incorse per delitti o delitti commessi da dipendenti pubblici o pubblici ufficiali, coloro che hanno concorso ad altri delitti o delitti di cui avevano la responsabilità di vigilare o reprimere sono puniti come segue:

- 1 - Se si tratta di reato di polizia penitenziaria, la pena sarà doppia di quella connessa alla tipologia di reato;
- 2 - Se si tratta di reato, saranno condannati nel massimo della pena prevista per ogni altro colpevole.

SEZIONE III: ESERCIZIO DEL CULTO

Paragrafo 1: Ostacolo al libero esercizio del culto

Articolo 209: - È punito con la reclusione da 1 a 3 mesi e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, chiunque, con aggressione o minaccia, abbia costretto o impedito a una o più persone di esercitare una delle forme di culto autorizzate, di assistere all'esercizio di tale culto, di celebrare determinate feste, di osservare determinati giorni di riposo e, di conseguenza, di aprire o chiudere officine, negozi o magazzini e di svolgere o abbandonare determinati lavori.

Articolo 210: - Sarà punito con la reclusione da 2 a 6 mesi e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani coloro che hanno impedito, ritardato o interrotto l'esercizio del culto per turbative o disordini causati nel luogo destinato o utilizzato all'epoca dei fatti per l'esercizio del culto.

Articolo 211: - Sarà punito con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani chiunque abbia, in qualunque modo, profanato:

- 1 - Luoghi destinati o utilizzati all'epoca degli eventi per l'esercizio del culto;
- 2 - Oggetti di culto, nei luoghi sopra indicati.

Articolo 212: - Chiunque abbia insultato il ministro di una religione nell'esercizio delle sue funzioni sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani.

Chiunque colpisca il ministro di una religione nell'esercizio delle sue funzioni sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani.

Articolo 213: - Sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani chiunque provochi o tenti di provocare atti di intolleranza tra persone di diverse religioni o sette religiose.

Paragrafo 2: ciarlataneria

Articolo 214: - Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani o con una sola di queste due pene, chiunque abbia partecipato ad un'operazione economica avente per oggetto l'acquisto o la vendita di ossa od organi umani o abbia compiuto pratiche irrazionali suscettibili di turbare l'ordine pubblico.

Comma 3: Disturbi causati all'ordine pubblico dai ministri del culto, nell'esercizio del loro ministero

Articolo 215: - Saranno puniti con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, i ministri del culto o le autorità religiose che pronunciano nell'esercizio del loro ministero e in assemblea pubblica un discorso contenente osservazioni suscettibili di turbare l'ordine pubblico.

Articolo 216: - Se il discorso contiene un incitamento diretto alla disobbedienza alle leggi o ad altri atti della pubblica autorità, o se tende a sollevare o armare una parte dei cittadini contro gli altri, il ministro del culto o l'autorità religiosa che lo avrà pronunciato sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani, se alla provocazione non è seguito alcun effetto.

La reclusione è da 5 a 10 anni se ha dato luogo a disobbedienza diversa da quella che sarebbe degenerata in sedizione o rivolta.

Articolo 217: - Quando la provocazione è stata seguita da una sedizione o rivolta, la cui natura provocherà contro uno o più colpevoli una pena maggiore di quella della reclusione da 5 a 10 anni, questa pena, qualunque essa sia, sarà applicata al ministro o all'autorità colpevole della provocazione.

Articolo 218: - Qualsiasi scritto contenente istruzioni, in qualsiasi forma, con cui un ministro del culto o un'autorità religiosa avrà criticato o censurato qualsiasi atto della pubblica autorità suscettibile di turbare l'ordine pubblico, comporterà una pena detentiva da 2 a 5 anni contro il ministro del culto o l'autorità religiosa che lo avrà pubblicato.

Articolo 219: - Se lo scritto di cui all'articolo precedente contiene una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o ad altri atti della pubblica autorità, ovvero se tende ad aizzare o ad armare una parte dei cittadini contro gli altri, il ministro del culto o l'autorità religiosa che lo avrà pubblicato, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Articolo 220: - Quando alla provocazione contenuta nello scritto sia seguita una sedizione o una rivolta, la cui natura comporti per uno o più dei colpevoli una pena superiore a quella della reclusione da 5 a 10 anni, tale pena, qualunque essa sia, sarà applicata al ministro del culto o all'autorità religiosa colpevole della provocazione.

SEZIONE IV: RESISTENZA, DISOBEDIENZA E ALTRI FALLIMENTI VERSO LA PUBBLICA AUTORITA'

Paragrafo 1: Ribellione

Articolo 221: - La ribellione è il fatto di opporsi violentemente all'esecuzione delle leggi o degli atti degli agenti della pubblica autorità.

La mera disobbedienza e la resistenza passiva sono punibili solo in forza di espresse disposizioni di legge.

Art. 222: - È qualificato come delitto o delitto di ribellione ogni aggressione, ogni resistenza con violenza e aggressione o minaccia nei confronti di ufficiali ministeriali, guardie forestali, forze pubbliche, funzionari preposti alla riscossione di tributi e contributi, portatori di vincolo, doganieri, curatori, ufficiali o agenti di polizia amministrativa o giudiziaria, che agiscano per l'esecuzione di leggi, ordini od ordini della pubblica autorità, mandati o sentenze giudiziarie.

Articolo 223: - Se la ribellione è stata commessa da più di tre persone, i colpevoli saranno puniti con la reclusione da 2 a 5 anni.

I colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 37 per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni.

Articolo 224: - Se la ribellione è stata commessa da meno di tre persone, i colpevoli saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Articolo 225: - Coloro che saranno sorpresi a portare armi saranno passibili del doppio delle pene previste dagli articoli 223 e 224.

Articolo 226: - In caso di ribellione con banda o folla, l'articolo 103 del presente Codice si applica ai ribelli senza funzioni o impieghi nella banda, che si saranno ritirati al primo avviso della pubblica autorità, o anche da allora, se saranno stati sequestrati solo fuori del luogo della ribellione e senza ulteriore resistenza e senz'armi.

Articolo 227: - Gli autori di delitti e delitti commessi durante o in occasione di una ribellione, saranno puniti con le pene pronunciate contro ciascuno di questi delitti, se sono più forti di quelle della ribellione.

Art. 228: - Saranno punite come adunanze di ribelli quelle che si saranno formate, con o senza armi, e accompagnate da violenza o minaccia contro l'Autorità amministrativa, gli Ufficiali e gli Agenti di polizia o contro la forza pubblica:

1 - Da lavoratori o lavoratori a giornata in pubblici esercizi, aziende pubbliche o private;

2 - Da soggetti ricoverati in ospedale;

3 - Da detenuti, imputati, imputati o condannati.

Articolo 229: - La pena applicata per ribellione ai detenuti accusati, imputati o condannati in relazione ad altri delitti o delitti, sarà loro subita, e cioè:

1 - Per coloro che, a causa dei delitti o delitti che ne hanno causato la detenzione, sono o sarebbero condannati a pena né capitale né vita, subito dopo la scadenza di questa pena;

2 - Per gli altri, subito dopo il giudizio o il giudizio di ultima istanza che li avrà assolti, scarcerati, rimandati indietro o assolti dal fatto per il quale erano detenuti.

Articolo 230: - I capi di una ribellione e coloro che l'hanno provocata possono anche essere condannati all'interdizione di soggiorno per un periodo da 2 a 10 anni e alla privazione dei diritti di cui all'articolo 37.

Comma 2: Insulti e violenze contro gli agenti dell'autorità e delle forze dell'ordine

Articolo 231: - Si qualifica come disprezzo tutto ciò che, in qualsiasi modo, può ferire o offendere la persona a cui è rivolto.

Articolo 232: - Chiunque, sia con discorsi, grida o minacce pronunciate in riunioni o luoghi pubblici, sia con scritti, stampati venduti o distribuiti, offerti in vendita o esposti in riunioni o luoghi pubblici, o anche con cartelli o manifesti esposti allo sguardo del pubblico, avrà offeso la persona del Capo dello Stato, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 200.000 a 2.000 .000 guineani franchi, o una sola di queste due pene.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei Capi di Stato stranieri in visita nella Repubblica di Guinea.

L'insulto commesso pubblicamente contro Ambasciatori, Inviati, Incaricati d'affari o altri Agenti diplomatici accreditati presso il Governo della Repubblica sarà punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Articolo 233: - Chiunque, anche senz'armi e senza che ne derivi lesioni, colpisce la persona del Presidente dell'Assemblea Nazionale, del Primo Presidente della Corte Suprema o del Presidente del Consiglio Economico e Sociale nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di questo esercizio, o commette qualsiasi altra violenza o aggressione contro di lui nelle stesse circostanze, sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani s.

Se la vittima è un membro di questa Assemblea, di questo Consiglio o di questa Corte o un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario diverso da quelli di cui al comma precedente, un giurato o un perito, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Il giudice può, inoltre, in aggiunta e in ogni caso, privare il condannato in tutto o in parte dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice.

Articolo 234: - Sarà punito con la reclusione da 1 mese a 2 anni e con la multa da 200.000 a 2.000.000 di franchi guineani chiunque insulti il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Primo Presidente della Corte Suprema o il Presidente del Consiglio Economico e Sociale.

È punito con la reclusione da 15 giorni a 2 anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani chiunque insulti nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di questo esercizio, un membro del governo, un deputato, un membro del Consiglio economico e sociale o un magistrato della Corte suprema.

Articolo 235: - L'oltraggio fatto per iscritto, parola, gesti, minacce o invio di qualsiasi oggetto con la stessa intenzione e rivolto a un magistrato o a un giurato nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da 1 a 6 mesi.

Se l'oltraggio è avvenuto all'udienza di un Tribunale o di un Tribunale, è punito con la reclusione da 1 mese a 2 anni.

Quando uno o più Magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario, quando uno o più Giurati abbiano ricevuto, nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di questo esercizio, qualsiasi ingiuria con parole, con scritti o disegni non resi pubblici tendenti, in questi vari casi, ad accusarne l'onore o la delicatezza, colui che avrà rivolto loro tale ingiuria sarà punito con la reclusione da 1 mese a 2 anni.

Se l'oltraggio verbale è avvenuto in udienza davanti a un Tribunale oa un Tribunale, la reclusione è da 2 a 5 anni.

Articolo 236: - L'oltraggio compiuto con parole, gesti, minacce, scritti o disegni non resi pubblici, o con l'invio di qualsiasi oggetto con la stessa intenzione, e nei confronti di qualsiasi funzionario ministeriale o agente depositario della forza pubblica o di qualsiasi cittadino incaricato di un ministero di servizio pubblico, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito con la reclusione da 1 a 3 mesi e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o una sola di queste due sanzioni.

Articolo 237: - L'oltraggio di cui all'articolo precedente, quando è diretto contro un Comandante della forza pubblica, sarà punito con la reclusione da 1 a 6 mesi e potrà anche essere punito con un'ammenda da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Articolo 238: - Chiunque abbia cercato pubblicamente, con atti, parole o scritti, di screditare un atto o una decisione giudiziaria, in condizioni tali da minare l'autorità della giustizia o la sua indipendenza, sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene.

La Corte può, inoltre, ordinare che la sua decisione sia affissa e pubblicata alle condizioni da essa stabilite a spese del condannato, senza che tali spese superino la sanzione massima prevista sopra.

Le precedenti disposizioni non possono in alcun modo essere applicate ai commenti puramente tecnici, né agli atti, alle parole o agli scritti tendenti a rivedere una condanna.

Quando il reato è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblica diffusione, si applicano le disposizioni dell'articolo 89 della legge L/91/005/CTRN del 23 dicembre 1991 relativo alla libertà di stampa.

Articolo 239: - E' punito con le pene previste dall'articolo 238 chi ha pubblicato, prima dell'intervento del provvedimento giudiziale definitivo, commenti tendenti ad esercitare pressioni sulle dichiarazioni dei testimoni o sulla decisione dei tribunali di istruzione o di giudizio.

Si applicano altresì le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 238.

Articolo 240: - E' punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque, anche senz'arma e senza che ne derivi alcuna lesione, colpisce la persona di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o in occasione di tale esercizio, o commette qualsiasi altra violenza o aggressione nei suoi confronti nelle stesse circostanze.

Il massimo di questa pena sarà sempre pronunciato se l'aggressione è avvenuta all'udienza di un Tribunale o di un Tribunale.

Il colpevole può, inoltre, in entrambi i casi, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena e con l'interdizione dal soggiorno.

Articolo 241: - Le violenze o le aggressioni di cui all'articolo 240, dirette contro un funzionario ministeriale, un pubblico ufficiale o un cittadino incaricato di un pubblico servizio, se avvenute durante l'esercizio della sua

ministero o in questa occasione, è punito con la reclusione da un minimo di 1 mese a un massimo di 3 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani.

Articolo 242: - Se la violenza esercitata contro gli ufficiali e gli agenti designati negli articoli 240 e 241 è stata causa di spargimento di sangue, ferite o malattie, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

Se la morte è sopravvenuta entro quaranta giorni, il colpevole sarà punito con l'ergastolo.

Nel caso in cui tale violenza non abbia provocato spargimento di sangue, lesioni o malattia, i colpi saranno puniti con la reclusione da 5 a 10 anni, se eseguiti con premeditazione o agguato.

Se i colpi o le lesioni sono stati inferti ad uno degli ufficiali o agenti designati negli articoli 240 e 241 nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle loro funzioni con l'intenzione di cagionare la morte, il colpevole è punito con la morte.

Paragrafo 3: Rifiuto di un servizio legalmente dovuto

Articolo 243: - Il Comandante, l'Ufficiale o il Sottufficiale della forza pubblica che, dopo esservi stato legalmente obbligato dall'autorità amministrativa o giudiziaria, avrà rifiutato o si sarà astenuto dal far agire la forza ai suoi ordini, sarà punito con la dimissione e con la reclusione da 1 a 2 anni, o con una sola di queste due pene.

Articolo 244: - I testimoni ei giurati che hanno addotto una scusa riconosciuta falsa saranno condannati, oltre alle multe pronunciate per l'omessa comparizione, alla reclusione da 1 a 3 mesi.

Paragrafo 4: Dell'evasione dei detenuti

Art. 245: - Qualora si proceda all'evasione di detenuti, gli Ufficiali giudiziari, i Comandanti in capo o agli ordini, sia della Gendarmeria, sia delle Forze armate che prestano servizio di scorta o che forniscono i posti, i portieri, le guardie, i carcerieri e tutti gli altri addetti alla condotta, al trasporto o alla custodia dei detenuti, sono puniti come previsto dagli articoli seguenti.

Articolo 246: - Se l'evasione è dovuta alla negligenza delle guardie o alla condotta del detenuto, la pena da loro sostenuta sarà da 2 mesi a 2 anni di reclusione.

In caso di connivenza, la pena prevista sarà la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani; inoltre, il colpevole può essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni.

Articolo 247: - Coloro che, pur non essendo responsabili della custodia o della condotta del detenuto, avranno procurato, facilitato o tentato di procurare o facilitare la sua evasione o fuga, una volta che l'evasione sia stata effettuata, sarà punito con la reclusione da 1 mese a 2 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Articolo 248: - Se l'evasione è avvenuta o è stata tentata con la violenza o con violazione del carcere, coloro che l'hanno favorita fornendo strumenti specifici dell'operazione sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani, il tutto senza pregiudizio delle pene più elevate previste dagli articoli precedenti.

I colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 37 per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avranno subito la pena.

Articolo 249: - Quando i terzi che hanno procurato o agevolato l'evasione vi sono riusciti corrompendo le guardie o carcerieri o in connivenza con essi, saranno puniti con le stesse pene dei predetti carcerieri.

Articolo 250: - Se l'evasione con danneggiamento o violenza è stata favorita dalla trasmissione di armi, le guardie e gli autisti che vi avranno partecipato sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e, obbligatoriamente, con la privazione definitiva di tutti i diritti di cui all'articolo 37.

Articolo 251: - Tutti coloro che hanno partecipato all'evasione di un detenuto saranno condannati in solido, a titolo di risarcimento danni, per tutto ciò che la parte civile del detenuto avrebbe avuto diritto di ottenere contro di lui.

Art. 252: - I detenuti evasi o che hanno tentato di evadere, con effrazione o con la violenza, sono puniti, per questo solo fatto, con la reclusione non inferiore a 6 mesi, aumentabili fino a una pena pari a quella per la quale sono stati detenuti o, se detenuti preventivamente, a quella prevista dalla legge per l'imputazione che ne ha motivato la detenzione, senza che essa possa, nell'uno o nell'altro caso, superare i 10 anni di reclusione, fermo restando il sanzioni più pesanti che avrebbero potuto subire per altri crimini o delitti che potrebbero aver commesso nella loro violenza.

Subiranno questa pena subito dopo la scadenza di quanto avranno sostenuto per il delitto o delitto per il quale sono stati detenuti o subito dopo il giudizio o la sentenza che li avrà assolti, assolti o restituiti assolti da detto delitto o delitto.

Sarà punito con la stessa pena, che sarà sofferta nelle stesse condizioni, il detenuto trasferito in un istituto sanitario o ospedaliero e che, con qualsiasi mezzo, sarà evaso o avrà tentato di evadere.

Sarà punito con la stessa pena, che sarà sofferta nelle stesse condizioni, il condannato che sia evaso o abbia tentato di evadere mentre era impiegato fuori di un istituto penale, o che fosse sottoposto al regime di semilibertà, o che beneficiasse di un permesso di uscire da un istituto penale.

Articolo 253: - Le pene sopra stabilite nei confronti degli autisti o delle guardie, solo in caso di negligenza, cesseranno quando gli evasi saranno ripresi o rappresentati, purché entro quattro mesi dall'evasione e che non siano arrestati per altri delitti o delitti commessi successivamente.

Non sarà perseguito alcun procedimento nei confronti di coloro che abbiano tentato di procurare o facilitare una fuga se, prima che questa sia compiuta, abbiano informato l'autorità amministrativa o giudiziaria del progetto e rivelato loro gli autori.

Articolo 254: - Ferma restando l'applicazione, ove applicabile, delle pene più severe previste dagli articoli precedenti, è punito con la reclusione da 1 a 6 mesi chiunque, in condizioni irregolari, consegna o invia o tenta di dare o inviare a un detenuto, in qualsiasi luogo, somme di denaro, corrispondenza o qualsiasi oggetto.

Con le medesime pene sarà punita l'uscita irregolare o tentata uscita di somme di denaro, di corrispondenza o di qualsiasi oggetto.

Gli atti di cui ai due commi precedenti si considerano compiuti in condizioni irregolari se commessi in violazione di un regolamento emanato dalla Direzione dell'amministrazione penitenziaria o dalla stessa approvato.

Se il colpevole è uno dei soggetti designati dall'articolo 245 o persona autorizzata dalle sue funzioni a rivolgersi a qualunque titolo ai detenuti, la pena nei suoi confronti è della reclusione da sei mesi a due anni.

Comma 5: Rottura dei sigilli e rimozione degli oggetti dai pubblici archivi

Articolo 255: - Quando i sigilli apposti, sia per ordine del Governo, sia per decisione della Giustizia resa in qualsivoglia materia, siano stati infranti, le guardie saranno punite, per semplice negligenza, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Articolo 256: - Chiunque abbia intenzionalmente rotto o tentato di rompere i sigilli apposti o partecipato alla rottura dei sigilli o al tentativo di rompere i sigilli, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Se è il tutore stesso che ha rotto i sigilli o ha partecipato alla rottura dei sigilli, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

Può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà scontato la pena.

Articolo 257: - Nei casi previsti dall'articolo precedente, il colpevole sarà condannato ad una multa da 50.000 a 250.000 franchi guineani.

Articolo 258: - Sarà assimilata alla rottura dei sigilli e passibile delle medesime pene la sottrazione di oggetti che figurano nel verbale di apposizione dei sigilli.

Articolo 259: - Qualsiasi furto commesso mediante rottura di sigilli sarà punito come furto commesso mediante violazione con scasso.

Articolo 260: - Chiunque intenzionalmente brucia o distrugge registri, verbali o atti originali di pubblica autorità, titoli, biglietti, cambiali ed altri strumenti commerciali o bancari.

Chiunque consapevolmente distrugge, asporta, occulta o altera un atto pubblico o privato atto a facilitare l'accertamento di reati e illeciti, l'individuazione di prove o la punizione del loro autore, è punito, salve le più gravi pene previste dalla legge, come segue:

1 - Se gli atti distrutti sono atti di pubblica autorità o effetti commerciali o bancari, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni;

2 - Se si tratta di qualsiasi altro documento, il colpevole sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 500.000 a 1.000.000 di franchi guineani;

3 - Se il reato è fatto del depositario stesso, questi è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Il tentato delitto sarà punito come il delitto stesso.

Art. 261: - Se sono stati commessi con violenza contro la persona la rottura di sigilli, la sottrazione, la sottrazione o la distruzione di atti, la pena è della reclusione da 5 a 10 anni, salve, se necessario, pene più severe, secondo la natura degli altri delitti che ad essa sarebbero annessi.

Comma 6: usurpazione di titoli o funzioni

Articolo 262: - Chiunque, senza titolo, interferisce in funzioni pubbliche, civili o militari, o atti di una di queste funzioni, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni, salva la pena del falso se l'atto ha il carattere di tale reato.

Articolo 263: - Chiunque indossi pubblicamente un costume, un'uniforme o una decorazione che non gli appartengono, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani.

Sarà punito con le medesime pene chi, senza averne i prescritti requisiti, si è avvalso o ha esercitato una professione legalmente regolamentata, sia diplomata

funzionario, sia di una qualità le cui condizioni sono state concesse dall'Autorità, sia di una capacità il cui conferimento è stato confermato da un atto della pubblica autorità.

Sarà punito con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani chiunque, senza diritto e al fine di attribuire una distinzione onoraria, abbia pubblicamente assunto un titolo, cambiato, alterato o modificato il nome assegnatogli dagli atti di stato civile.

La Corte ordina la menzione della sentenza in margine agli atti autentici o di stato civile nei quali il titolo sia stato indebitamente assunto e il nome alterato.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il tribunale può disporre l'inserimento integrale o per estratto della sentenza nei giornali da esso designati; tutto a spese dei condannati.

Articolo 264: - È punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani chiunque indossi pubblicamente un costume che presenti una somiglianza tale da provocare un malinteso nella mente del pubblico con l'uniforme di un corpo dello Stato quale è stata definita da un testo normativo.

Articolo 265: - Fatta salva l'applicazione di pene più gravi, se applicabili, sarà punito con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani chiunque, in un atto pubblico o autentico o in un atto amministrativo destinato alla pubblica autorità, ed esclusi i casi in cui le norme vigenti lo autorizzino a stipulare tali atti o documenti con uno stato civile mutuante, non avrà preso il cognome che è legalmente.

Il tribunale può disporre che la sua decisione sia pubblicata integralmente o per estratto sui giornali da essa designati ed affissa nei luoghi da essa indicati, il tutto a spese del condannato.

Paragrafo 7: Uso irregolare dei titoli

Articolo 266: - Sono puniti con la reclusione da 1 a 6 mesi e con la multa da 200.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o con una sola di queste due pene, i fondatori, gli amministratori, i direttori o i direttori di società o stabilimenti a scopo commerciale, industriale, finanziario o di servizi, che hanno fatto o fatto comparire il nome di un membro del Governo o di un Parlamentare o di un Consiglio Economico e Sociale, con menzione del suo qualità, in ogni pubblicità fatta nell'interesse della società che dirigono o che si propongono di fondare.

In caso di recidiva, le pene sopra previste possono essere aumentate fino a 1 anno di reclusione e a 2.000.000 di franchi guineani di multa.

Articolo 267: - Sono puniti con le pene previste dall'articolo precedente i fondatori, amministratori, direttori o dirigenti di società o enti aventi finalità commerciali, industriali, finanziarie o di servizio che abbiano fatto o fatto comparire il nome di un ex membro del Governo, di un funzionario o ex funzionario, di un Magistrato o ex Magistrato o iscritto ad un Ordine Nazionale, con menzione del suo

qualità, in ogni pubblicità fatta nell'interesse della società che dirigono o che si propongono di fondare.

Le stesse sanzioni si applicheranno a tutti i banchieri o procacciatori che si sono avvalsi delle inserzioni sopra previste.

Articolo 268: - Saranno puniti con un'ammenda da 50.000 a 500.000 franchi guineani gli esercenti la professione di agente d'affari o di consulente legale che hanno fatto o fatto apparire la loro qualità di magistrato onorario, ex magistrato, avvocato onorario, ex avvocato, funzionario pubblico o ministeriale onorario, ex funzionario pubblico o ministeriale, ex ufficiale giudiziario su tutti i prospetti, annunci, volantini, pubblicità, targhe, cancelleria, mandati e in generale su tutti gli atti o scritti utilizzati nel contesto della loro attività.

E' vietato alle stesse condizioni e con le stesse pene avvalersi di diplomi professionali che consentano l'accesso alle funzioni di avvocato, funzionario pubblico o ministeriale.

In caso di recidiva, la sanzione sopra prevista può essere raddoppiata.

SEZIONE V: ASSOCIAZIONE DI DELITTI, VAGABONDENZA E INIZIO

Comma 1: Associazione per delinquere

Articolo 269: - Qualsiasi associazione costituita, qualunque sia la sua durata o il numero dei suoi membri, qualsiasi accordo stabilito allo scopo di preparare o commettere delitti contro le persone o il patrimonio costituisce un delitto contro la quiete pubblica.

Art. 270: - E' punito con la pena della reclusione penale da 10 a 20 anni chi aderisce ad un'associazione costituita o partecipa ad una convenzione costituita per lo scopo indicato nell'articolo precedente.

Le persone che si rendono colpevoli del delitto di cui al presente articolo sono esonerate dalla pena se, prima di ogni azione penale, hanno rivelato alle autorità costituite l'accordo stabilito o reso nota l'esistenza dell'associazione.

Art. 271: - E' punito con la reclusione penale da dieci a venti anni chiunque consapevolmente e volontariamente favorisce gli autori dei delitti previsti dall'articolo 269 fornendo loro gli strumenti del delitto, i mezzi di corrispondenza, l'alloggio o il luogo di adunanza.

Il colpevole può anche essere soggetto a un divieto di soggiorno per un periodo da 5 a 10 anni. Tuttavia, nei confronti dei colpevoli dei fatti previsti dal presente articolo si applicheranno le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 270.

Paragrafo 2: Vagabondaggio

Articolo 272: - Sono vagabondi o persone senza confessione coloro che non hanno né una fissa dimora né mezzi di sussistenza e che non esercitano abitualmente un mestiere o una professione.

Articolo 273: - Tutti coloro che sono stati legalmente dichiarati vagabondi saranno puniti per questo solo fatto con la reclusione da 3 a 6 mesi.

Tuttavia, non ci sarà condanna se l'imputato dimostra di non essere stato in grado di ottenere un lavoro a causa dell'età, dello stato di salute o della disoccupazione.

Il minore di 18 anni colpevole di vagabondaggio deve essere riconsegnato ai genitori, oppure affidato fino alla maggiore età ad un istituto all'uopo autorizzato.

Non può essere incarcerato preventivamente. La sua riclassificazione provvisoria è operata dal Pubblico Ministero.

Articolo 274: - Gli individui dichiarati vagabondi con sentenza possono, se sono stranieri, essere scortati fuori dal territorio della Repubblica di Guinea dall'autorità competente.

Se sono rivendicati dal loro Governo, questa misura può essere adottata anche prima della scadenza della loro pena.

Articolo 275: - I vagabondi nati in Guinea possono, anche dopo che la sentenza sia passata in giudicato, essere reclamati con deliberazione del consiglio municipale del loro luogo di nascita, o garantiti da un cittadino solvibile.

Se il Governo accoglie la pretesa o approva la fideiussione, i soggetti così richiesti saranno, con suoi provvedimenti, rinviiati o condotti nella Regione che li avrà reclamati o in quella che sarà loro assegnata per residenza su richiesta della fideiussione.

Paragrafo 3: Accattonaggio

Art. 276: - L'accattonaggio è l'atto di chi sollecita dal pubblico in modo abituale, e per un interesse proprio o di un parente o di una persona avente su di lui un certo potere o ascendenza, il soccorso gratuito.

Chi provoca direttamente un minore all'accattonaggio sarà punito con la reclusione da 16 giorni a 3 mesi.

Articolo 277: - Saranno puniti con la reclusione da 3 a 6 mesi tutti i mendicanti, anche invalidi, che abbiano usato minacce o siano entrati senza il permesso del proprietario o delle persone della sua casa, sia in un'abitazione o in un recinto da essa dipendente o che fingano ferite o infermità o che mendicano

incontro, a meno che non si tratti di marito e moglie, padre o madre e i loro figli piccoli, il cieco e il suo autista.

Articolo 278: - I mendicanti fisicamente diminuiti da una grave infermità non subiranno la pena detentiva.

Saranno consegnati ai genitori o agli affini fino al quarto grado compreso, ovvero condannati all'interdizione di soggiorno.

Paragrafo 4: Disposizioni comuni ai vagabondi e ai mendicanti

Articolo 279: - Il mendicante o il vagabondo che sia stato sequestrato in qualsiasi modo travestito o portatore di armi, anche se non le ha usate né minacciate, né munito di lime, uncini o altri strumenti atti sia a commettere furti o altri delitti, sia a fornirgli i mezzi per entrare nelle abitazioni, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

Articolo 280: - Il mendicante o il vagabondo che ha esercitato o tentato di esercitare qualsiasi atto di violenza contro le persone è punito con la reclusione da 1 a 2 anni, senza pregiudizio delle pene più severe, se del caso, a causa del tipo e delle circostanze della violenza.

Se il mendicante o il vagabondo che ha esercitato o tentato di esercitare violenza si trova, inoltre, in una delle circostanze espresse dall'articolo 279, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Articolo 281: - Le pene stabilite dal presente Codice contro i portatori di certificati falsi, passaporti falsi o lettere di vettura false, saranno sempre, nel loro genere, aumentate al massimo quando saranno applicate a vagabondi o mendicanti.

TITOLO II: DELITTI E DELITTI CONTRO LA PERSONA PERSONALE

CAPO PRIMO: DELITTI E DELITTI CONTRO LA PERSONA

SEZIONE 1: ATTACCHI E MINACCE DI ATTACCHI CONTRO PERSONE

Paragrafo 1: Attacchi contro persone

Articolo 282: - L'omicidio è un omicidio commesso intenzionalmente.

L'assassinio è un omicidio commesso con premeditazione o agguato.

La premeditazione consiste nel disegno, formato prima dell'azione, di attentare alla vita di una determinata persona o anche di una persona trovata o incontrata anche quando questo disegno dipenderebbe da qualche circostanza o da qualche condizione.

L'agguato consiste nell'attendere più o meno a lungo in uno o più luoghi che un individuo lo uccida o compia atti di violenza su di lui.

Articolo 283: - Il parricidio è l'omicidio commesso sulla persona del padre o della madre legittimi, naturali o adottivi o di qualsiasi altro legittimo ascendente.

Articolo 284: - L'infanticidio è l'omicidio o l'assassinio di un neonato.

Articolo 285: - L'avvelenamento è qualsiasi attentato alla vita di una persona per mezzo di sostanze che possono provocarne la morte più o meno rapidamente e anche quando a tale delitto non sarebbe seguito alcun effetto.

Articolo 286: - Chi sarà colpevole di omicidio, parricidio o avvelenamento lo sarà punibile con la morte.

Tuttavia, l'assassinio o l'omicidio da parte della madre del suo neonato di età inferiore a 2 mesi sarà punito con la reclusione da 2 a 10 anni.

Articolo 287: - Saranno ugualmente puniti con la morte tutti i malfattori che, per l'esecuzione dei loro delitti, ricorrono alla tortura o commettono atti di barbarie.

Articolo 288: - L'omicidio comporta la pena di morte:

1 - Quando ha preceduto, accompagnato o seguito altro delitto;

2 - Quando ha lo scopo di preparare, facilitare o compiere un delitto o delitto, o favorire la fuga o assicurare l'impunità degli autori o dei complici di tale delitto o delitto.

In ogni altro caso, il colpevole di omicidio sarà punito con l'ergastolo.

Art. 289: - In tutti i casi di omicidio volontario sopra previsti, si pronuncerà la confisca delle armi, oggetti, sostanze e strumenti utilizzati per commettere il delitto.

Paragrafo 2: Minacce

Articolo 290: - Chiunque minacci, in forma anonima o firmata, un'immagine, un simbolo o un emblema, di assassinio, avvelenamento o qualsiasi altro attacco contro persone che sarebbe punibile con una sanzione penale, sarà, nel caso in cui la minaccia sia stata fatta con l'ordine di depositare una somma di denaro in un luogo determinato o di soddisfare qualsiasi altra condizione, punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con una multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Il colpevole può essere altresì privato dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 291: - Se questa minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena è della reclusione da 1 a 3 anni e della multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani.

Articolo 292: - Se la minaccia fatta con ordine o condizione era verbale, il colpevole sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani.

In questo caso, come in quello degli articoli precedenti, nei confronti del colpevole può essere pronunciata la sentenza del divieto di soggiorno.

Articolo 293: - Chiunque minacci verbalmente o per iscritto aggressioni o violenze non previste negli articoli precedenti, se la minaccia è stata fatta con un ordine o una condizione, è punito con la reclusione da 16 giorni a 3 mesi e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Articolo 294: - Sarà punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani, chiunque comunichi o diffonda informazioni che sa essere false, con l'obiettivo di far credere in un attacco contro persone o contro proprietà che sarebbe punibile con sanzioni penali.

SEZIONE II: COLPI, LESIONI E VIOLENZA VOLONTARIA

Articolo 295: - Chiunque volontariamente colpisce o infligge lesioni risultanti in un'incapacità al lavoro inferiore a 20 giorni, è punito con la reclusione da 16 giorni a 2 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Se vi è stata premeditazione o agguato, la reclusione è da 2 a 5 anni e la multa da 100.000 a 300.000 franchi guineani.

Chiunque, volontariamente, si renderà colpevole di violenza o aggressione suscettibile di provocare una forte impressione su una persona ragionevole sarà punito con le pene di cui sopra.

Articolo 296: - Quando i colpi o le ferite, o altra violenza o aggressione, hanno causato una malattia o un'incapacità personale al lavoro superiore a 20 giorni, il colpevole sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Se vi è stata premeditazione o agguato, la pena sarà quella della reclusione penale da 5 a 20 anni.

297: - Quando alle violenze, percosse o lesioni siano seguite dall'articolo mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un membro, cecità, perdita di un occhio o altra menomazione permanente, il colpevole è punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni.

Se vi è stata premeditazione o agguato, la pena sarà quella della reclusione penale da 5 a 20 anni.

Articolo 298: - Percosse, ferite, violenza volontaria, esercitata senza l'intenzione di provocare la morte, ma avendola comunque provocata, sarà punita con la pena della reclusione penale da 5 a 20 anni.

In caso di premeditazione o agguato, la pena è dell'ergastolo.

Sezione 299: - Chi ha volontariamente ferito o percosso il padre o la madre legittimi, naturali o adottivi, o altri legittimi ascendenti, è punito:

- Reclusione da 1 a 10 anni se le lesioni o colpi hanno cagionato malattia o inabilità personale al lavoro pari o inferiore a 20 giorni;

- Reclusione penale da 5 a 10 anni se sopravviene un'incapacità al lavoro superiore a 20 giorni;

- della reclusione penale da 5 a 20 anni in tutti i casi previsti dall'articolo 297;

- Dell'ergastolo in tutti i casi previsti dall'articolo 298.

Articolo 300: - Chiunque intenzionalmente ferisce o colpisce un fanciullo di età inferiore ai quindici anni, o lo priva intenzionalmente di cibo o cure al punto da comprometterne la salute, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con una multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Se il risultato è lesioni o privazione di cibo o cure, malattia o incapacità al lavoro per più di 20 giorni, o se c'è stata premeditazione o agguato, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o solo una di queste due pene.

Il colpevole può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 301: - Se alle violenze o privazioni previste dall'articolo precedente sono seguite la mutilazione, l'amputazione o la privazione dell'uso di un arto, la cecità, la perdita di un occhio o altre infermità permanenti o se hanno cagionato la morte senza l'intenzione di procurarla, la pena è della reclusione penale da dieci a venti anni.

Se i colpevoli sono il padre e la madre o altri ascendenti legittimi, naturali o adottivi, o altri soggetti che esercitano potestà sul minore o ne curano l'affidamento, la pena è dell'ergastolo.

Se la violenza o la privazione è stata praticata con l'intenzione di provocare la morte, gli autori saranno puniti come colpevoli di omicidio o tentato omicidio.

Se la violenza o la privazione abitualmente praticata ha provocato la morte anche senza l'intenzione di procurarla, sarà sempre pronunciata la pena dell'ergastolo.

Articolo 302: - Chiunque, quando si tratta di consumare un matrimonio celebrato secondo la consuetudine, ha compiuto o tentato di compiere un atto sessuale sulla persona di un minore di età inferiore ai tredici anni, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

Se ne è derivata al minore una lesione grave, un'infermità anche temporanea, ovvero se i rapporti hanno provocato la morte del minore o se sono stati accompagnati da violenza, il colpevole è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Nel caso previsto dal 1° comma del presente articolo, il colpevole può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 303: - Chiunque intenzionalmente colpisce o ferisce una donna incinta o che allatta è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani.

Quando alla violenza, alle ferite o ai colpi siano seguite mutilazioni, amputazioni o privazioni di un membro, cecità, perdita di un occhio o altre infermità permanenti, il colpevole è punito con la reclusione penale da 5 a 20 anni.

Se i colpi, le ferite o la violenza volontaria, esercitata senza intenzione di cagionare la morte, l'hanno provocata, il colpevole sarà punito con l'ergastolo penale.

La violenza volontaria, le percosse e le lesioni tra coniugi sono punite, secondo la loro gravità, con le pene previste dagli articoli da 295 a 298 del presente codice.

Tuttavia, il coniuge vittima può interrompere il procedimento o l'effetto della condanna concedendo la grazia.

Articolo 304: - I delitti e delitti previsti nel presente comma e nel comma precedente, se commessi in assemblea sediziosa, con ribellione o saccheggio, sono imputabili ai capi, autori, istigatori e provocatori di tali raduni, ribellioni o saccheggi, i quali saranno puniti come colpevoli di detti delitti o di detti delitti e condannati alle stesse pene di coloro che li hanno personalmente commessi.

Articolo 305 : La castrazione è l'asportazione o la mutilazione degli organi genitali, sia negli uomini che nelle donne.

Chiunque si renda colpevole di questo reato dovrà affrontare la pena dell'ergastolo.

Se la morte è la conseguenza entro quaranta giorni dal reato, il colpevole dovrà affrontare la pena di morte.

SEZIONE III: L'ABORTO

Articolo 306: - L'aborto consiste nell'utilizzare mezzi o sostanze destinati a provocare l'espulsione prematura del feto o, più in generale, l'interruzione artificiale della gravidanza.

Articolo 307: - Chiunque, mediante alimenti, bevande, medicinali, manovre, violenza o qualsiasi altro mezzo, salvo i casi previsti e autorizzati dalla legge per motivi di salute, procura o tenta di procurare l'aborto di una donna incinta o presunta incinta, che vi abbia o meno acconsentito, è punito con la reclusione da 1 a 2 anni e con la multa da 50.000 a 400.000 franchi guineani, o uno di questi due soli rigori.

La reclusione è da 1 a 3 anni e la multa da 50.000 a 600.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, se è accertato che il colpevole compie abitualmente gli atti di cui al comma precedente.

Sarà punita con la reclusione da 16 giorni a 1 anno e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, la donna che si sarà procurata l'aborto o avrà tentato di procurarselo o che avrà acconsentito ad avvalersi dei mezzi a lei indicati o amministrati a tal fine.

I Medici, gli Ufficiali Sanitari, le Ostetriche, i Chirurghi, gli Odontoiatri, i Farmacisti nonché gli Studenti o Addetti in Farmacia, gli Erboristi, i Bendatori, i Commercianti di Ferri Chirurgici, gli Infermieri, i Massaggiatori, le Massaggiatrici che hanno indicato, favorito o praticato i mezzi per procurare l'aborto salvo le riserve indicate nel primo comma, sono condannati alle pene previste nei commi primo e secondo del presente articolo.

Nei confronti dei colpevoli sarà pronunciata anche la sospensione per almeno 5 anni o l'impossibilità assoluta all'esercizio della professione.

Chiunque contravverrà al divieto di esercitare la professione pronunciato ai sensi del comma precedente sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani, o con una sola di queste due pene.

La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere pronunciata quando il colpevole è uno dei soggetti indicati nel comma 4.

Articolo 308: - Non c'è reato quando l'interruzione della gravidanza è necessaria per salvaguardare la vita della madre gravemente minacciata, nonché in caso di gravidanza precoce, stupro, incesto e affetti gravi del nascituro.

In questo caso l'aborto deve essere autorizzato da un collegio di medici specialisti che registrerà la sua decisione in un verbale che ne giustifichi le ragioni.

Può essere praticato solo da un medico in un istituto pubblico o privato con i mezzi per consentire l'interruzione volontaria di gravidanza.

SEZIONE IV: SOMMINISTRAZIONE DI SOSTANZE NOCIVE

Articolo 309: - Chiunque, anche con il suo consenso, ha cagionato malattia o inabilità personale al lavoro di un altro, somministrandogli volontariamente, in qualsiasi modo, sostanze che, senza essere di natura mortale, sono nocive per la salute, è punito con la reclusione da 1 mese a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani. Può anche essere interdetto dal soggiorno per almeno 2 anni e al massimo 10 anni.

Se la malattia o l'incapacità personale al lavoro è durata più di 20 giorni, la pena è della reclusione penale da 5 a 10 anni.

Nel caso in cui il colpevole abbia somministrato sostanze suscettibili di provocare la morte, ma senza l'intenzione di provocare la morte e ciò sia seguito, sarà punito con la reclusione penale da 5 a 20 anni.

SEZIONE V: OMICIDIO, COLPI E LESIONI INVOLONTARIE

all'articolo - Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa di cui **310:** da 50.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, chiunque, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, uccide involontariamente un'altra persona o è stato involontariamente la causa di tale morte.

Articolo 311: - Se risulta dalla mancanza di indirizzo o di precauzione dei colpi, delle ferite o delle malattie che hanno provocato un'incapacità al lavoro personale per più di 6 giorni, il colpevole sarà punito con la reclusione da 16 giorni a 2 anni e con una multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Articolo 312: - Qualsiasi conducente di qualsiasi veicolo che, sapendo che questo veicolo ha appena causato o provocato un incidente, non si sarà fermato o avrà così tentato di sottrarsi alla responsabilità penale o civile in cui potrebbe essere incorso, sarà punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da 50.000 a 250.000 franchi guineani, senza pregiudizio delle sanzioni previste per i reati e i delitti che ne sarebbero collegati.

Se necessario, oltre all'applicazione dei due articoli precedenti, le sanzioni previste da tali articoli verrebbero raddoppiate.

Il Tribunale può anche disporre la sospensione della patente e il divieto di circolazione per un periodo da 1 a 5 anni al massimo.

SEZIONE VI: SCUSE LEGALI

Articolo 313: - L'omicidio così come le ferite e le percosse sono scusabili se sono stati causati da percosse o violenza grave nei confronti delle vittime di dette percosse o violenze.

Articolo 314: - I delitti e i delitti di cui all'articolo precedente sono scusabili anche se commessi mediante respingimento diurna, scavalco o scasso di recinti, muri o ingressi di una casa o di un appartamento abitato o delle loro dipendenze.

Se il fatto è avvenuto durante la notte, non vi è né reato né contravvenzione.

Articolo 315: - Il parricidio non è mai scusabile.

Articolo 316 : - L'omicidio commesso dal marito sulla moglie o da questo sul marito non è scusabile, se la vita del marito o della moglie che ha commesso l'omicidio non è stata messa in pericolo nel momento stesso in cui è avvenuto l'omicidio.

Articolo 317: - Il delitto di castrazione, se è stato immediatamente provocato da un violento oltraggio contro atti osceni, sarà considerato come omicidio o offesa scusabile.

Articolo 318: - Quando il fatto di scusa è provato:

- se si tratta di reato punibile con la pena di morte o con l'ergastolo, la pena è ridotta alla reclusione da 1 a 5 anni;

- Se si tratta di altro reato, sarà ridotta la reclusione da 6 a 2 mesi anni.

Articolo 319: - Quando il fatto di scusa è provato:

- Se si tratta di un delitto, la pena sarà ridotta alla reclusione da 16 giorni a 6 mesi.

In entrambi i casi dell'articolo 318, i colpevoli possono anche essere interdetti dal soggiorno con decreto o sentenza per un periodo da 1 a 5 anni.

Art. 320: - Si presume che agisca in stato di legittima difesa chi commette omicidio, colpisce o ferisce volontariamente o respingendo, durante la notte, l'ascensione o l'irruzione di recinzioni, muri o ingressi di una casa, di un appartamento abitato o dei loro annessi, oppure difendendosi dagli autori di furto o saccheggio compiuti con la violenza.

SEZIONE VII: ATTACCHI AL PIÙ

Paragrafo 1: Stupro

Articolo 321: - Costituisce stupro qualsiasi atto di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura, commesso sulla persona di un altro con violenza, coercizione o sorpresa.

Lo stupro sarà punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni.

Tuttavia, lo stupro è punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni quando è commesso su una persona particolarmente vulnerabile a causa di gravidanza, malattia, infermità o deficienza fisica o mentale, o su un minore di età inferiore ai 14 anni, o sotto la minaccia di un'arma, o da due o più autori o complici, o da un ascendente legittimo, naturale o adottivo della vittima o da una persona che ha abusato dell'autorità conferitagli dalle sue funzioni.

Il tentato stupro sarà punito come lo stupro stesso.

Paragrafo 2: Aggressione indecente

Articolo 322: Costituisce aggressione indecente qualsiasi atto immodesto esercitato direttamente, immediatamente e intenzionalmente su una persona, commesso o tentato, con o senza violenza.

Articolo 323: - Qualsiasi aggressione indecente commessa o tentata senza violenza sulla persona di un bambino di entrambi i sessi di età inferiore ai 13 anni sarà punita con la reclusione da 5 a 10 anni.

L'aggressione al pudore commessa da qualsiasi ascendente alla persona di un minore, anche maggiore di 13 anni ma non emancipato dal matrimonio, sarà punita con la stessa pena.

Articolo 324: - Qualsiasi offesa al pudore commessa o tentata con violenza sulla persona di un minore di entrambi i sessi di età inferiore ai 13 anni sarà punita con la pena della reclusione penale da 3 a 10 anni.

Se il colpevole è un ascendente del minore o persona avente autorità su di lui o se è stato aiutato nell'esecuzione del suo delitto da una o più persone, la pena prevista è quella della reclusione penale da 3 a 20 anni.

Se il fatto è accompagnato dall'internamento del minore, qualunque sia il sesso, la pena è quella prevista dal comma precedente.

Articolo 325 : - Qualsiasi atto immodesto o contro natura commesso con un individuo del suo sesso sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani.

Se il fatto è stato commesso con un minore di età inferiore ai 21 anni, si applica sempre la pena massima.

Se tale atto è stato consumato o tentato con violenza, il colpevole subirà la pena della reclusione penale da 5 a 10 anni.

Paragrafo 3: Pubblico disprezzo della decenza

Articolo 326: - Costituisce un pubblico oltraggio al pudore ogni atto intenzionale compiuto pubblicamente e idoneo a offendere il pudore e il sentimento morale delle persone che sono testimoni involontari

Articolo 327 : - Chiunque abbia commesso un pubblico oltraggio alla decenza sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con una multa da 50.000 a 450.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Quando l'oltraggio è stato commesso da un gruppo di persone, si infligge il doppio delle pene previste dal primo comma del presente articolo.

Paragrafo 4: Appalti

Articolo 328: - Lo sfruttamento della prostituzione è l'attività di coloro che promuovono la dissolutezza altrui fungendo da intermediari.

Articolo 329: - Sarà considerato magnaccia e punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 400.000 franchi guineani, fatte salve le pene eventualmente più elevate, chiunque:

- 1 - Chi, in qualunque modo, favorisce, assiste o tutela consapevolmente la prostituzione altrui o l'adescamento a scopo di prostituzione;
- 2 - Chi, in qualsiasi forma, partecipa ai proventi della prostituzione altrui o riceve sovvenzioni da persona abitualmente dedita alla prostituzione;
- 3 - Chi, convivendo consapevolmente con una persona che abitualmente si prostituisce e non può giustificare le risorse corrispondenti al suo stile di vita;
- 4 - Chi assume, forma o mantiene, anche con il suo consenso, una persona, anche maggiorenne, a scopo di prostituzione o la consegna alla prostituzione o alla dissolutezza;
- 5 - Chi agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, tra soggetti dediti alla prostituzione o alla dissolutezza e soggetti che sfruttano o remunerano la prostituzione o la dissolutezza altrui.

Articolo 330: - La pena sarà della reclusione da 2 a 5 anni e della multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani, nel caso in cui:

- 1 - Il reato è stato commesso nei confronti di un minore;
- 2 - Il reato è stato accompagnato da coercizione, abuso di autorità o frode;

3 - L'autore del reato portava un'arma visibile o occulta;

4 - Autore del reato è il coniuge, l'ascendente, il tutore, l'insegnante, il garzone della vittima o il garzone dei soggetti sopra indicati, il funzionario o il ministro del culto;

5 - L'autore del reato è chiamato a partecipare in virtù dei suoi doveri alla lotta alla prostituzione, alla tutela della salute o al mantenimento dell'ordine pubblico;

6 - Chiunque, con minacce, pressioni, manovre o con qualsiasi altro mezzo, ostacola l'azione di prevenzione, controllo, assistenza o rieducazione svolta da organismi qualificati a favore delle persone dedite alla prostituzione o in pericolo di prostituzione.

Paragrafo 5: Incitamento dei minori alla dissolutezza

Articolo 331: - Sarà punito con la reclusione da 1 mese a 2 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani, salvo l'applicazione di pene più severe se necessario, chiunque abbia abitualmente attentato alla morale incitando alla dissolutezza o favorendo la corruzione di minori di 18 anni o anche occasionalmente di 16 anni.

La stessa pena si applica nei confronti di chiunque tolleri l'esercizio abituale della dissolutezza da parte di soggetti dediti alla prostituzione nei locali o luoghi di cui egli dispone a qualsiasi titolo.

L'occupante e la persona coinvolta nella dissolutezza sono responsabili in solido per il pagamento dei danni che possono essere riconosciuti per il disturbo del vicinato.

In caso di prassi abituale dei fatti di cui sopra, la risoluzione del contratto di locazione e lo sgombero del conduttore, subconduttore o conduttore che lo compie o lo tollera è pronunciato dal giudice secondo la procedura d'urgenza, su richiesta del proprietario, conduttore principale, occupante o confinante dell'immobile.

Il tentativo del reato previsto dal presente articolo sarà punito con le stesse pene previste per il reato stesso.

SEZIONE VIII: SPERIMENTAZIONE SU PERSONE UMANE

Articolo 332: - Il fatto di svolgere o far svolgere su una persona ricerche biomediche senza aver ottenuto il consenso libero, informato ed espresso dell'interessato, dei titolari della patria potestà o del tutore è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 500.000 a 5.000.000 di franchi guineani.

Le stesse pene si applicano quando la ricerca biomedica è svolta con la revoca del consenso.

SEZIONE IX: ATTACCHI ALLA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Paragrafo 1: Arresti e sequestri illegali

Articolo 333: - Saranno puniti con la pena della reclusione penale da 5 a 10 anni:

1 - Coloro che, senza ordine della pubblica autorità e fuori dei casi in cui la legge dispone il sequestro degli imputati, hanno arrestato, detenuto o sequestrato chiunque;

2 - Coloro che, consapevolmente, avranno prestato un luogo per effettuare il fermo o il sequestro.

Se la detenzione o il sequestro è durato più di 1 mese, la pena è della reclusione penale da 10 a 20 anni.

Articolo 334: - Nei casi previsti dall'articolo 339, la pena è ridotta alla reclusione da 2 a 5 anni se i colpevoli, di fatto non ancora perseguiti, hanno liberato la persona arrestata, sequestrata o detenuta, prima del decimo giorno trascorso da quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro.

Articolo 335: - I colpevoli saranno puniti con la reclusione penale in tempo da 5 a 20 anni :

1 - Se l'arresto è stato eseguito sotto falso nome o su falso ordine della Pubblica Autorità;

2 - Se la persona arrestata, detenuta o sequestrata è stata minacciata di morte.

La pena è dell'ergastolo se le persone arrestate, detenute o sequestrate sono state sottoposte a torture corporali.

Paragrafo 2: Presa di ostaggi

Articolo 336: - Nel caso in cui la persona, qualunque sia la sua età, sia stata arrestata, detenuta o sequestrata come ostaggio, sia per preparare o facilitare la commissione di un delitto o di un delitto, sia per favorire la fuga o per assicurare l'impunità degli autori o dei complici di un delitto o di un delitto, ovvero per rispondere del pagamento di un riscatto, dell'esecuzione di un ordine o di una condizione, il colpevole è punito con la pena di morte.

Tuttavia, la pena è della reclusione penale da dieci a venti anni, se la persona arrestata, detenuta o sequestrata come ostaggio è liberata volontariamente, senza che vi sia stata esecuzione di alcun ordine o avveramento di alcuna condizione, prima del quinto giorno trascorso da quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro.

Il beneficio delle circostanze attenuanti non può essere concesso agli imputati riconosciuti colpevoli del delitto di cui al primo comma quando dall'ostaggio sia derivata la morte di una qualsiasi persona o quella della persona presa in ostaggio, sia che la morte sia avvenuta mentre la persona era nelle mani dei suoi aguzzini sia in conseguenza di lesioni o violenze subite durante il suo sequestro.

Paragrafo 3: Tratta di persone

Articolo 337: - È punito con la pena della reclusione penale da 5 a 10 anni chi ha stipulato un patto avente lo scopo di alienare, gratuitamente o a titolo oneroso, la libertà di un terzo.

La confisca di denaro, oggetti o titoli ricevuti in esecuzione del suddetto patto sarà sempre pronunciata.

Il fatto di ottenere da una persona, abusando della sua vulnerabilità o della sua situazione di dipendenza, la prestazione di servizi non retribuiti, o in cambio di una remunerazione manifestamente estranea all'importanza del lavoro svolto è punito con la pena da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani.

Il fatto di sottoporre una persona, abusando della sua vulnerabilità o della sua situazione di dipendenza, a condizioni di lavoro o di alloggio incompatibili con la dignità umana sarà punito con una pena da 1 mese a 5 anni e con un'ammenda da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Paragrafo 4: Impegno di esseri umani

Articolo 338: - Qualunque ne sia la ragione, la costituzione in pegno di una persona da parte di un debitore al suo creditore è severamente vietata.

È assimilato al pegno ogni patto stipulato durante il matrimonio e che riguardi la sorte dei figli che nasceranno da questo matrimonio.

Articolo 339: - Chiunque abbia dato in pegno o ricevuto una persona, per qualsiasi motivo, è punito con la reclusione da 1 mese a 2 anni e con la multa da 50.000 a 360.000 franchi guineani.

La pena detentiva può essere aumentata a 5 anni se la persona data in pegno o ricevuta in pegno ha meno di 15 anni.

I colpevoli possono, inoltre, in ogni caso, essere privati dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni.

SEZIONE X: REATI E DELITTI CONTRO MINORI O MINORI

Articolo 340: - Qualsiasi colpevole:

- 1 - Sequestro, occultamento o soppressione di minore;
- 2 - Sostituzione di un figlio con un altro;
- 3 - Di attribuzione di un figlio reale o immaginario a una donna che non lo ha partorito;
- 4 - Mancata rappresentanza di un minore nei confronti degli aventi diritto a reclamarlo,

sarà punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni.

Articolo 341: - Chiunque, avendo assistito a un parto, non gli avrà reso la dichiarazione prescritta dalle norme di stato civile, sarà punito con la reclusione da 16 giorni a 6 mesi e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Art. 342: - Chiunque, ritrovato un neonato, non lo consegna all'ufficiale di stato civile è punito con le pene previste dall'articolo precedente.

Tale disposizione non si applica alla persona che ha acconsentito alla presa in carico del minore e che ha reso la propria dichiarazione in proposito dinanzi all'autorità amministrativa del luogo in cui il minore è stato trovato.

Articolo 343: - Coloro che hanno esposto o fatto esporre, abbandonato o fatto abbandonare, in luogo solitario, un fanciullo o una persona incapace di proteggersi a causa del suo stato fisico o mentale, sarà, per questo solo fatto, condannato alla reclusione da 1 a 3 anni e alla multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Articolo 344: - La pena data nell'articolo precedente sarà da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 400.000 franchi guineani nei confronti degli ascendenti o di tutte le altre persone che hanno autorità sull'incapace o ne hanno la custodia.

Art. 345: - Se l'esposizione o l'abbandono comporta malattia o inabilità per più di 20 giorni, si applica la penale massima.

Se il bambino o l'incapace è rimasto mutilato o storpio o se è rimasto affetto da infermità permanente, i colpevoli subiranno la pena della reclusione da 5 a 10 anni.

Se i colpevoli sono i soggetti di cui all'articolo 350, la pena è della reclusione a dieci anni.

Quando l'esposizione o l'abbandono in luogo solitario abbia cagionato la morte, il fatto sarà considerato omicidio.

Articolo 346: - Coloro che hanno esposto o fatto esporre, abbandonato o fatto abbandonare, in luogo non solitario, un fanciullo o una persona incapace di proteggersi a causa del suo stato fisico o mentale, sarà, per questo solo fatto, condannato alla reclusione da 3 mesi a 1 anno e alla multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Se i colpevoli sono i soggetti di cui all'articolo 344, le pene sono raddoppiate.

Articolo 347: - Se il risultato dell'esposizione o dell'abbandono è una malattia o un'incapacità totale per più di 20 giorni, o una delle infermità previste dall'articolo 297 paragrafo 1, i colpevoli saranno puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Se la morte è stata causata senza intenzione di darla, la pena è quella della reclusione penale da 5 a 10 anni.

Se i colpevoli sono i soggetti indicati nell'articolo 344, la pena è, nel primo caso, quella della reclusione da 5 a 10 anni, e nel secondo, quella della reclusione penale da 10 a 20 anni.

Articolo 348: - Sarà punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani chiunque:

1 - avrà, per spirito di lucro, provocato i genitori o uno di essi ad abbandonare il proprio figlio;

2 - Aver fatto sottoscrivere dai futuri genitori o da uno di essi un atto con il quale si impegnano ad abbandonare il nascituro;

3 - Avrà tenuto e fatto uso di tale atto;

4 - Avrà, per spirito di lucro, portato il suo intervento per far accogliere o adottare un bambino.

Articolo 349: - Chiunque, con dolo o violenza, ha sequestrato o fatto sequestrare un minore di anni 18 ovvero lo ha fatto, sviare o spostare o fatto trascinare, sviare o spostare dai luoghi ove era posto da coloro alla cui autorità o direzione era sottoposto o affidato, è punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni.

Articolo 350: - Se il minore così sottratto o deviato ha meno di 15 anni, la pena è dell'ergastolo.

La stessa pena si applica, qualunque sia l'età del minore, se il colpevole ha pagato o intendeva pagare un riscatto dalle persone sottoposte alla sua autorità o vigilanza.

Tuttavia, nei casi previsti dai due commi precedenti, la pena è della reclusione penale da 5 a 10 anni, se il minore è trovato vivo prima che sia stata pronunciata la sentenza.

Il rapimento comporta la pena di morte se è stato seguito dalla morte del minore.

Articolo 351: - Chiunque, senza frode o violenza, rapisce o appropri indebitamente o tenta di rapire o appropriarsi indebitamente un minore di età inferiore ai 18 anni è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Quando un minore così rapito o deviato ha sposato il suo rapitore, quest'ultimo può essere perseguito solo a querela delle persone che hanno la capacità di chiedere l'annullamento del matrimonio e non può essere condannato se non dopo che tale annullamento sia stato pronunciato.

Articolo 352: - Quando è stato deciso l'affidamento di un minore con provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, il padre, la madre o chiunque non rappresenti tale minore presso coloro che hanno diritto di reclamarlo o che, anche senza frode o violenza, lo sottrarrà o lo distoglierà o lo farà sottrarre o distogliere dalle mani di coloro ai quali sarà affidata la sua custodia o dai luoghi ove questi lo avrà posto, è punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa e da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Se il colpevole è stato dichiarato privato della potestà genitoriale, la reclusione può essere aumentata fino a 3 anni.

SEZIONE XI: ABBANDONO FAMILIARE

Articolo 353: - È punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene:

1 - Il padre o la madre di famiglia che abbandona senza grave motivo la residenza familiare per più di 2 mesi, eludendo così in tutto o in parte i propri obblighi morali o materiali;

2 - Il marito che, senza grave motivo, abbandona volontariamente la moglie per più di 2 mesi sapendo che è incinta;

3 - Padri e madri che compromettono gravemente con maltrattamenti, perniciosi esempi di ubriachezza o cattiva condotta, con disattenzione, l'incolumità o la moralità dei propri figli.

Per quanto riguarda i delitti previsti dai commi primo e secondo del presente articolo, l'azione penale si esercita solo a querela del coniuge rimasto in casa, il quale ha la possibilità di sospendere il procedimento o l'effetto della condanna.

Per quanto riguarda i reati previsti dal terzo comma che precede, le denunce possono essere presentate da tutti gli interessati.

Articolo 354: - Sarà punito con un'ammenda da 50.000 a 500.000 franchi guineani chiunque, nonostante un atto esecutivo o una decisione del tribunale che lo abbia condannato a pagare gli alimenti al coniuge, ai suoi ascendenti, ai suoi discendenti, rimarrà volontariamente più di 2 mesi senza fornire tutte le sovvenzioni determinate dalla sentenza o pagare l'intero importo della pensione.

Il mancato pagamento si presume volontario, salvo prova contraria.

L'insolvenza derivante da comportamento scorretto, pigrizia o ubriachezza non costituisce in nessun caso un valido pretesto per il debitore.

Il Foro competente a conoscere dei reati di cui al presente articolo è quello del domicilio o della residenza del soggetto che percepisce la pensione o beneficia delle agevolazioni.

In caso di recidiva sarà sempre pronunciata la pena detentiva.

Articolo 355: - Chiunque trasferisce il proprio domicilio in altro luogo dopo il divorzio, la separazione legale o l'annullamento del matrimonio, mentre rimane responsabile per il futuro, nei confronti del coniuge o dei figli, di benefici o pensioni di qualsiasi natura in forza di sentenza o di accordo giudizialmente approvato, deve notificare il suo cambiamento di domicilio al creditore di tali benefici o pensioni.

Se non effettua tale notifica entro un mese, sarà punito con un'ammenda da 50.000 a 300.000 franchi guineani.

SEZIONE XII: REATI DI LEGGE SEPOLTURALE

Articolo 356: - Coloro che, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, nel caso in cui sia prescritto, avranno seppellito una persona deceduta saranno puniti con un'ingiunzione da 16 giorni a 2 mesi e una multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, senza pregiudizio per il perseguimento di reati i cui autori di tale reato potrebbero essere ammoniti in tale circostanza.

La stessa pena sarà pronunciata contro coloro che avranno contravvenuto, in qualsiasi modo, alla legge e ai regolamenti relativi alle sepolture.

Articolo 357: - Chiunque abbia nascosto o occultato il corpo di una persona assassinata o morta a seguito di colpi o ferite, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani, senza pregiudizio delle pene più gravi se ha partecipato al delitto o delitto.

Articolo 358: - Sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani, chiunque si renda colpevole di violazione della tomba o della sepoltura, senza pregiudizio delle pene per delitti o delitti che sarebbero collegati ad esso.

Le stesse pene si applicheranno a chi avrà profanato o mutilato una salma, anche se non sepolta.

SEZIONE XIII: VIOLAZIONE DELLA PRIVACY, FALSA TESTIMONIANZA, Denuncia calunniosa, diffamazione, insulti e rivelazione di SEGRETI

Paragrafo 1: Violazione della privacy

Articolo 359: - Sarà punito con la reclusione da 2 mesi a 1 anno e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene, chiunque viola intenzionalmente l'intimità della vita privata altrui:

1 - Ascoltando, registrando o trasmettendo, mediante qualsiasi dispositivo, parole pronunciate in luogo privato da una persona, senza il suo consenso;

2 - Fissando o trasmettendo con qualsiasi mezzo l'immagine di una persona in un luogo privato, senza il consenso di quest'ultima.

Quando gli atti denunciati nel presente articolo sono stati compiuti durante una riunione alla presenza dei partecipanti, si presume il loro consenso.

Articolo 360: - Sarà punito con le pene previste dall'articolo precedente chiunque consapevolmente conserva, porta o fa volontariamente conoscere al pubblico o a terzi, o utilizza pubblicamente o meno, qualsiasi registrazione o documento ottenuto utilizzando uno dei fatti previsti dal presente articolo.

In caso di pubblicazione, l'azione penale sarà esercitata secondo quanto previsto dalla legge L/91/005/CTRN del 23 dicembre 1991 sulla libertà di stampa, radio, televisione e comunicazione in genere.

Il reato si configura quando la pubblicazione è effettuata, ricevuta o percepita nella Repubblica di Guinea.

Articolo 361: - È punito con le pene previste dall'articolo precedente chiunque pubblica consapevolmente, con qualsiasi mezzo, il montaggio realizzato con le parole o l'immagine di una persona senza il consenso di quest'ultima, se non appare chiaramente che si tratta di un montaggio o se non vi è espressamente menzionato.

Il procedimento sarà esercitato alle condizioni previste dall'articolo precedente.

Paragrafo 2: Falsa testimonianza

Articolo 362: - Chiunque si rende colpevole di falsa testimonianza in sede penale, sia contro l'imputato che a suo favore, è punito con la pena della reclusione penale da 5 a 10 anni.

Se l'imputato è stato condannato ad una pena superiore a quella della reclusione, il falso testimone che ha testimoniato contro di lui subirà la stessa pena.

Articolo 363: - Chiunque si renda colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale, sia contro l'imputato che a suo favore, sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Se l'imputato è stato condannato a più di 5 anni di reclusione, il falso testimone che ha testimoniato contro di lui subirà la stessa pena.

Articolo 364: - Chiunque si rende colpevole di falsa testimonianza in materia di semplice polizia sia contro l'imputato che a suo favore, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa di 50.000 franchi guineani.

In questi ultimi due casi, i colpevoli possono, inoltre, essere privati dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice, per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, dal giorno in cui avranno subito la pena ed essere condannati all'interdizione dal soggiorno per altrettanti anni.

Articolo 365: - In ogni altra materia il colpevole di falsa testimonianza sarà punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani, potrà anche essere soggetto alle pene accessorie menzionate nell'articolo precedente.

Articolo 366: - Il falso testimone in giudizio che avrà ricevuto denaro, qualsiasi ricompensa o promesse, è punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni.

Il falso testimone in qualsiasi altra questione che abbia ricevuto denaro, qualsiasi ricompensa o promessa, sarà punito con la reclusione da 5 a 10 anni e una multa da 50.000 a 600.000 franchi guineani.

Può inoltre essere soggetto alle ulteriori sanzioni di cui all'articolo 364 comma 2.

In ogni caso, quanto ha ricevuto dal falso testimone sarà confiscato.

Articolo 367: - Chiunque, nel corso di un procedimento e comunque, o comunque in vista di una richiesta o di una difesa in giudizio, si è avvalso di promesse, offerte o regali, pressioni, minacce, aggressioni, manovre o artifici per indurre un altro a rendere o rilasciare una dichiarazione, una dichiarazione o una falsa attestazione è punito, anche senza che la corruzione abbia prodotto effetto, con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 500,00 0 franchi

guineani, o una sola di queste due pene, salvo le pene più severe previste dagli articoli precedenti se è complice di falsa testimonianza qualificata come delitto o delitto.

Articolo 368: - Chiunque sia stato differito o rinviato il giuramento in materia civile e abbia prestato giuramento falso è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Può, inoltre, essere privato dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni ed essere interdetto dal soggiorno per lo stesso numero di anni dal giorno in cui avrà subito la pena.

Articolo 369: - L'interprete che, dopo aver prestato giuramento, abbia in malafede snaturato la sostanza di parole o documenti oralmente tradotti, è punito con le pene dello spergiuro secondo le disposizioni contenute negli articoli 362, 363, 364, 365 e 366 del presente Codice.

La manomissione dell'interprete è punita come manomissione del testimone a norma dell'articolo 367.

Paragrafo 3: Denuncia calunniosa

Articolo 370: - È calunniosa la denuncia dolosa di un fatto falso, atto a esporre la persona che ne è oggetto a una sanzione amministrativa o a un procedimento giudiziario.

Chiunque, verbalmente o per iscritto, sporge denuncia calunniosa contro una o più persone, ai Capi delle Procure della Repubblica o agli Ufficiali di Polizia Amministrativa o Giudiziaria, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 250.000 franchi guineani.

Paragrafo 4: Diffamazione e ingiuria

Articolo 371: - La diffamazione è qualsiasi accusa o imputazione di un fatto che leda l'onore o la reputazione della persona o della comunità alla quale il fatto è imputato.

L'insulto è costituito da qualsiasi espressione oltraggiosa, termine di disprezzo o invettiva che non contenga l'imputazione di alcun fatto preciso.

Art. 372: - La diffamazione commessa contro le pubbliche amministrazioni, gli enti costituiti, l'esercito, le corti e i tribunali mediante discorsi, grida, minacce, pronunciati in luoghi o adunanze pubblici, ovvero mediante scritti venduti o distribuiti, offerti in vendita o esposti in luoghi o adunanze pubblici, comunque con qualsiasi mezzo diverso da quelli di stampa, è punita con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da 50,0 a 500,00 0 franchi guineani, o una sola di queste due sanzioni.

Con le medesime pene è punita la diffamazione commessa nei confronti di membri dei ministeri, dell'Assemblea nazionale, di funzionari o incaricati depositari della pubblica autorità, di cittadini incaricati di un pubblico servizio o di un mandato, di giurati o di testimoni sulla base delle loro deposizioni.

Articolo 373: - La diffamazione commessa contro le persone con uno dei mezzi previsti dall'articolo 372 paragrafo 1 è punita con la reclusione da 16 giorni a 6 mesi e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o con una sola di queste due pene.

Articolo 374: - L'insulto commesso con lo stesso mezzo sarà punito:

1 - Reclusione da 16 giorni a 6 mesi e multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene, nei confronti degli enti o delle persone di cui all'articolo 372;

2 - Reclusione da 16 giorni a 3 mesi e multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, se si tratta di privati.

Se l'insulto non è pubblico, sarà punito con la reclusione da 1 a 15 giorni e una multa da 10.000 a 50.000 franchi guineani.

Paragrafo 5: Rivelazione di segreti

Articolo 375: - Tutti coloro che, essendo custodi per stato o professione, dei segreti loro affidati, salvo nei casi in cui la legge li obbliga a essere informatori, riveleranno questi segreti, saranno puniti con la reclusione da 1 mese a 1 anno e una multa da 50.000 a 250.000 franchi guineani, o solo una di queste due pene.

Comma 6: Reati commessi a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione

Articolo 376: - Tali delitti sono previsti e puniti secondo le disposizioni della Legge L/91/005/CTRN del 23 dicembre 1991 sulla libertà di stampa, radio, televisione e comunicazione in genere.

CAPITOLO II: REATI PER DROGA

SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 377: - Ai sensi del presente capo:

- Il termine "droga" designa qualsiasi pianta, sostanza o preparato il cui consumo o uso può modificare lo stato di coscienza;
- Il termine "farmacodipendenza" si riferisce allo stato mentale e talvolta anche fisico risultante dall'interazione tra un organismo vivente e un farmaco,

caratterizzato da cambiamenti nel comportamento e altre reazioni, che includono sempre un bisogno di assumere il farmaco in modo continuo o periodico per riprendere lo sforzo fisico ed evitare il disagio dell'astinenza.

- Con il termine "produzione" si intende:

1 - Qualsiasi processo per l'ottenimento di tali farmaci;
2 - La raffinazione di tali droghe o sostanze; 3 -
La trasformazione di tali droghe o sostanze; 4 - Lo
sviluppo di un preparato diverso da quello su prescrizione presentato in farmacia da
tutte o parte di queste sostanze (Cannabis, foglie di coca, oppio, paglia di papavero).

- Il termine "preparato" indica uno qualsiasi di questi farmaci o sostanze da solo o in
combinazione, sotto forma di dose, soluzione o miscela, in qualsiasi stato fisico,
contenente uno o più di questi farmaci o sostanze;

- Il termine "sostanza" designa gli elementi chimici e i loro composti così come si
trovano allo stato naturale o come sono prodotti dall'industria, eventualmente
contenenti qualsiasi additivo necessario per la loro immissione sul mercato;

- L'espressione "sostanza psicotropa" designa qualsiasi sostanza di origine naturale o
sintetica, o qualsiasi prodotto naturale che agisce sulla psiche; - le
espressioni "abuso di stupefacenti" e "consumo illecito di stupefacenti" designano l'uso
di stupefacenti proibiti e l'uso, senza prescrizione medica e per scopi non terapeutici,
di stupefacenti controllati;

- L'espressione "droghe fabbricate" significa:

a - Qualsiasi derivato di coca, cannabis medica, derivato di oppio e concentrato di
paglia di
papavero; b - Qualsiasi altro stupefacente come sostanza o preparato, che il Governo
può, tenendo conto dei dati disponibili sulla sua natura o secondo una decisione
presa, se necessario al termine di qualsiasi Convenzione internazionale dichiarata
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come stupefacente fabbricato.

- L'espressione "cura disintossicante" designa il trattamento inteso ad eliminare la
dipendenza fisica nei confronti di un farmaco.

Articolo 378: - Sono vietati in tutto il territorio della Repubblica di Guinea, la
coltivazione, la preparazione, il possesso, l'acquisto, la vendita, il trasporto,
l'importazione, l'esportazione e il transito, l'uso di droghe, sostanze, composizione o
piante classificate come stupefacenti nelle tabelle delle sostanze velenose o come
psicotrope.

I tavoli di cui al comma 1 saranno oggetto di ordinanza congiunta dei Ministri
competenti per la giustizia, la sanità pubblica e la sicurezza.

SEZIONE II: PRODUZIONE E TRAFFICO ILLECITI DI DROGA

Paragrafo 1: Produzione e fabbricazione illecite

Articolo 379: - La coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione o la lavorazione illecita di stupefacenti è punita con la reclusione penale da 10 a 20 anni e con la multa da 5.000.000 a 100.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Paragrafo 2: Traffico internazionale

Articolo 380: - Saranno puniti con le pene previste dall'articolo precedente coloro che hanno importato, esportato o assicurato il trasporto internazionale illecito di stupefacenti.

Paragrafo 3: Traffico

Articolo 381: - L'offerta, la vendita, la distribuzione, l'intermediazione o altra forma di commercio, la vendita, la consegna a qualsiasi titolo, l'invio, la spedizione, il trasporto, l'acquisto, la detenzione o l'uso illecito di stupefacenti sono punibili con la reclusione penale da 10 a 20 anni e con la multa da 5.000.000 a 100.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Paragrafo 4: Facilità d'uso

Articolo 382: - È punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 500.000 a 5.000.000 di franchi guineani, o con una sola di queste due pene:

1 - Coloro che hanno favorito l'uso illecito di sostanze ad alto rischio per conto di altri, a titolo oneroso o gratuito, sia fornendo locali a tale scopo, sia con qualsiasi altro mezzo.

Ciò si applicherà in particolare a proprietari, gestori, direttori, gestori a qualsiasi titolo di un albergo, di una casa ammobiliata, di una pensione, di un locale per bere, di un ristorante, di un circolo, di un circolo, di una sala da ballo, di un luogo di spettacolo o di qualsiasi luogo aperto al pubblico o frequentato dal pubblico, che abbiano tollerato l'uso di droghe ad alto rischio in detti esercizi o loro pertinenze o in detti luoghi.

Il dolo si presumerà in caso di secondo controllo positivo da parte di un Servizio di Polizia.

2 - Coloro che avranno consapevolmente stabilito prescrizioni di farmaci ad alto rischio;

3 - Coloro che, conoscendo il carattere fittizio o di compiacenza delle prescrizioni, avranno, su presentazione che sarà loro stata fatta, dispensati farmaci ad alto rischio;

4 - Coloro che, mediante prescrizioni fittizie o di comodo, hanno ottenuto o tentato di ottenere farmaci ad alto rischio;

5 - Coloro che hanno aggiunto droghe ad alto rischio ad alimenti o bevande, all'insaputa dei consumatori;

6 - Coloro che, incaricati di custodire la droga sequestrata ai fini dell'incenerimento o di qualsiasi forma di distruzione, hanno ritirato, dirottato o permesso di prelevare o dirottare, volontariamente o per loro negligenza, tutta o parte della sostanza che viene loro affidata

Comma 5: Offerta o cessione per consumo personale

Articolo 383: - Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, coloro che hanno venduto o offerto droghe ad alto rischio a una persona per il consumo personale.

La pena massima prevista dal comma precedente è raddoppiata nei casi previsti dall'articolo 403.

Articolo 384: - Sarà punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni e con la multa da 200.000 a 10.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene:

1 - Coloro che facilitano l'uso di questi stupefacenti e psicofarmaci da parte di minori;

2 - Coloro che, nelle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 403, consegnano detti stupefacenti e psicofarmaci a minorenni;

3 - Coloro che hanno provocato i minorenni ai delitti di cui e puniti nell'ultimo comma dell'articolo 386.

Articolo 385: - Saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, coloro che, illegalmente, detengono per il proprio uso o fanno uso di uno degli stupefacenti, sostanze, composizioni o piante classificate come stupefacenti o psicotrope.

Articolo 386: - In tutti i casi indicati negli articoli precedenti, il tentativo è punito come il delitto stesso.

Lo stesso vale per l'associazione o l'associazione per la commissione o il tentativo di commissione di tali reati.

Articolo 387: - Il concorso nel fornire, consapevolmente, mezzi, assistenza, aiuto o consulenza allo scopo di commettere uno dei delitti di cui al presente capo è punito con le pene previste per il reato.

Art. 388: - Si presume che lo abbia commesso colui contro il quale sussistono indizi consistenti di partecipazione ad uno dei delitti previsti dagli articoli 382 e 383 quando sia accertato che il suo tenore di vita è manifestamente superiore a quello consentito dalle sue risorse.

Articolo 389: - Le pene previste possono essere irrogate anche se i vari atti che costituiscono gli elementi del reato sono stati compiuti in Paesi diversi.

Articolo 390: - Oltre alla confisca obbligatoria degli stupefacenti sequestrati, i giudici di primo grado possono:

- 1 - Pronunziare nei confronti del condannato la confisca dei suoi beni mobili e immobili se utilizzati per commettere il reato;
- 2 - Ordinare la distruzione della droga sequestrata;
- 3 - Privare il condannato dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 37 del presente codice;
- 4 - Pronunciare il divieto di soggiorno per almeno 5 anni e 10 anni al massimo.

Art. 391: - Il pubblico ministero può ingiungere alle persone che abbiano fatto uso illecito di detti stupefacenti o psicotropi di sottoporsi a cure disintossicanti o di sottoporsi a controllo medico, alle condizioni che saranno fissate con decreto emanato di concerto dai Ministri della sanità e della giustizia.

Non si procederà all'azione pubblica nei confronti delle persone che hanno ottemperato alle cure mediche loro prescritte e le hanno seguite fino in fondo.

Gli imputati, quando sia accertato che sono sottoposti a cure mediche, possono essere costretti, con provvedimento del giudice istruttore o del giudice per i minorenni, a sottoporsi a un trattamento disintossicante accompagnato da tutte le misure di sorveglianza sanitaria e riabilitativa adeguate alla loro condizione.

Il giudice di merito può altresì obbligare tali persone a sottoporsi a un trattamento disintossicante, in particolare confermando l'ordinanza di cui al comma precedente o estendendone gli effetti.

In questi ultimi due casi, tale misura sarà dichiarata provvisoriamente esecutiva in via cautelare.

Negli altri casi può, allo stesso modo, essere dichiarata provvisoriamente esecutiva.

Paragrafo 6: Guida in stato di ebbrezza

Articolo 392: - Guida di un autoveicolo terrestre, marittimo o aereo sotto l'effetto, anche in assenza di segni esteriori, di uno stupefacente elencato nelle tabelle 1-2 o 3 che il conducente ha utilizzato illegalmente, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 200.000 a 2.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Il rifiuto di sottoporsi a esami e controlli di screening è punito con le sanzioni previste dal comma precedente.

Ove applicabili all'applicazione delle disposizioni repressive dell'omicidio e delle lesioni colpose, le pene previste per tali reati sono raddoppiate.

Nei casi previsti dai primi tre commi, il tribunale può, in luogo della pena, o in aggiunta ad essa, sottoporre l'interessato ad un trattamento disintossicante, e/o ad un trattamento adeguato alla sua condizione ed obbligarlo a seguire un programma di sensibilizzazione ed addestramento.

Una decisione dell'autorità competente determinerà i test di screening e i controlli a cui i conducenti possono essere sottoposti, nonché le condizioni alle quali tali operazioni possono essere effettuate.

SEZIONE III: REATI ASSIMILATI ALLA PRODUZIONE E ALLA TRAFFICO DROGHE ILLEGALI

Paragrafo 1: Fabbricazione e distribuzione di analoghi

Articolo 393: - Si considera analoga ai sensi del presente capo ogni sostanza che non è posta sotto controllo nella nostra legislazione, ma la cui struttura chimica è sostanzialmente simile a quella di una droga controllata di cui riproduce gli effetti psicoattivi.

Articolo 394: - Qualsiasi produzione, fabbricazione, qualsiasi traffico internazionale o traffico di analoghi, sarà punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni e con la multa di 5.000.000. a 100.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due sanzioni.

Paragrafo 2: Precursori di materiali e attrezzature

Articolo 395: - Il precursore è qualsiasi sostanza usata frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e che è classificata come tale nella nostra legislazione.

Articolo 396: - Deve essere punito con prigionia criminale per un periodo da 10 a 20 anni e una multa da 5.000.000 a 100.000.000 di franchi guineai, o solo una di queste due penalità, coloro che hanno prodotto, trasportato o distribuito precursori, attrezzature o materiali, di traffico di droga.

SEZIONE IV: FINANZIAMENTO ENTI E PROVENTI DA REATI

Paragrafo 1: Organizzazione, gestione, finanziamento

Articolo 397: - Coloro che hanno organizzato, diretto, finanziato un'operazione che costituisce uno dei reati previsti dagli articoli 382 e 399 del presente Codice sarà punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni e con la multa da 10.000.000 a 100.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Paragrafo 2: Riciclaggio di denaro proveniente dalla droga

Articolo 398: - È punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni e con la multa da 5.000.000 a 100.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene:

1 - Coloro che hanno trasformato o trasferito beni o cose che chi l'ha commesso sapeva, sospettava o avrebbe dovuto sapere che provenissero direttamente o indirettamente da uno dei delitti previsti dagli articoli 382, 383, 384, 397 e 399 allo scopo di occultare l'origine illecita di detti beni o beni, ovvero di aiutare chiunque sia coinvolto nella commissione di uno di tali reati a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei propri atti;

2 - Coloro che hanno occultato o occultato la natura, l'origine, l'ubicazione, la disposizione, il movimento o la proprietà delle risorse, dei beni o dei relativi diritti che l'autore sapeva, sospettava o avrebbe dovuto sapere che provenivano direttamente o indirettamente da uno dei predetti reati;

3 - Coloro che hanno acquisito, detenuto o utilizzato beni o cose che l'autore conosceva, sospettava o avrebbe dovuto sapere che provenissero da uno dei predetti reati o dalla partecipazione a uno di tali reati.

SEZIONE V: FACILITAZIONE DELLE VIOLAZIONI E USO ILLEGALE

Paragrafo 1: Agevolazione dei reati per il fallimento di un agente dei Servizi di controllo

Articolo 399: - Qualsiasi persona chiamata dai suoi servizi a combattere i reati previsti dal Capo II del Titolo II del presente Codice la cui negligenza inescusabile o grave violazione dei suoi obblighi professionali abbia facilitato la commissione di uno dei reati previsti dagli articoli 382, 383, 384 e 397 è punita con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani , o solo una di queste due sanzioni.

Paragrafo 2: Aggiunta di stupefacenti

Articolo 400: - Sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, coloro che aggiungono consapevolmente droghe a cibi o bevande all'insaputa dei consumatori.

Se il consumo è stato effettivo, la sanzione può essere aumentata fino al doppio di quella prevista dal comma precedente.

Paragrafo 3: Agevolazione o istigazione da parte di reti informatiche per lo scambio di dati

Articolo 401: - È vietato a qualsiasi persona, società o società fornitrice di qualsiasi rete informatica di scambio di dati, offrire informazioni su tali reti che abbiano lo scopo o il risultato di consentire, facilitare o promuovere la produzione, la fabbricazione, il traffico e l'uso illecito di droghe o l'incitamento a consumarle.

Chiunque consapevolmente consente l'accesso a reti informatiche di scambio di dati o mette a disposizione su tali reti informazioni che consentono o facilitano la commissione di uno dei reati previsti dagli articoli 382 e 402 e l'uso illecito di sostanze stupefacenti o analoghe, o l'incitamento a consumarlo, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 500.000 a 5.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Paragrafo 4: Fornitura di sostanze chimiche tossiche inalanti ai minori

Articolo 402: - La fornitura consapevole a un minore di uno degli inalanti chimici tossici che figurano nell'elenco redatto dall'autorità competente è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 250.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

SEZIONEVI: CAUSE DI AGGRAVAMENTO DELLE SENTENZE

Articolo 403: - Le pene massime saranno pronunciate:

- 1 - Quando l'autore del reato apparteneva a una banda organizzata o ad un'associazione per delinquere;
- 2 - Quando l'autore del reato ha partecipato ad altre attività illecite agevolate dal reato stesso;
- 3 - Quando l'autore del reato ha usato violenza o armi;
- 4 - Quando l'autore del reato ha esercitato pubbliche funzioni e il delitto o il delitto è stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni;
- 5 - Quando il reato è stato commesso da un operatore sanitario o da un addetto al contrasto dell'abuso o del traffico di sostanze stupefacenti;
- 6 - Quando il farmaco è stato consegnato o offerto o ne è stato facilitato l'uso a un minore in riabilitazione o a una donna incinta;
- 7 - Quando ha concorso al reato un minore o un handicappato psichico;
- 8 - Quando i farmaci consegnati hanno causato la morte o gravemente compromesso la salute di una o più persone;
- 9 - Quando il reato è stato commesso in un istituto penitenziario, militare, didattico, scolastico, ospedaliero o di cura, di servizi sociali o in altri luoghi ove gli scolari e gli studenti svolgono attività educative, sportive o sociali o nelle immediate vicinanze di tali istituti e luoghi;
- 10 - Quando l'autore del reato abbia aggiunto agli stupefacenti sostanze che ne abbiano aggravato la pericolosità;

11 - Quando l'autore del reato si trova in stato di recidiva, ai fini dell'accertamento della recidiva si tiene conto delle condanne pronunciate all'estero; 12 - Quando una spedizione, un carico, un container o un veicolo destinato ad un'operazione con finalità umanitaria è stato utilizzato per effettuare un trasporto illecito di stupefacenti, analoghi o precursori; 13 - Quando il farmaco è stato somministrato illegalmente durante la terapia sostitutiva, approvata dall'autorità competente; 14 - Quando l'autore si è servito di una persona, a sua insaputa, per commettere il reato.

SEZIONE VII: CASI DI MITIGAZIONE O ESENZIONE DALLE SANZIONI

Comma 1: Attenuazione della pena

Art. 404: - La pena in cui incorre chi si rende autore o complice di uno dei delitti di cui agli articoli 382 e 402 che ha consentito o facilitato l'identificazione o l'arresto dei colpevoli può essere ridotta della metà.

Inoltre, il suddetto soggetto è esonerato dalla sanzione pecuniaria, nonché dalle sanzioni accessorie e complementari.

Paragrafo 2: Esenzione dalla pena

Articolo 405: - E' esente da pena chiunque si renda colpevole di partecipare ad un'associazione o ad un accordo allo scopo di commettere uno dei reati previsti dagli articoli 382 e 402 se, avendo rivelato tale associazione o tale accordo all'autorità amministrativa o giudiziaria, ha consentito di evitare la commissione del reato e di identificare le altre persone coinvolte.

SEZIONE VIII: SANZIONI E MISURE ACCESSORIE O COMPLEMENTARI

Comma 1: Confische obbligatorie

Articolo 406: - In tutti i casi previsti dagli articoli 382, 399 e 400, i tribunali ordinano la confisca delle piante e delle sostanze sequestrate che non siano state distrutte o consegnate a un ente autorizzato per il loro uso legittimo.

Articolo 407: - In tutti i casi previsti dagli articoli 382, 384, 386, 399 e 400, il giudice dispone la confisca degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e degli altri beni mobili utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la commissione del reato, a chiunque, siano essi appartenenti, salvo che i proprietari dimostrino la loro buona fede.

Articolo 408: - In tutti i casi previsti dagli articoli 382, 399 e 400, i tribunali ordinano la confisca dei proventi del delitto, dei beni mobili o immobili nei quali tali prodotti sono stati trasformati o trasformati e, fino al valore di detti prodotti, dei beni legittimamente acquisiti con i quali detti prodotti sono stati mescolati, nonché dei redditi e degli altri vantaggi che ne derivano

prodotti dei beni in cui sono stati trasformati o investiti o dei beni con cui sono stati mescolati.

Paragrafo 2: Sanzioni facoltative

Articolo 409: - 1 - Nei casi previsti dagli articoli 382, 399 e 400, i tribunali possono pronunciare:

a - L'interdizione dal territorio in via definitiva o per un periodo da 10 a 20 anni, nei confronti di ogni straniero; b - Interdizione di soggiorno per un periodo da 5 a 10 anni; c - Il divieto dei diritti di cui all'articolo 37 del presente Codice; d - L'interdizione alla guida di veicoli a motore, terrestri, marittimi e aerei e la revoca di permessi o licenze per un periodo da 3 mesi a 1 anno; e - Confisca in tutto o in parte dei beni di qualsiasi natura, mobili o immobili, del condannato.

2 - Nei casi previsti dall'articolo 386, la confisca degli utensili, dei materiali e dei mobili di cui sono arredati i locali;

3 - Nei casi previsti dagli articoli 382, 383, 386 e 392 comma 1, 387 e 388, la chiusura per un periodo da 3 mesi a 1 anno di alberghi, case ammobiliate, pensioni, bettole, ristoranti, circoli, circoli, sale da ballo, locali di spettacolo o loro annessi, ovvero di ogni luogo aperto al pubblico o adibito al pubblico, ove tali reati siano stati commessi dall'esercente o con la sua complicità.

Per lo stesso periodo può essere pronunciato il ritiro della licenza di bar o ristorante.

Articolo 410: - Fatte salve, ove applicabili, le disposizioni che prevedono pene più severe, chiunque contravvenga a uno dei divieti elencati nell'articolo precedente o alla chiusura dello stabilimento prevista al paragrafo 3 dello stesso articolo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

SEZIONE IX: RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Articolo 411: - Le persone giuridiche, diverse dallo Stato, in nome o a vantaggio del quale è stato commesso, da uno dei loro organi o rappresentanti di fatto, uno dei delitti previsti dagli articoli 382, 399 e 405 del presente codice, sono punite con la sanzione pecuniaria nella misura massima pari a cinque volte quella delle pene previste dai predetti articoli, ferma la condanna delle persone fisiche, autori o complici del reato.

Articolo 412: - Le persone giuridiche possono inoltre essere condannate a una o più delle seguenti misure:

1 - In caso di scioglimento, se la persona giuridica è stata costituita allo scopo di agevolare la commissione di uno dei predetti reati;

2 - Un divieto permanente o per un periodo da 3 mesi a 1 anno di esercitare, direttamente o indirettamente, determinate attività professionali o commerciali;

3 - Alla chiusura definitiva o per un periodo da 3 mesi a 1 anno al massimo, delle società, controllate, succursali o stabilimenti utilizzati per commettere il reato;

4 - Diffusione della decisione a mezzo stampa scritta o con ogni altro mezzo di comunicazione audiovisiva.

Articolo 413: - La violazione del divieto previsto ai commi 2° e 3° è punita con un'ammenda da 100.000 a 10.000.000 di franchi guineani e con lo scioglimento della persona giuridica o con una sola di queste due pene.

Tuttavia, la pena dello scioglimento non si applica alle persone giuridiche di diritto pubblico, ai partiti politici o ai sindacati professionali.

CAPO III: REATI E REATI CONTRO IL PATRIMONIO

SEZIONE 1: FURTO E VARIE MINORI

Articolo 414: - Il furto è l'allontanamento fraudolento di cose altrui.

Articolo 415: - Sarà punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 100.000 a 500.000 franchi guineani il colpevole di furto o tentato furto commesso con almeno due delle seguenti otto circostanze aggravanti:

- Notte ;
- Incontro ;
- Effrazione interna ed esterna; -
- Escalation;
- Chiavi false; -
- Violenza; -
- Settore
- automobilistico; - Titolo falso.

Art. 416: - Si considera banda organizzata ogni associazione di delinquenti costituita allo scopo di commettere uno o più furti aggravati da una o più delle circostanze di cui all'articolo 415 e caratterizzata dalla preparazione nonché dalla detenzione dei mezzi materiali utili all'azione.

Articolo 417: - È qualificato furto con scasso, qualsiasi forzatura, rottura, degrado, demolizione, rimozione di muri, tetti, pavimenti, porte, finestre, serrature, lucchetti, o altri utensili o strumenti atti a chiudere o impedire il passaggio, e di qualsiasi tipo di recinzione, qualunque essa sia.

Art. 418: - Le effrazioni esterne sono quelle per mezzo delle quali è possibile entrare nelle case, nei cortili, nei cortili, nei recinti o negli annessi, ovvero negli appartamenti o nelle abitazioni private.

Articolo 419: - Le effrazioni interne sono quelle che, dopo l'ingresso nei luoghi di cui all'articolo precedente, vengono effettuate dall'interno alle porte o ai recinti, nonché agli armadi o ad altri mobili chiusi.

Rientra nella categoria delle effrazioni interne la semplice rimozione di casse, scatole, fagotti sotto tela e corda, e altri mobili chiusi, che contengano alcun effetto, sebbene l'effrazione non sia stata effettuata sul posto.

Articolo 420: - L'arrampicata è qualificata come qualsiasi ingresso in case, edifici, cortili, cortili, edifici, giardini, parchi e recinzioni effettuato sopra muri, porte, tetti o qualsiasi altra recinzione.

L'ingresso attraverso un'apertura sotterranea, diversa da quella destinata a fungere da ingresso, è una circostanza della stessa gravità dell'arrampicata.

Articolo 421: - Sono qualificate le chiavi false, tutti i ganci, gli usignoli, la chiave maestra, le chiavi imitate, contraffatte, alterate, o che non sono state volute dal proprietario, affittuario, locandiere o inquilino, con le serrature, i lucchetti o con le chiusure non specificate a cui il colpevole le avrà impiegate.

Articolo 422: - La rapina a mano armata, commessa con o senza l'ausilio di un veicolo, è punita con l'ergastolo.

Anche se è stata usata solo violenza e se questa violenza ha provocato un'incapacità superiore a 15 giorni o un'infermità permanente, i colpevoli saranno passibili di ergastolo.

Se la violenza ha provocato la morte, sarà comminata la pena di morte.

Articolo 423: - Sarà punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani, chiunque si renda colpevole di furto o tentato furto commesso in una delle circostanze previste dall'articolo 415 o in una delle seguenti:

- 1 - In caso di furto con scasso, arrampicata, scasso o uso di chiavi false;
- 2 - Se il furto è stato commesso all'interno di una stazione, di un porto, di un aeroporto o di un ospedale;
- 3 - Se il furto è stato commesso in un luogo destinato o adibito all'esercizio di un culto;
- 4 - Se il furto è stato commesso da un servitore o da un dipendente in servizio;

5 - Se il furto è stato commesso dal locatore, dall'albergatore, dal trasportatore o da un loro dipendente, quando questi abbia sottratto in tutto o in parte le cose loro affidate in tale qualità; 6 - Se il furto è stato commesso di notte; 7) - Se il furto è stato commesso assumendo la qualifica di pubblico ufficiale o di ufficiale civile o militare, ovvero dopo aver indossato la divisa o il costume di ufficiale o ufficiale, ovvero adducendo un falso ordine dell'autorità civile o militare.

Articolo 424: Chiunque si rende colpevole di furto o tentato furto di bestiame è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani.

Le disposizioni relative alla sospensione non sono applicabili.

Nei confronti degli autori e dei complici sarà, inoltre, pronunciato il divieto di soggiorno da 3 a 5 anni.

Articolo 425: - Altri furti o tentativi di furto non specificati in questa sezione saranno puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Articolo 426: - Possono dar luogo a riparazione civile solo le sottrazioni commesse:

1 - Dai mariti in danno delle mogli, dalle mogli in danno dei mariti, dalla vedova o dal vedovo quanto alle cose che erano appartenute al marito defunto;

2 - Da figli o altri discendenti in danno del padre o della madre o di altri ascendenti, da padri o madri o di altri ascendenti in danno dei propri figli o di altri discendenti;

3 - Dai coniugi nei medesimi gradi purché le sottrazioni siano commesse durante la durata del matrimonio e al di fuori di un periodo durante il quale i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.

Tutti gli altri soggetti che abbiano occultato o chiesto a loro vantaggio in tutto o in parte gli oggetti sottratti saranno puniti come colpevoli di occultamento.

Articolo 427: - Chiunque, sapendo di essere assolutamente impossibilitato a pagare, avrà noleggiato un'auto o gli saranno stati serviti bevande o alimenti che avrà consumato, in tutto o in parte, negli stabilimenti a tale scopo, anche se è ospitato in detti stabilimenti, sarà punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene

La stessa sanzione si applicherà a chiunque, consapevole dell'assoluta impossibilità di pagare, si sia aggiudicato una o più camere di albergo, locanda, motel o casa ammobiliata e le abbia effettivamente occupate.

Tuttavia, nei casi previsti dal comma precedente, l'occupazione dell'alloggio non deve aver superato un periodo di 7 giorni.

Articolo 428: - Sarà punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani chiunque, sapendo che è assolutamente impossibile pagare, si sarà servito di carburante o lubrificanti di cui avrà fatto riempire in tutto o in parte i serbatoi di un veicolo da professionisti della distribuzione.

La stessa sanzione si applicherà al benzinaio che abbia manipolato fraudolentemente la pompa di una stazione.

I delitti previsti dagli articoli 427, 428 e 429 sono perseguibili solo a querela della persona offesa.

Il pagamento delle somme dovute e delle eventuali spese di lite anticipate dall'attore, seguito dalla rinuncia di quest'ultimo, estingue l'azione pubblica.

Articolo 429: - Sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani chiunque utilizzi temporaneamente un veicolo o una barca a motore o una canoa all'insaputa del suo proprietario e senza il suo consenso.

Le pene sono raddoppiate se l'autore:

- 1 - Effettua il trasporto remunerato con questo veicolo, questa barca o questa canoa;
- 2 - Provoca danni materiali al veicolo, imbarcazione o canoa utilizzati, o danni materiali o corporali a terzi.

Sono ridotti della metà se l'autore riporta il veicolo, la barca o la canoa vicino al luogo dove si trovava quando lo ha catturato.

Il tentativo è punibile.

SEZIONE II: FRODE, VIOLAZIONE DELLA FIDUCIA ED ALTRI TIPI DI FRODE

Paragrafo 1: Frode

Art. 430: - Chiunque, sia usando falso nome o falsa veste, sia ricorrendo a manovre fraudolente per indurre a credere l'esistenza di falsi impegni, potere o credito immaginario o per far sorgere speranza o timore di successo, incidente o altro fatto di fantasia, avrà fatto o avrà tentato di farsi dare o consegnare fondi, mobili o obbligazioni, provviste, biglietti, promesse, ricevute o scarichi e avrà, con uno di questi mezzi, frodato o tentato di frodare in tutto o in parte il patrimonio altrui, sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 2.000.000 di franchi guineani.

Se il reato è stato commesso da persona che ha fatto appello al pubblico per l'emissione di azioni, obbligazioni, mandati, azioni o titoli di qualsiasi tipo di società o di impresa commerciale o industriale, la reclusione può essere aumentata a 10 anni e la multa a 4.000.000 di franchi guineani.

In ogni caso, i colpevoli possono essere colpiti anche per un massimo di 10 anni dalla interdizione dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice; possono anche essere soggetti a divieto di soggiorno per lo stesso numero di anni.

Le pene previste dal 1° comma si applicano anche a chi, per scopo di lucro, dà o promette in sposa una fanciulla già sposata o promessa sposa.

Articolo 431: - Lo stellionat è passibile delle sanzioni previste dall'articolo precedente, salve le sanzioni in caso di contraffazione e il risarcimento del danno, se applicabili.

Articolo 432: - Si considera stellionaire:

- 1 - Chiunque intesta a suo nome un fabbricato di cui sa di non essere proprietario;
- 2 - Chi registra un diritto reale su un titolo che sa di non appartenere e chi accetta consapevolmente un certificato di registrazione così costituito;
- 3 - Chiunque accatasta un fabbricato omettendo consapevolmente di iscrivere le ipoteche, i diritti reali o gli oneri gravanti su tale fabbricato;
- 4 - Chi, consapevolmente, cede un atto di proprietà che sa non appartenere a lui e chi consapevolmente accetta tale trasferimento;
- 5 - Chiunque, obbligato ad iscrivere ipoteca legale sull'immobile soggetto ad iscrizione o ipoteca o privilegio su immobile registrato, concede ipoteca convenzionale sull'immobile che avrebbe dovuto essere acceso;
- 6 - Chiunque, incapace o meno, contratta con un terzo utilizzando una dichiarazione falsa.

Gli ufficiali ministeriali che hanno partecipato alla redazione di atti viziati da stellionat possono essere perseguiti come complici.

Paragrafo 2: Violazione della fiducia

Articolo 433: - Chiunque abbia indebitamente sottratto o dissipato, a danno dei proprietari, possessori o detentori, effetti, denaro, beni, biglietti, quietanze o qualsiasi altro scritto contenente o operante obbligo o liberazione, che gli sarebbero stati dati solo in affitto, deposito, mandato, pegno, comodato d'uso o per lavoro subordinato o autonomo, non avrà adempiuto, previa semplice diffida, all'impegno di restituirli o rappresentarli o di servirsene o di un lavoro

determinato, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 50.000 a 2.500.000 franchi guineani.

Non sussiste reato quando l'inadempimento dell'impegno è dovuto a causa di forza maggiore, atto del mandante o di un terzo o colpa involontaria dell'autore.

Quest'ultimo può provare il fatto giustificante con qualsiasi mezzo.

Se l'abuso di fiducia è stato commesso da una persona che ha fatto appello al pubblico, al fine di ottenere, per proprio conto, o come amministratore, amministratore o dirigente di una società o di un'impresa commerciale o industriale, la rimessa di fondi o titoli a titolo di deposito, mandato o pegno, la pena detentiva può essere aumentata a 10 anni e la multa a 5.000.000 di franchi guineani.

Il tentativo è punibile.

In ogni caso, i colpevoli possono essere colpiti anche per un massimo di 10 anni dalla interdizione dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice; possono anche essere soggetti a divieto di soggiorno per lo stesso numero di anni.

Se l'abuso di fiducia previsto e punito dal primo comma è stato commesso da un funzionario pubblico o ministeriale, da un curatore fallimentare, da un curatore fallimentare, da un sequestratore, da un agente d'affari, da un agente di commercio o da qualunque dipendente in danno del suo datore di lavoro, la pena è della reclusione penale da 5 a 10 anni e della multa da 50.000 a 5.000.000 di franchi guineani.

Articolo 434: - Saranno inoltre puniti con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 50.000 a 2.500.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene, tutti coloro che sono membri di una tontine o di una società con forma tontina che, consapevolmente e in malafede, violano gli impegni scritti o verbali assunti tra i membri di queste associazioni con una forma particolare.

Comma 3: Abuso dei beni aziendali e del credito

Articolo 435: - Sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 500.000 a 2.500.000 franchi guineani, o con una sola di queste due pene, i dirigenti di fatto o di diritto o il liquidatore di una società che, in malafede, hanno fatto uso dei beni o dei crediti della società che sapevano essere contrari agli interessi di quest'ultima, per scopi personali o per promuovere un'altra società o impresa nella quale avevano un interesse diretto o indiretto.

Articolo 436: Sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene, i dirigenti sociali che, in malafede, avranno fatto uso dei poteri che possedevano o dei voti che avevano, in tale veste, che sapevano essere contrari agli interessi della società, per fini personali o per promuovere un'altra società o attività in cui erano direttamente o indirettamente interessato.

Paragrafo 4: Controllo

Art. 437: - È passibile delle pene previste dal comma 1 dell'articolo 430, senza che la multa sia inferiore all'importo dell'assegno o all'insufficienza della provvista, chiunque, in malafede, abbia o emesso un assegno senza provvigione preventiva e disponibile o con provvigione inferiore all'importo dell'assegno, o ritirato dopo l'emissione di tutta o parte della provvigione, o vietando al trattario di pagare.

Chiunque ha falsificato o falsificato un assegno, chiunque ha consapevolmente acconsentito a ricevere un assegno falso o falsificato è punito con le sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo 430 senza che la multa sia inferiore all'importo dell'assegno.

In tutti i casi sopra previsti, la Corte può applicare anche il comma 3 dell'articolo 430.

In caso di recidiva può essere pronunciato il divieto totale o parziale dei diritti di cui all'articolo 37 del presente Codice.

Tutti i reati di cui sopra sono considerati, sotto il profilo della recidiva, il medesimo reato.

Quando è avviato un procedimento penale nei confronti del traente, l'avente diritto che si costituisce parte civile ha diritto di chiedere davanti ai giudici dell'azione pubblica una somma pari all'importo dell'assegno, salvo, ove applicabile, il risarcimento del danno. Egli può tuttavia, se lo preferisce, agire in pagamento del suo debito davanti alla giurisdizione ordinaria.

Comma 5: Abuso dei bisogni del minore

Articolo 438: - Chiunque abusa dei bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per indurlo a sottoscrivere a suo danno obblighi, ricevute o scarichi per il prestito di denaro o di beni mobili o di carta commerciale o di qualsiasi altro effetto obbligatorio, in qualunque forma questa negoziazione sia stata effettuata o dissimulata, sarà punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

La sanzione pecuniaria può tuttavia essere aumentata fino ad un quarto dei rimborsi e dei danni, se quest'ultimo è superiore al massimo previsto dal comma precedente.

In ogni caso, i colpevoli possono essere colpiti per un massimo di 10 anni dalla interdizione dei diritti di cui all'articolo 37; possono anche essere soggetti a divieto di soggiorno per lo stesso numero di anni.

Comma 6: Abuso di assegno in bianco

Articolo 439: - L'assegno in bianco è un foglio bianco di qualsiasi scrittura, in fondo al quale si appone la propria firma e che si affida a qualcuno perché lo compia a determinate condizioni.

Articolo 440: - Chiunque, abusando di un assegno in bianco che gli è stato affidato, avrà soprascritto fraudolentemente un obbligo o una liberazione o qualsiasi altro atto che possa compromettere la persona o la fortuna del firmatario, sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Nel caso in cui l'assegno in bianco non gli sia stato affidato, sarà perseguito come falsario e punito come tale.

Comma 7: Ritiro degli atti prodotti in giudizio

Articolo 441: - Chiunque, in un ricorso legale, abbia ritirato dal fascicolo qualsiasi titolo, documento o memoria, in qualsiasi modo, sarà punito con un'ammenda da 50.000 a 200.000 franchi guineani.

Tale sanzione sarà pronunciata dal giudice adito.

Paragrafo 8: Fallimento

Articolo 442: - Il fallimento è un reato di cui si rende colpevole il fallito commerciante che ha commesso particolari colpe che hanno aggravato la situazione dei suoi creditori.

Il fallimento si dice semplice quando il commerciante fallito è colpevole solo di negligenza o imprudenza.

Si dice che sia fraudolento quando il commerciante in bancarotta è intenzionalmente colpevole di alcuni atti fraudolenti.

Articolo 443: Coloro che sono riconosciuti colpevoli di bancarotta saranno puniti:

- Falliti semplici con reclusione da 1 a 3 mesi e multa da 50.000 a 250.000 franchi guineani, o una sola di queste pene;

- I falliti fraudolenti con la reclusione da 3 a 5 anni e la multa da 250.000 a 10.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste pene.

I complici incorrono nelle pene previste dal comma precedente anche se non esercitano un'attività economica o non dirigono, direttamente o indirettamente, di diritto o di fatto, una persona giuridica di diritto privato avente oggetto economico o perseguendo, di diritto o di fatto, uno scopo di lucro.

Comma 9: Case da gioco, lotterie, banchi dei pegni e giochi di strada

Articolo 444: - Coloro che, senza autorizzazione dell'autorità competente, hanno tenuto una casa da gioco e vi hanno ammesso il pubblico, sia liberamente che su presentazione degli interessati o degli affiliati, i banchieri di questa casa, tutti coloro che hanno istituito o tenuto lotterie non autorizzate dalla legge, tutti gli amministratori, i dipendenti o gli agenti di questi stabilimenti saranno puniti con la reclusione da 2 a 6 mesi e con la multa da 50.000 a 2.500.000 franchi guineani, o una sola di queste due sanzioni.

I colpevoli potranno essere inoltre, a partire dal giorno in cui avranno subito il loro dolore, interdetti per almeno 5 anni e 10 anni al massimo, dei diritti di cui all'articolo 37 del presente Codice.

In ogni caso, saranno confiscati tutti i fondi o effetti che verranno trovati esposti al gioco o collocati al lotto, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli apparecchi utilizzati o destinati al servizio dei giochi o lotterie, i mobili e le masserizie con cui saranno arredati o decorati i locali.

Art. 445: - Coloro che hanno costituito o tenuto banchi di pegno o case di pegno senza legale autorizzazione o che, muniti di autorizzazione, non hanno tenuto un registro a norma di legge, contenente immediatamente, senza spazi né spazi, le somme o le cose prestate, i nomi, il domicilio e la professione dei debitori, la natura, la qualità, il valore delle cose date in pegno, è punito con la reclusione da 16 giorni a 3 mesi e con la multa da 50,0 a 250,0 00 franchi guineani.

Art. 446: - Le persone domiciliate o non domiciliate che traggono abitualmente il proprio sostentamento solo dal fatto di praticare o agevolare l'esercizio di giochi illeciti sulla pubblica via, anche se non presentano carattere di truffa, sono punite con la reclusione da 2 a 6 mesi e con l'interdizione di soggiorno da 2 anni non meno a 5 anni non più.

Paragrafo 10: Ostacoli alla libertà delle aste

Articolo 447: - Coloro che nelle aste dei beni, dell'usufrutto o della locazione di cose mobili o immobili, di una società, di una fornitura, di un'operazione o di qualsiasi servizio, avranno ostacolato o turbato, tentato di ostacolare o turbare la libertà delle aste o delle gare, mediante aggressione, violenza o minaccia, sia prima che durante le aste o le gare, è punito con la reclusione da 1 a 6 mesi e con la multa di 100 .000 a 1.000.000 di franchi guineani.

La stessa pena sarà pronunciata nei confronti di coloro che, con donazioni, promesse o patti fraudolenti, abbiano escluso o tentato di escludere offerenti, limitato o tentato di

limitare offerte o gare, nonché nei confronti di coloro che hanno ricevuto tali doni o accettato tali promesse.

Saranno puniti con la stessa pena tutti coloro che, dopo una pubblica aggiudicazione, procederanno o parteciperanno ad una rimessa all'asta senza l'assistenza di un competente funzionario ministeriale.

Paragrafo 11: Organizzazione fraudolenta dell'insolvenza

Articolo 448: - È punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 500.000 a 2.000.000 di franchi guineani il debitore che ha organizzato o aggravato la sua insolvenza, o aumentando le passività o diminuendo i beni del suo patrimonio, o occultando parte dei suoi beni, o alienando i suoi beni per qualsiasi motivo, allo scopo di eludere l'esecuzione. sentenza pronunciata da un tribunale penale o, in materia di illecito civile, quasi illecito o alimenti, da un tribunale civile.

E' punito con le medesime pene l'amministratore di diritto o di fatto di una persona giuridica, che ha organizzato o aggravato l'insolvenza di quest'ultima nelle condizioni definite nel comma precedente quando tale persona giuridica è tenuta da obbligazioni pecuniarie derivanti da una condanna pronunciata in materia penale, extracontrattuale o paracontrattuale.

Ai sensi dell'articolo 33 del presente codice, il tribunale può decidere che la persona condannata come complice del reato sopra definito sia responsabile in solido, nei limiti dei mezzi o del valore di mercato dei beni ricevuti a titolo gratuito o oneroso, degli obblighi pecuniari derivanti dalla condanna cui l'autore del reato ha voluto sottrarsi.

Quando tali obblighi derivano da una condanna penale, il tribunale può decidere che la sentenza da essa pronunciata non coincida con quella pronunciata in precedenza.

Paragrafo 12: Concussione del titolo o della firma

Articolo 449: - Chiunque avrà estorto con la forza, la violenza o la coercizione, la firma o la consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo, di qualsiasi documento contenente o operante un obbligo, disposizione o scarico, sarà punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Paragrafo 13: Ricatto

Articolo 450: - Chiunque, con l'aiuto di minacce scritte o verbali di rivelazioni o accuse diffamatorie, ha estorto o tentato di estorcere sia la consegna di fondi o titoli, sia la firma o la consegna degli scritti elencati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 250.000 franchi guineani.

Le stesse pene possono essere applicate a chi ha avanzato in malafede richiesta di ricerca di paternità, se la richiesta è stata respinta dal giudice civile.

In quest'ultimo caso può essere pronunciato anche un divieto di soggiorno per almeno 5 anni e 10 anni al massimo, entro un determinato raggio.

Paragrafo 14: Appropriazione indebita

Articolo 451: - Sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 250.000 franchi guineani, la persona sequestrata che distrugge, si appropria o tenta di distruggere o si appropria di oggetti sequestrati a lui e affidati alla sua custodia o a quella di terzi.

La stessa pena si applicherà al debitore, mutuatario o terzo pignoratore che distrugga, si appropri o tenti di distruggere o si appropri indebitamente delle cose da lui date in pegno.

Chiunque consapevolmente occulta le cose sottratte, il coniuge, gli ascendenti e discendenti del pignurato, il debitore del mutuatario o terzo pignoratore che lo avrà aiutato nella distruzione, nella sottrazione o nel tentativo di distruzione o sottrazione di tali cose sarà punito con una pena pari a quella in cui sarà incorso.

SEZIONE III: CONTRAFFAZIONE E ALTRE FRODI

Paragrafo 1: Violazione

Articolo 452: - Sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene:

1 - Chi ha contraffatto un marchio o chi ha apposto fraudolentemente un marchio altrui;

2 - Coloro che hanno fatto uso di un marchio senza l'autorizzazione dell'interessato, anche con l'aggiunta di parole del tipo: "Formula, modo, sistema, imitazione, genere".

Non è invece punibile l'uso di un marchio apposto dai produttori di accessori per indicare la destinazione del prodotto.

3 - Coloro che hanno detenuto, senza legittimo motivo, prodotti di cui sono a conoscenza recanti un marchio contraffatto o apposto fraudolentemente, ovvero coloro che hanno consapevolmente venduto, offerto in vendita, fornito od offerto prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio;

4 - Coloro che avranno consapevolmente consegnato un prodotto o prestato un servizio diverso da quello che gli sarà stato richiesto con un marchio registrato.

Articolo 453: - È punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o con una sola di queste due pene:

1 - Coloro che, senza contraffare un marchio registrato, ne hanno fatto un'imitazione fraudolenta suscettibile di indurre in errore l'acquirente o hanno fatto uso di un marchio imitato fraudolentemente;

2 - Coloro che hanno consapevolmente fatto qualsiasi uso di un marchio registrato recante indicazioni idonee a trarre in inganno l'acquirente circa la natura, le qualità sostanziali, la composizione o il contenuto di principi utili, la specie o l'origine dell'oggetto designato;

3 - Coloro che hanno detenuto senza legittimo motivo prodotti che conoscono recanti un marchio fraudolentemente imitato o che hanno solo venduto, offerto in vendita, prestato o offerto di fornire prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio.

Articolo 454: - È punito con la reclusione da 15 giorni a 6 mesi e con la multa da 50.000 a 400.000 franchi guineani o con una sola di queste due pene:

1 - Coloro che non hanno apposto sui propri prodotti un marchio dichiarato obbligatorio;

2 - Coloro che hanno venduto o offerto in vendita uno o più prodotti sprovvisti del marchio dichiarato obbligatorio per tale tipologia di prodotti;

3 - Coloro che hanno contravvenuto alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti che dichiarano un marchio obbligatorio;

4 - Coloro che hanno inserito nei propri marchi segni il cui uso è vietato dalla normativa sui "marchi, marchi o marchi di servizio".

Articolo 455: - Le pene di cui ai tre articoli precedenti possono essere raddoppiate in caso di recidiva.

I colpevoli possono, inoltre, essere privati del diritto di partecipare alle elezioni delle camere di commercio e industria e agricoltura per un periodo non superiore a 10 anni.

La Corte può disporre che la sentenza di condanna sia pubblicata integralmente o per estratto su tutti i giornali da essa designati.

Articolo 456: - La confisca dei prodotti il cui contrassegno costituirebbe un reato ai sensi degli articoli 452, 453 e 454 - 4° può essere disposta dal Tribunale così come quella degli strumenti e degli utensili utilizzati per commetterla.

In caso di assoluzione, il tribunale può disporre la prosecuzione del sequestro dei prodotti e oggetti di cui al comma precedente.

Il tribunale può altresì ordinare la restituzione dei prodotti sequestrati al titolare del marchio contraffatto o apposto fraudolentemente o imitato, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Può altresì prescrivere la distruzione dei segni costituenti reato ai sensi degli articoli 452 e 453 o 4° dell'articolo 454.

Articolo 457: - Nei casi previsti dai 1° e 2° dell'articolo 454, la Corte prescriverà sempre che i marchi dichiarati obbligatori siano apposti sui prodotti che ne sono soggetti.

Il tribunale può disporre la confisca dei proventi se l'imputato è incorso nei precedenti 5 anni a condanna per uno dei delitti previsti dai commi 1° e 2° dell'articolo 454.

Articolo 458: - Le sanzioni previste dagli articoli da 452 a 457 sono applicabili in materia di marchi collettivi di fabbrica, commerciali o di servizio.

Saranno inoltre puniti con le pene previste dall'articolo 452:

1 - Coloro che hanno consapevolmente fatto qualsiasi uso di un marchio collettivo in condizioni diverse da quelle previste dal regolamento del lavoro che accompagna il deposito previsto dal regolamento sui marchi collettivi di fabbrica, commerciali o di servizio;

2 - Coloro che hanno consapevolmente venduto o messo in vendita uno o più prodotti contraddistinti da un marchio collettivo impropriamente utilizzato rispetto alla disciplina sui marchi di fabbrica, commerciali o di servizio;

3 - Coloro che consapevolmente hanno fatto qualunque uso, entro 10 anni dalla data di cancellazione di un marchio collettivo, di un marchio che riproduce o imita il marchio collettivo stesso;

4 - Coloro che entro dieci anni dalla data di cancellazione di un marchio collettivo hanno solo venduto, offerto in vendita, prestato o offerto di fornire prodotti o servizi contraddistinti da un marchio che riproduce o imita il marchio collettivo stesso.

Articolo 459: - Se il venditore e il compratore hanno usato, nei loro mercati, pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle leggi dello Stato, il compratore sarà privato di ogni azione contro il venditore che lo avrà ingannato con l'uso di pesi o misure proibite, salva l'azione pubblica punitiva, sia per tale frode che per l'uso stesso dei pesi e misure proibiti.

Articolo 460: - Qualsiasi edizione di scritti, composizione musicale, disegno, pittura o qualsiasi altra produzione, stampata o incisa in tutto o in parte, in violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori, costituisce contraffazione.

La contraffazione in territorio guineano di opere pubblicate nella Repubblica di Guinea o all'estero è punita con un'ammenda da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani.

Sono puniti con le medesime pene l'addebito, l'esportazione e l'importazione di opere contraffatte.

Articolo 461: - Costituisce reato di contraffazione anche qualsiasi riproduzione, rappresentazione o distribuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera dell'ingegno in violazione del diritto d'autore, come definito e regolato dalla legge.

Qualsiasi Direttore, qualsiasi imprenditore di spettacolo, qualsiasi associazione di artisti che abbia fatto eseguire opere drammatiche nel suo teatro in violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori, sarà punito con un'ammenda da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani e la confisca degli introiti.

Articolo 462: - La pena sarà della reclusione da 3 mesi a 2 anni e della multa da 50.000 a 1.500.000 franchi guineani se è accertato che il colpevole ha commesso abitualmente gli atti di cui ai due articoli precedenti.

In caso di recidiva, dopo la condanna pronunciata ai sensi del comma precedente, può essere disposta la chiusura temporanea o definitiva degli esercizi gestiti dall'abituale contraffattore o dai suoi complici.

Quando questo provvedimento di chiusura è stato pronunciato, il personale deve percepire un compenso pari alla retribuzione, oltre a tutti i benefici in natura, per la durata della chiusura e per un massimo di sei mesi.

Se i contratti collettivi o speciali prevedono una indennità superiore dopo il licenziamento, questa è quella che sarà dovuta.

Ogni violazione delle disposizioni dei due commi precedenti sarà punita con la reclusione da 1 a 6 mesi e con la multa da 75.000 a 400.000 franchi guineani.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Art. 463: - In tutti i casi previsti dagli articoli 460, 461 e 462 i colpevoli saranno altresì condannati alla confisca di somme pari all'ammontare delle quote di proventi prodotti dall'illecita riproduzione, rappresentazione o distribuzione nonché di ogni materiale appositamente installato per l'illecita riproduzione e di tutte le copie e gli oggetti contraffatti.

Il tribunale può ordinare, a richiesta della parte civile, la pubblicazione delle sentenze di condanna, per intero o per estratto, sui giornali da essa designati e l'affissione delle stesse sentenze nei luoghi da essa indicati, in particolare presso le porte del domicilio, di tutti gli stabilimenti, sale di spettacolo dei condannati, il tutto a spese di questi ultimi, senza tuttavia che le spese di tale pubblicazione possano eccedere il massimo della sanzione sostenuta.

Ordinata l'affissione, il Tribunale fisserà le dimensioni del manifesto e i caratteri tipografici che dovranno essere utilizzati per la sua stampa.

Il Tribunale dovrà fissare il tempo durante il quale tale distacco dovrà essere mantenuto, senza che la durata possa superare i quindici giorni.

La rimozione, l'occultamento o la lacerazione totale o parziale dei manifesti sarà punita con un'ammenda da 50.000 a 75.000 franchi guineani. In caso di recidiva, la multa sarà aumentata da 75.000 a 150.000 franchi guineani e potrà essere pronunciata la reclusione per un massimo di 4 mesi.

Quando l'asportazione, l'occultamento o la lacerazione totale o parziale dei manifesti è stata effettuata volontariamente dal condannato, su sua istigazione o su suo ordine, l'integrale esecuzione delle disposizioni del giudizio relative all'esposizione sarà eseguita nuovamente, a spese del condannato.

Articolo 464: - Nei casi previsti dai tre articoli precedenti, il materiale o le copie contraffatte, nonché le ricevute che hanno dato luogo alla confisca, saranno consegnate alla vittima o ai suoi aventi causa a titolo di risarcimento del danno che avranno subito. L'eccedenza del loro indennizzo o l'intero indennizzo se non vi è stato sequestro di materiale, oggetti contraffatti o ricevute, sarà regolato attraverso i canali ordinari.

Articolo 465: - Chiunque abbia falsificato o alterato chiavi sarà punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani.

Se il colpevole è un fabbro professionista, sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani, il tutto fatte salve eventuali sanzioni maggiori in caso di concorso nel reato.

Paragrafo 2: Concorrenza sleale

Art. 466: - Costituiscono reato di concorrenza sleale le varie pratiche illecite descritte nel codice delle attività economiche.

Qualsiasi persona condannata per tali pratiche è punita con la reclusione da 3 mesi a 1 anno e con la multa da 100.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Art. 467: - La pena massima è raddoppiata se il dirottamento della clientela è effettuato:

1 - Concedendo o offrendo a dipendenti, agenti o ausiliari di altri benefici che non dovrebbero essere loro, al fine di indurli a sorprendere o rivelare un segreto produttivo, organizzativo od operativo;

2 - Rivelando o sfruttando tali segreti appresi o sorpresi alle condizioni di cui al comma precedente;

3 - Denigrando i beni, i processi, le attività o gli affari di altri o fornendo informazioni inesatte o fuorvianti sui propri al fine di trarne vantaggio a danno dei propri concorrenti.

Comma 3: Reati dei fornitori

Articolo 468: - In tempo di pace, e fatto salvo l'adempimento da parte dello Stato dei suoi obblighi contrattuali, tutti gli individui responsabili, come membri di una società o individualmente, di forniture, imprese o governati per conto delle Forze Armate, che, senza essere stati costretti a farlo per causa di forza maggiore, hanno causato la mancanza del servizio di cui sono responsabili, saranno puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con una multa che non può superare un quarto del danno né essere inferiore a 100.000 guineani franchi, il tutto senza pregiudizio di maggiori pene in caso di intelligence con il nemico.

Articolo 469: - Quando la cessazione del servizio derivi dal fatto degli agenti dei fornitori, gli agenti saranno condannati alle sanzioni previste dall'articolo precedente.

Saranno condannati anche i fornitori e i loro agenti, quando entrambi abbiano partecipato al reato.

Art. 470: - I pubblici ufficiali o incaricati, impiegati o impiegati del Governo che abbiano aiutato i colpevoli a far mancare il servizio, sono puniti con la reclusione da 5 a 10 anni, salvo pene più elevate in caso di intelligence presso il nemico.

Articolo 471: - Benché il servizio non sia fallito se, per negligenza, le consegne e i lavori sono stati ritardati o se vi è stata frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori o della manodopera o delle cose fornite, i colpevoli saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con una multa che non può superare un quarto dei danni e degli interessi, né essere inferiore a 50.000 franchi guineani.

Nei vari casi previsti dagli articoli del presente comma, l'azione penale può essere instaurata solo su denuncia dello Stato o di un suo rappresentante.

SEZIONE IV: OSTACOLI ALLA LIBERTA' DEL LAVORO E ATTACCHI ALL'INTERNO L'ECONOMIA NAZIONALE

Articolo 472: - È punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 50.000 a 1.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene, chiunque, con l'ausilio di violenza, aggressione, minaccia o manovre fraudolente ha portato o mantenuto, tentato di portare o mantenere una cessazione concertata del lavoro, allo scopo di forzare l'aumento o la riduzione del salario o di interferire con il libero esercizio dell'industria o del lavoro.

Articolo 473: - È punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 franchi guineani chiunque, con qualsiasi mezzo o mezzo, diffonda consapevolmente fatti o false accuse, atti a minare direttamente o indirettamente la fiducia del pubblico nella solidità della moneta, il valore dei fondi dello Stato di ogni tipo, dei fondi delle comunità e degli enti pubblici e in generale di tutte le organizzazioni nelle quali queste persone giuridiche hanno un rapporto diretto o in partecipazione diretta.

Articolo 474: - Saranno puniti con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani tutti coloro che:

- da fatti falsi o calunniosi consapevolmente seminati nel pubblico, da offerte lanciate sul mercato con l'intento di perturbare i prezzi, da rilanci effettuati ai prezzi che gli stessi venditori hanno chiesto, con qualsiasi mezzo o mezzo fraudolento;

- Esercitando o tentando di esercitare, individualmente, o in riunione o in coalizione, un'azione sul mercato allo scopo di ottenere un guadagno che non sarebbe il risultato del naturale gioco della domanda e dell'offerta;

- Avere direttamente, o per interposta persona, operato o tentato di operare l'aumento o la diminuzione artificiosa del prezzo di derrate alimentari o beni o effetti pubblici o privati.

Il Tribunale può anche pronunciare nei confronti dei colpevoli la pena dell'interdizione di soggiorno per un minimo di 2 anni e un massimo di 5 anni.

Articolo 475: - Chiunque, allo scopo di nuocere all'economia nazionale, organizzi il passaggio all'estero dei dirigenti o del personale di uno stabilimento, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Il tentativo è punibile.

Articolo 476: - Sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 1.500.000 franchi guineani:

- Tutti i membri del personale di un'azienda industriale, commerciale o agricola che comunicano a terzi segreti di produzione o lavorazione di tale azienda;

- Chiunque comunica ad altri informazioni o campioni la cui divulgazione potrebbe essere suscettibile di arrecare danno all'Economia Nazionale.

SEZIONE V: DISTRUZIONE, DEGRADO E DANNEGGIAMENTO

Paragrafo 1: Fuoco volontario

Art. 477: - Chiunque intenzionalmente dà fuoco a fabbricati, navi, imbarcazioni, depositi, cantieri quando sono abitati e adibiti ad abitazione, ed in genere a luoghi abitati o adibiti ad abitazione, siano o no di proprietà dell'autore del delitto, è punito con la morte.

E' punito con la stessa pena chi incendia intenzionalmente sia auto o carri contenenti persone, sia auto o carri non contenenti persone ma facenti parte di un convoglio che le contenga.

Chiunque intenzionalmente dà fuoco a fabbricati, navi, imbarcazioni, depositi, cantieri, quando non sono né abitati né adibiti ad abitazione o a foreste, boschi, boschetti o colture in piedi quando tali oggetti non gli appartengono, è punito con la reclusione penale da dieci a venti anni.

Articolo 478: - Chiunque, appiccando o facendo incendiare uno degli oggetti elencati nell'articolo precedente e di sua proprietà, ha volontariamente arrecato danno diretto e materiale ad un'altra persona, è punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni.

Sarà punito con la stessa pena chi ha appiccato il fuoco su ordine del proprietario.

Chiunque volontariamente appicca o tenta di appiccare il fuoco o a baracche o capanne di paglia quando non sono abitate o adibite ad abitazione, o a paglie o raccolti in cumuli o macine, o a legna sistemata in cumuli o steri, o ad automobili o carri carichi o meno di merci o altri oggetti mobili non facenti parte di un convoglio contenente persone, se questi oggetti non gli appartengono, è punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni.

Chiunque, appiccando o facendo incendiare uno degli oggetti di cui al comma precedente e di sua proprietà, ha volontariamente arrecato ad altri un qualunque danno, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni.

Sarà punito con la stessa pena chi ha appiccato il fuoco su ordine del proprietario.

Chiunque ha comunicato l'incendio ad una delle cose elencate nei commi precedenti, appiccando deliberatamente il fuoco ad oggetti di qualsiasi natura, propri o altrui, e posti in modo da comunicare detto incendio, è punito con la stessa pena prevista se avesse appiccato il fuoco ad uno di detti oggetti.

In ogni caso, se l'incendio ha cagionato la morte di una o più persone che si trovavano nei luoghi arsi quando è divampato, la pena è la morte.

Paragrafo 2: Uso di esplosivi

Articolo 479: - La pena sarà la stessa, secondo le distinzioni fatte negli articoli 477 e 478, contro coloro che avranno volontariamente distrutto in tutto o in parte o tentato di distruggere per effetto di una mina o di qualsiasi sostanza esplosiva gli edifici, le abitazioni, gli argini, le strade, le navi, gli aerei, i battelli, i veicoli di ogni genere, i depositi o i siti o le loro dipendenze, i ponti, pubblici o privati e i beni immobili in genere di qualsiasi genere.

Il deposito a delinquere in luogo pubblico o privato di un ordigno esplosivo, sarà assimilato al tentativo di omicidio premeditato.

I colpevoli dei delitti di cui al presente articolo sono esonerati dalla pena se, prima della consumazione di tali delitti e prima di ogni processo, ne hanno dato conoscenza e rivelato gli autori alle autorità costituite.

Articolo 480: - La minaccia di incendio o di distruzione per effetto di una mina o di qualsiasi sostanza esplosiva gli oggetti compresi nell'enumerazione dell'articolo precedente, sarà punita con la pena comminata contro la minaccia di assassinio e secondo le distinzioni stabilite dagli articoli 290, 291 e 292.

Paragrafo 3: Saccheggio e distruzione di oggetti mobili

Articolo 481: - Ogni saccheggio, ogni danneggiamento di derrate o beni, effetti, beni mobili, commessi in riunione o banda e con la forza aperta, è punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni.

Ciascuno dei colpevoli sarà inoltre condannato a una multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Tuttavia, coloro che dimostrano di essere stati indotti da provocazioni o sollecitazioni a prendere parte a tali violenze possono essere puniti solo con la pena della reclusione penale da 5 a 10 anni.

Articolo 482: - Se le derrate saccheggiate o distrutte sono granaglie, semole o farine, sostanze farinose, riso, pane, latte o qualsiasi bevanda, la pena che subiranno i capi, istigatori o provocatori sarà nel massimo della reclusione penale a tempo e quella della multa prevista dall'articolo 481.

Articolo 483: - Chiunque, utilizzando un liquore corrosivo o con qualsiasi altro mezzo, danneggia volontariamente qualsiasi bene, materiale o strumento utilizzato nella fabbricazione, è punito con la reclusione da 1 mese a 2 anni e con la multa che non può superare un quarto del danno né essere inferiore a 50.000 franchi guineani.

Se il fatto è stato commesso da un operaio della fabbrica o da un impiegato della casa di commercio, la reclusione è da 2 a 5 anni, salva la multa, come si è appena detto.

Paragrafo 4: Devastazione dei raccolti

Articolo 484: - Chiunque devasti colture in piedi o piante cresciute naturalmente o fabbricate da mani umane, sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con una multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani.

I colpevoli possono anche essere soggetti a un divieto di soggiorno per un periodo da 5 a 10 anni.

Paragrafo 5: Abbattimento di alberi

Articolo 485: - Chiunque abbatte uno o più alberi che sa appartenere ad altri, sarà punito con la reclusione che non sarà inferiore a 1 mese né superiore a 6 mesi per ciascun albero, senza che il totale possa superare i 5 anni.

Le pene saranno le stesse per ogni albero mutilato, tagliato o scortecciato in modo da farlo perire.

La multa sarà da 50.000 a 300.000 franchi guineani.

Articolo 486: - Se vi è stata distruzione di uno o più innesti, la reclusione è da 1 a 3 mesi per ogni innesto, senza che il totale possa superare i 2 anni.

La multa sarà da 50.000 a 300.000 franchi guineani.

Comma 6: Distruzione e danneggiamento di edifici o strutture pubbliche o private

Articolo 487: - Chiunque, senza ordine di legge, ha volontariamente distrutto o fatto distruggere, abbattere o fatto abbattere, mutilato o fatto mutilare, degradato o fatto degradare, con qualunque mezzo, in tutto o in parte edifici, opere pubbliche o monumenti, impianti industriali o commerciali, fabbricati, navi, aeromobili e, in genere, beni mobili o immobili appartenenti a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, è punito con la reclusione dal 1 a 5 anni e con la multa da 1.000.000 a 5.000.000 di franchi guineani, ovvero una sola di queste due pene, salvo il risarcimento del danno subito.

Se c'è stato omicidio, il colpevole sarà punito con la pena di morte.

Se vi è stata infermità, mutilazione, amputazione, perdita dell'uso di un arto, cecità, perdita di un occhio, la pena è della reclusione penale da 5 a 20 anni.

Se si sono verificati infortuni o malattie che hanno comportato un'incapacità superiore a 20 giorni, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.

Paragrafo 7: Distruzione di titoli

Art. 488: - Chiunque intenzionalmente brucia o fa bruciare, distrugge o fa distruggere registri, verbali o atti originali di pubblica autorità, titoli, cambiali, cambiali ed altri strumenti commerciali o bancari;

Chiunque consapevolmente distrugge, asporta, occulta, occulta o altera un atto pubblico o privato atto a facilitare l'accertamento di delitti e delitti, l'individuazione di prove o la punizione del loro autore, salve le pene più gravi previste dalla legge, è punito come segue:

- Se gli atti distrutti sono atti di pubblica autorità, ovvero effetti commerciali o bancari, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni;

- Se si tratta di qualsiasi altro documento, il colpevole sarà punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con una multa da 500.000 a 1.000.000 di franchi guineani.

Paragrafo 8: Distruzione varie

Articolo 489: - Ogni infrazione, ogni distruzione di attrezzi agricoli, recinti di bestiame, capanne delle guardie, è punita con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Articolo 490: - Chiunque abbia coltivato o occupato in qualsiasi modo terreni appartenenti ad altri, sia in virtù di un titolo fondiario, sia in virtù di una decisione amministrativa o giudiziaria, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 50.000 franchi guineani.

E' punito con le stesse pene chiunque abbia abusivamente occupato un terreno facente parte del demanio nazionale o intestato allo Stato o ad una pubblica collettività ovvero abbia stipulato o tentato di stipulare un contratto relativo a tali terreni.

Paragrafo 9: Danni agli animali

Articolo 491: - Chiunque abbia avvelenato cavalli o altri animali da trasporto, monta o carica, bovini con le corna, pecore, capre o maiali o pesci o crostacei in stagni, peschiere o bacini, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani.

Può anche essere interdetto dal soggiorno per un periodo minimo di 2 anni e massimo 5 anni.

Articolo 492: - Coloro che, senza necessità, hanno ucciso o mutilato uno degli animali menzionati nell'articolo precedente, sarà punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa da 50.000 a 150.000 franchi guineani se il reato è stato commesso entro il

fabbricati, recinti e annessi o su terreni di cui il padrone dell'animale ucciso o mutilato era proprietario, affittuario o agricoltore.

Articolo 493: - Chiunque, senza necessità, uccide o mutila un animale domestico in qualsiasi altro luogo, sarà punito con la reclusione da 1 mese a 6 mesi e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani.

Comma 10: Sfondamento delle recinzioni e rimozione dei dissuasori

Art. 494: - Chiunque ha, in tutto o in parte, riempito fossati, distrutto siepi di qualunque materiale essi fossero, tagliato o sradicato siepi vive o secche; chiunque abbia rimosso terminali o piedi angolari o altri alberi piantati o riconosciuti per delimitare lotti diversi, è punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno e con la multa pari ad un quarto dei rimborsi e dei danni che, in nessun caso, non possono essere inferiori a 50.000 franchi guineani, ovvero una sola di queste due pene.

Articolo 495: - Chiunque rimuove un contrassegno utilizzato per delimitare una proprietà registrata o si oppone con violenza o minaccia all'installazione di tale contrassegno sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 200.000 franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Chiunque abbia spostato o rimosso o tentato di spostare o rimuovere recinzioni di qualsiasi tipo è punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 franchi guineani o una sola di queste due pene.

Paragrafo 11: Inondazioni

Articolo 496: - Sono puniti con un'ammenda che non può superare un quarto dei rimborsi e dei danni, né essere inferiore a 50.000 franchi guineani, i proprietari o qualsiasi altra persona che gode di mulini, fabbriche o stagni che, alzando lo sbocco delle loro acque oltre l'altezza determinata dall'autorità competente, hanno allagato le strade o le proprietà di altri.

Se risultava dal fatto di qualche danno, la pena è, oltre alla multa, la reclusione da 16 giorni a 1 mese.

SEZIONE VI: RICEZIONE

Articolo 497: - L'occultamento è il fatto di occultare, detenere o trasmettere una cosa, o agire come intermediario per trasmetterla, sapendo che questa cosa proviene da un delitto o da un delitto.

Ricevere costituisce anche il fatto, consapevolmente, di fruire, con qualsiasi mezzo, del provento di un delitto o di un delitto.

Chiunque utilizzi consapevolmente i documenti informatici di cui al comma precedente è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 500.000 a 5.000.000 di franchi guineani, o una sola di queste due pene.

Articolo 503: - Il tentativo dei delitti previsti dagli articoli da 499 a 502 è punito con le stesse pene del delitto stesso.

Il tribunale può disporre il sequestro dei materiali appartenenti al condannato ed utilizzati per commettere i reati previsti dal presente capo.

Articolo 504: - Chiunque abbia partecipato ad un'associazione costituita o ad un accordo costituito al fine di preparare, concretizzandosi in uno o più fatti materiali, uno o più delitti previsti dagli articoli da 499 a 502 è punito con le pene previste per il delitto stesso o per il delitto più severamente punito.

CAPITOLO V: TERRORISMO

SEZIONE 1: ATTI DI TERRORISMO

Art. 505: - Costituiscono atti di terrorismo i seguenti reati, quando siano relativi ad un'impresa, individuale o collettiva, diretta a turbare gravemente l'ordine pubblico mediante l'intimidazione o il terrore:

- 1 - Attacchi dolosi alla vita, attentati dolosi all'integrità della persona, sequestro e sequestro nonché dirottamento di aerei, navi o qualsiasi altro mezzo di trasporto;
- 2 - Furti, estorsioni, distruzione, degrado e deterioramento nonché reati informatici;
- 3 - La fabbricazione, la detenzione e l'uso di macchine, ordigni letali o esplosivi;
- 4 - La produzione, vendita, importazione o esportazione di sostanze esplosive;
- 5 - Illecito acquisto, detenzione, trasporto o porto di sostanze esplosive od ordigni realizzati con tali sostanze;
- 6 - Detenzione, porto o trasporto di armi e munizioni delle categorie prima e quarta di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1996 L/96/008.

Articolo 506: - Costituisce atto di terrorismo anche il fatto di immettere nell'atmosfera, nel suolo o nelle acque, ivi comprese quelle del mare territoriale, una sostanza idonea a mettere in pericolo la salute dell'uomo o degli animali o l'ambiente naturale, nei confronti di un'impresa individuale o collettiva diretta a turbare gravemente l'ordine pubblico mediante l'intimidazione o il terrore.

Articolo 507: - Qualsiasi atto di terrorismo sarà punito con la reclusione penale nel tempo da 10 a 20 anni.

Quando da tale atto sia derivata la morte di una o più persone, il colpevole o i colpevoli saranno puniti con la pena di morte.

Il tentativo del delitto previsto dal presente articolo sarà punito come il delitto stesso.

SEZIONE II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 508: - E' esente da pena chiunque abbia tentato di commettere un atto di terrorismo se, dopo averne dato comunicazione all'autorità amministrativa o giudiziaria, ha consentito di evitare la commissione del reato e di identificare, se del caso, gli altri colpevoli.

Articolo 509: - La pena detentiva in cui incorre l'autore o il complice di un atto di terrorismo è la reclusione penale da 5 a 10 anni se, dopo averne dato comunicazione all'autorità amministrativa o giudiziaria, ha consentito di porre fine alle azioni incriminate o di impedire che il reato provochi la morte di una persona o un'invalidità permanente o di identificare, se del caso, gli altri colpevoli.

Quando la pena subita è la detenzione penale a tempo, questa è ridotta a 5 anni di detenzione penale.

Ai colpevoli può inoltre essere imposto il divieto di soggiorno per un periodo da 5 a 10 anni e l'interdizione dall'esercizio dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice.

LIBRO IV: BIGLIETTI POLIZIA

Articolo 510: - Le sanzioni di polizia sono:

- Reclusione da 1 a 15 giorni; - La multa da 10.000 a 50.000 franchi guineani; - La confisca di taluni oggetti sequestrati in relazione al reato.

Articolo 511: - La reclusione per una violazione di polizia non può essere inferiore a un giorno, né superiore a 15 giorni.

I giorni di reclusione sono giorni interi di 24 ore.

Articolo 512: - Le multe per le violazioni possono essere inflitte da 10.000 fino a 50.000 franchi guineani inclusi.

Articolo 513: - La coercizione corporale ha luogo per il pagamento della multa.

Tuttavia, la persona condannata non può essere detenuta per questo oggetto per più di 1 mese se dimostra la sua insolvenza.

Articolo 514: - In caso di insufficienza della merce, alla sanzione pecuniaria sono preferite le restituzioni e gli indennizzi dovuti al danneggiato.

Art. 515: - Nei casi previsti dal presente Codice o dalle leggi e dai regolamenti specifici, saranno o potranno essere confiscati sia le cose sequestrate in contravvenzione, sia le cose prodotte dalla contravvenzione, sia i materiali o gli strumenti che furono adoperati o destinati a commetterla.

Articolo 516: - Nei casi specialmente previsti, i Tribunali possono disporre che la loro decisione sia affissa in caratteri ben visibili nei luoghi da essi indicati, a spese del condannato.

Salvo disposizione contraria, questo distacco sarà pronunciato per un periodo che non può superare i 15 giorni.

La rimozione, l'occultamento e la lacerazione totale o parziale dei manifesti apposti ai sensi del presente articolo, operata volontariamente, sarà punita con un'ammenda da 10.000 a 20.000 franchi guineani e con la reclusione da 1 a 15 giorni al massimo o con una sola di queste due pene.

L'integrale esecuzione dell'affissione sarà effettuata nuovamente a spese del condannato.

TITOLO I: CONTRAVVENZIONI IN COSE PUBBLICHE

CAPITOLO I: PUBBLICA SICUREZZA E PACE

Articolo 517: - È punito con la reclusione da 1 a 15 giorni e con la multa da 10.000 a 50.000 franchi guineani, o con una sola di queste due pene:

1 - Coloro che hanno contravvenuto alle disposizioni regolamentari legalmente adottate e pubblicate dall'Autorità Amministrativa o Comunale;

2 - Coloro che hanno trascurato di mantenere, riparare o pulire forni, caminetti o fabbriche dove viene utilizzato il fuoco;

3 - Coloro che, obbligati all'illuminazione, l'avranno trascurata e coloro che avranno trascurato di pulire le strade o i passaggi, nelle formalità in cui tale cura è rimessa alla responsabilità degli abitanti;

4 - Coloro che hanno lasciato nei campi o nei luoghi pubblici strumenti o armi che possono essere oggetto di abuso da parte di delinquenti;

5 - Coloro che hanno gettato o esposto sulla pubblica via cose suscettibili di nuocere con la loro caduta o con esalazioni malsane; coloro che hanno gettato corpi duri o immondizie contro persone, contro edifici e recinti altrui o in giardini o recinti;

6 - Albergatori, locatori o affittuari di case arredate che abbiano ommesso di annotare all'arrivo, senza spazi vuoti, in un registro regolarmente tenuto, il cognome, i nomi, la qualità, il domicilio abituale e la data di ingresso di chiunque abbia dormito o abbia trascorso tutta o parte della notte nella loro abitazione nonché, alla partenza, la data della loro uscita; quelli di loro che non fossero riusciti a rappresentare questo registro nei tempi stabiliti dal regolamento, o quando sarebbero stati tenuti a farlo ai Sindaci, Vice,

Commissari o Ufficiali di Polizia, o ai cittadini all'uopo delegati; il tutto fermo restando il caso di responsabilità di cui all'articolo 164 del presente codice, relativo ai delitti o delitti di chi, avendovi alloggiato o soggiornato, non sarebbe stato regolarmente iscritto;

7 - Coloro che hanno istituito o tenuto nelle strade, viottoli, piste, piazze o luoghi pubblici, lotterie o altri giochi d'azzardo;

8 - Coloro che avrebbero permesso che pazzi o pazzi vagassero sotto la loro custodia o animali malvagi o feroci;

9 - Coloro che hanno accettato, detenuto o utilizzato mezzi di pagamento destinati ad integrare o sostituire segni monetari a corso legale;

10 - Coloro che si sarebbero rifiutati di ricevere denaro contante e monete nazionali, non false, né alterate, secondo il valore per il quale sono correnti;

11 - Coloro che, potendo farlo, si sono rifiutati o hanno ommesso di svolgere l'opera di servizio o di prestare l'assistenza a cui sono stati richiesti, in caso di incidente, tumulto, naufragio, alluvione, incendio o altra calamità, nonché in caso di rapina, saccheggio, flagranza di delitto, pubblica protesta o esecuzione giudiziaria, salvo ove applicabili le pene previste dall'articolo 57 del presente codice e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

12 - Coloro che utilizzano pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

13 - Gli autori o complici di schiamazzi, disturbi o assembramenti offensivi o notturni che turbano la tranquillità degli abitanti;

14 - Coloro che, senza essere debitamente autorizzati a farlo, hanno rimosso prati, terra o pietre dal demanio pubblico o che nel demanio nazionale hanno rimosso terra o materiali, fatti salvi i diritti d'uso;

15 - Coloro che hanno indossato nelle pubbliche insegne, nastri o coccarde presentando con quelle delle decorazioni conferite dallo Stato, una somiglianza atta a provocare un malinteso nell'animo del pubblico;

16 - Coloro che hanno strappato, bruciato, calpestato la Bandiera Nazionale o commesso qualsiasi altro atto sprezzante nei suoi confronti;

17 - Coloro che, fuori dai casi previsti dagli articoli 222 e seguenti del presente codice, si saranno opposti con atti, parole, gesti, manovre di qualunque genere o con qualsiasi astensione volontaria, premeditata, reiterata o concertata, all'esercizio della legittima autorità di agente depositario della forza pubblica o di qualunque cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio ed avranno con ciò recato turbamento all'ordine pubblico od impedito il buon andamento dei servizi amministrativi o giudiziari;

18 - Coloro che, senza autorizzazione dell'Amministrazione, hanno con qualsiasi mezzo effettuato iscrizioni, tracciati segni o disegni su beni mobili o immobili del demanio dello Stato, di enti locali o su beni ubicati in tale demanio, sia per consentire l'espletamento di un pubblico servizio, sia perché messi a disposizione del pubblico;

19 ?????????

20 - Coloro che hanno volontariamente deviato o impropriamente utilizzato acque destinate all'irrigazione per legge o per disposizioni regolamentari emanate dall'Amministrazione o da enti erogatori;

21 - Coloro che, nonostante la difesa delle autorità, hanno sparato colpi di arma da fuoco o fuochi d'artificio in luoghi pubblici o sulla pubblica via;

22 - Coloro che saranno trovati in stato di evidente ebbrezza per strade, viali, piazze, caffè, cabaret o altri luoghi pubblici.

CAPITOLO 2: IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Articolo 518: - Sarà punito con un'ammenda da 10.000 a 40.000 franchi guineani:

1 - Coloro che, senza autorizzazione o regolare dichiarazione, offrono, mettono in vendita o espongono in vendita beni in luoghi pubblici in violazione delle disposizioni regolamentari sulla vigilanza di tali luoghi;

2 - Coloro che hanno esposto o fatto esporre sulla pubblica via o in luoghi pubblici manifesti o immagini contrarie al pudore.

Il giudizio di condanna disporrà, nonostante ogni mezzo di impugnazione, la rimozione dell'oggetto/i incriminato/i che, se non volontaria, sarà eseguita automaticamente e senza indugio a spese del condannato.

3 - Coloro che, con gesti, parole, scritti o con qualsiasi altro mezzo, sollecitano pubblicamente persone, dell'uno o dell'altro sesso, allo scopo di provarle alla dissolutezza.

CAPITOLO 3: STRADE E TRAFFICO

Articolo 519: - Sarà punito con un'ammenda da 10.000 a 30.000 franchi guineani:

1 - Coloro che hanno ostruito la pubblica via depositandovi o lasciandovi inutilmente materiali o cose che impediscano o riducano la libertà o la sicurezza del passaggio;

2 - Coloro che hanno trascurato di illuminare i materiali da loro conservati o gli scavi da loro effettuati nelle strade e nelle piazze;

3 - Coloro che hanno trascurato o rifiutato di dare esecuzione ai decreti o ai decreti concernenti la viabilità o di obbedire alle intimazioni emanate dall'autorità amministrativa, di riparare o demolire gli edifici minaccianti di rovina;

4 - Coloro che contravvengono alle disposizioni di leggi e regolamenti diretti a:

- La solidità delle auto pubbliche; - Il loro peso; - La modalità del loro caricamento;
- Il numero e la sicurezza dei viaggiatori.

5 - Coloro che hanno degradato o deteriorato, in qualsiasi modo, strade pubbliche o ne hanno usurpato l'ampiezza;

6 - Coloro che hanno abbandonato o lasciato animali vaganti sulla pubblica via.

TITOLO II: CONTRAVENZIONI CONTRO LE PERSONE

CAPITOLO I: DANNI ALLE PERSONE

Articolo 520: Sarà punito con una multa da 10.000 a 50.000 franchi guineani:

1 - Coloro che, senza essere stati provocati, hanno rivolto ingiurie non pubbliche contro qualcuno;

2 - Coloro che hanno eccitato o non hanno trattenuto i propri cani, quando attaccano o inseguono i passanti anche se non ne sarebbe derivato danno o danno;

3 - Gli autori ei complici di risse, aggressioni o violenze minori.

CAPITOLO 2: DANNI A BENI PRIVATI

Articolo 521: - È punito con la reclusione da 1 a 15 giorni e con la multa da 10.000 a 40.000 franchi guineani, o con una sola di queste due pene:

- 1 - Coloro che hanno raccolto o mangiato nello stesso luogo frutti appartenenti ad altri;
- 2 - Coloro che hanno spigolato, rastrellato o spigolato da campi non ancora del tutto svuotati del loro raccolto;
- 3 - Coloro che, senza diritto, hanno fatto transitare o far transitare animali sul terreno altrui in seme preparato, carichi di frutti o prima della sottrazione del raccolto;
- 4 - Coloro che per imprudenza, goffaggine, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme hanno cagionato l'incendio di beni mobili altrui;
- 5 - Coloro che hanno danneggiato fossati o recinzioni;
- 6 - Coloro che, fuori dei casi previsti dagli articoli 477 e seguenti del presente codice, hanno volontariamente cagionato danno ai beni mobili o immobili altrui;
- 7 - Coloro che rubano raccolti o altre produzioni utili della terra che, prima di essere sottratte, non erano ancora staccate dal suolo;
- 8 - Coloro che, senza essere proprietari, usufruttuari o affittuari di un fabbricato o senza essere autorizzati da uno di questi soggetti, faranno con qualsiasi procedimento apporre iscrizioni, tracciati segni o disegni.

Articolo 522: - Saranno inoltre sequestrati e confiscati:

- 1 - Gli strumenti o le armi di cui all'articolo 517-4;
- 2 - Tavoli, strumenti, apparecchi da gioco o da lotterie posti in strade, viali e pubbliche vie, nonché poste, fondi, derrate alimentari, oggetti o premi offerti ai giocatori nel caso previsto dall'articolo 517-7;
- 3 - I mezzi di pagamento destinati ad integrare o sostituire i segni monetari in uso nel caso dell'articolo 517-9;
- 4 - Pesi e misure diversi da quelli stabiliti dalla legge nel caso di cui all'articolo 517-12;
- 5 - I distintivi, nastri o coccarde di cui all'articolo 517-15;
- 6 - Beni offerti, offerti in vendita o esposti in vista della vendita nel caso di cui all'articolo 518-1.

CAPITOLO 3: DANNI AGLI ANIMALI

Articolo 523: Sarà punito con una multa da 10.000 a 25.000 franchi guineani:

1 - Coloro che per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, hanno cagionato involontariamente la morte o il ferimento di animali o bestiame altrui;

2 - Coloro che avranno senza necessità, pubblicamente o meno, esercitato un grave abuso o commesso un atto di crudeltà nei confronti di un animale domestico o addomesticato o tenuto in cattività.

In caso di condanna del proprietario dell'animale o se il proprietario è sconosciuto, il tribunale può decidere che l'animale sia consegnato a un'organizzazione di protezione degli animali riconosciuta di pubblica utilità o dichiarata, che può disporne liberamente.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 524: - Si ha recidiva in tutti i casi previsti dal presente libro quando sia stata pronunciata una prima sentenza nei confronti dello stesso delinquente, nei 12 mesi precedenti, per contravvenzione di polizia commessa nell'ambito della giurisdizione dello stesso Tribunale.

Le disposizioni dell'articolo 48 del presente Codice si applicheranno a tutte le contravvenzioni di semplice polizia salvo il caso in cui la legge disponga diversamente.

LIBRO V: REATI MILITARI E SANZIONI APPLICABILI DALL'ART IL TRIBUNALE MILITARE

TITOLO I: SANZIONI APPLICABILI DAL TRIBUNALE MILITARE

Art. 525: - Ferma restando la repressione penale dei fatti che costituiscono delitti o delitti di diritto comune, ed in particolare quelli contrari alle leggi e agli usi della guerra e alle Convenzioni internazionali, sono puniti secondo le disposizioni del presente libro, i delitti militari di cui agli articoli da 538 a 605.

Articolo 526: - Fatte salve le disposizioni del presente Codice o delle leggi penali, i tribunali delle Forze Armate (Tribunale Militare) pronunciano le stesse pene dei tribunali di diritto comune.

Tali sanzioni sono applicate secondo i principi generali e le norme del diritto comune.

Art. 527: - Il Tribunale militare può anche pronunciare le pene militari di dimissione e di decadenza.

Art. 528: - La dimissione comporta la perdita del grado e del diritto di indossare le insegne e l'uniforme.

Ha, in ordine al diritto all'ottenimento e alla fruizione della pensione, gli effetti previsti dalla normativa pensionistica.

È applicabile a qualsiasi soldato.

Art. 529: - Se il delitto è punito con una sanzione penale, la destituzione può essere pronunciata come misura aggiuntiva anche se, dopo l'ammissione di circostanze attenuanti, la pena principale è la reclusione.

Art. 530: - La sanzione della decadenza dal grado produce gli stessi effetti del licenziamento, ma senza modificare i diritti alla pensione o al compenso di servizio precedente.

Articolo 531: - Qualsiasi condanna, anche se non abbia prodotto degrado civico o destituzione pronunciata da qualsiasi giurisdizione, nei confronti di un ufficiale, di un sottufficiale, comporta automaticamente la perdita del grado, se è pronunciata per la reclusione penale.

La condanna a pena uguale o superiore a 5 anni di reclusione senza sospensione, pronunciata nei confronti di qualsiasi militare comporta la perdita del grado, se pronunciata per uno dei seguenti reati: furto, estorsione, frode, abuso di fiducia e occultamento puniti dal presente codice.

Art. 532: - Per i prigionieri di guerra e per le persone estranee alle Forze Armate, la dimissione e la decadenza dal grado, previste dal presente Codice, sono sostituite dalla reclusione da 1 a 5 anni.

Articolo 533: - Quando la pena della multa è pronunciata per un delitto di diritto comune nei confronti di militari o persone assimilate che non hanno il grado di Ufficiale, la Corte può decidere, con disposizione speciale, di sostituire questa pena con la reclusione da 6 mesi per il delitto e da 2 a 15 giorni per la contravvenzione, conservando al condannato la possibilità di pagare la multa in luogo della reclusione.

La sanzione così inflitta conserva il carattere di un'ammenda, ma non va confusa con le altre sanzioni pronunciate. Si soffre indipendentemente da essa.

Articolo 534: - Nel caso di un delitto previsto dal presente Codice, e quando siano state dichiarate le circostanze attenuanti, in nessun caso la pena pecuniaria può essere sostituita alla pena detentiva.

Art. 535: - Le contravvenzioni alle norme relative alla disciplina rimessa alla repressione dell'autorità militare e punite con sanzioni disciplinari che, quando sono interdittive, non possono eccedere i 60 giorni. L'entità delle sanzioni disciplinari è fissata dal D.lgs.

Articolo 536: - Non possono essere invocati come causa di irresponsabilità leggi o regolamenti emanati dall'autorità nemica, ordini o autorizzazioni dati da questa autorità o dalle autorità che da essa dipendono o sono dipese, ma solo, se necessario, come circostanze attenuanti.

TITOLO II: REATI MILITARI

Articolo 537: - Ai sensi del presente Libro, costituisce:

- Il nemico: qualsiasi forza militare non guineana contro la quale vengono effettuate operazioni militari;
- Una banda: qualsiasi organizzazione gerarchica di tipo militare contro la quale sono o possono essere condotte operazioni militari o di tipo militare;
- Una nave: Qualsiasi veicolo che può stare in piedi o muoversi in acqua;
- Un aeromobile: qualsiasi dispositivo in grado di sostenersi o muoversi nell'atmosfera;
- Una nave: qualsiasi nave equipaggiata dalla Marina francese o di cui ha la custodia o l'uso;
- Si considera in presenza del nemico, dei ribelli o di una banda armata qualsiasi individuo, militare o non militare, facente parte di un'unità o di una formazione, l'equipaggio di un edificio o di una nave convogliata, che possa rapidamente fare i conti con il nemico, i ribelli o una banda armata.

CAPITOLO I: REATI TENDENTI AD ESENTARE L'AUTORE DALLA SUA OBBLIGHI MILITARI

SEZIONE I: NON OFFERTA

Art. 538: - È indomabile chiunque, salvo il caso di forza maggiore, non giunga a destinazione decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine fissato con un ordine di chiamata o richiamo all'attività militare regolarmente notificato.

È esente anche qualsiasi volontario reclutato o riassunto che non arrivi a destinazione entro lo stesso periodo di 30 giorni.

In tempo di conflitto armato, i suddetti termini sono ridotti di due terzi.

Articolo 539: - Chiunque si rende colpevole di insubordinazione ai sensi delle leggi sul reclutamento degli Eserciti di terra, di mare, dell'aria e della Gendarmeria nazionale è punito in tempo di pace con la reclusione da 2 mesi a 1 anno.

In tempo di conflitto armato la pena è della reclusione da 2 a 10 anni.

Il colpevole può, inoltre, essere privato per almeno 3 anni e per 20 anni al massimo dei diritti di cui all'articolo 37 del presente codice e può essere disposto, in aggiunta, il licenziamento.

SEZIONE II: ABBANDONO DALL'INCARICO

Articolo 540: - Per posizione si deve intendere il luogo in cui il soldato deve trovarsi in un dato momento per il compimento della missione ricevuta dal suo capo.

Articolo 541: - Il soldato che abbandona il suo posto è punito con la reclusione da 4 giorni a 2 mesi;

- Da 2 a 3 mesi di reclusione se l'abbandono avviene mentre è in servizio, di guardia o di guardia;

- da 2 mesi a 1 anno di reclusione se l'abbandono avviene in tempo di conflitto armato, sia in territorio sotto assedio che in emergenza;

- Morte se l'abbandono avviene in presenza del nemico, di ribelli o di banda armata.

Le sanzioni temporanee sopra previste sono raddoppiate se il colpevole è un Ufficiale.

È parimenti considerato abbandonato il suo posto in presenza del nemico, dei ribelli o di una banda armata, il Comandante di una formazione, di un edificio o di un aeromobile militare che, volontariamente durante le operazioni militari, non mantiene in combattimento la sua formazione, il suo edificio o il suo aeromobile o si separa volontariamente dal suo capo in presenza del nemico, dei ribelli o di una banda armata.

È punito con la morte il soldato che volontariamente cagiona una delle infrazioni previste dal comma precedente.

Articolo 542: - Il militare che, quando la nave o l'aeromobile è in pericolo, lo abbandona senza ordine e in violazione delle istruzioni ricevute è punito con la reclusione da 2 mesi a 1 anno.

Se è un membro dell'equipaggio, la pena è da 1 a 7 anni.

Se il colpevole è un ufficiale, può essere pronunciato anche il licenziamento.

Articolo 543: - Il pilota di un edificio o di una nave convogliata colpevole di aver abbandonato tale edificio o nave è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Se l'abbandono avviene in presenza del nemico, di ribelli o di banda armata o in caso di pericolo imminente, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni.

Articolo 544: - È punito con la morte:

- L'Ufficiale Comandante di un fabbricato, il pilota di un aeromobile militare che, volontariamente, in caso di perdita del proprio fabbricato o aeromobile, non lo abbandona per ultimo; - Il Comandante non pilota che, nelle stesse condizioni, abbandona il proprio aeromobile prima dell'evacuazione delle altre persone a bordo tranne il pilota.

Articolo 545: - Il Comandante di una nave o di un aeromobile convogliato o requisito che, durante operazioni militari, abbandoni volontariamente il convoglio di cui fa parte o disobbedisca agli ordini è punito con la reclusione da 2 mesi a 3 anni.

SEZIONE III: LA DISERZIONE

Paragrafo 1: Disertore dentro in tempo di pace

Articolo 546: - È considerato disertore dentro in tempo di pace:

- Qualsiasi soldato assente senza autorizzazione dal suo corpo o distaccamento, dalla sua base o formazione, dal suo edificio o da un ospedale militare o civile dove era in cura o che fugge da un istituto penitenziario dove era detenuto.

La diserzione è stabilita al termine di un'assenza accertata di 7 giorni.

- Qualsiasi soldato, viaggiante solo, la cui missione, permesso o permesso è scaduto e che non si presenta alla Gendarmeria, a un corpo o distaccamento, alla sua base o formazione o al suo edificio.

In tal caso la diserzione è stabilita al termine di un termine di 15 giorni calcolato da quello fissato per il suo arrivo o il suo rientro.

Il militare che non ha 3 mesi di servizio è disertore solo dopo 30 giorni di assenza.

In tempo di conflitto armato, i suddetti termini sono ridotti di due terzi.

Articolo 547: - Ogni soldato colpevole di diserzione all'interno in tempo di pace è punito con la reclusione da 4 giorni a 2 mesi.

Se la diserzione è avvenuta durante un periodo di conflitto armato o in un territorio in cui è stato dichiarato lo stato d'assedio o di emergenza, la pena può essere aumentata a 2 anni di reclusione.

In tutti i casi, se il colpevole è un ufficiale, può essere pronunciata anche la revoca.

Comma 2: Diserzione con associazione a delinquere

Articolo 548: - La diserzione con associazione a delinquere è qualsiasi diserzione eseguita di concerto da più di due soldati.

Articolo 549: - Ogni soldato colpevole di diserzione con associazione a delinquere è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se la diserzione avviene, o in tempo di conflitto armato, o in Territorio sotto assedio o in stato di emergenza, la pena può essere aumentata a dieci anni di reclusione.

Comma 3: Diserzione all'estero

Articolo 550: - È disertore all'estero il soldato che lascia il territorio della Repubblica senza autorizzazione per più di 7 giorni.

In tempi di conflitto armato, questo periodo è ridotto a un giorno.

Articolo 551: - È disertore anche all'estero il soldato che, fuori del territorio della Repubblica:

- sia assente senza autorizzazione per più di 3 giorni dal proprio corpo o distaccamento, dalla base o formazione di appartenenza, dall'edificio o aeromobile a bordo sul quale è imbarcato;

- non comunica la sua posizione decorsi 6 giorni da quello fissato per il rientro dalla missione, non lascia, lascia o viaggia al proprio corpo, alla base o formazione di appartenenza, all'edificio o all'aeromobile a bordo su cui è imbarcato o all'autorità consolare.

In tempo di conflitto armato, i suddetti termini sono ridotti di due terzi.

È disertore all'estero anche il militare che, fuori dal territorio della Repubblica, si assenta senza autorizzazione dalla nave o dall'aeromobile su cui è imbarcato.

Articolo 552: - Ogni soldato colpevole di diserzione all'estero in tempo di pace è passibile di giudizio dinanzi alla Commissione di disciplina.

Art. 553: - Se la diserzione all'estero avviene in tempo di guerra o in un territorio sul quale è stato dichiarato lo stato d'assedio o di emergenza, la pena è della reclusione penale da 5 a 10 anni.

La pena è quella della reclusione penale da 10 a 20 anni se la diserzione all'estero avviene con associazione a delinquere in tempo di guerra.

Nei casi previsti dai precedenti commi 1 e 2, se il colpevole è un Ufficiale, si applica la pena massima.

Paragrafo 4: Diserzione al nemico o in presenza del nemico.

Articolo 554: - È considerato disertore del nemico qualsiasi soldato che abbandoni il suo corpo, o aereo o edificio per passare nelle file del nemico.

Articolo 555: - Ogni soldato colpevole di diserzione verso il nemico è punito con l'ergastolo.

Articolo 556: - È considerato disertore in presenza del nemico qualsiasi soldato che abbandoni senza autorizzazione il suo corpo, aereo o edificio in presenza del nemico.

Articolo 557: - Ogni soldato colpevole di diserzione in presenza del nemico è punito con la reclusione penale di 20 anni.

Se il colpevole è un ufficiale, la pena prevista è quella dell'ergastolo.

Se la diserzione in presenza del nemico avviene con cospirazione, la pena è la morte.

Comma 5: Diserzione in presenza di banda armata o ribelli

Articolo 558: - Qualsiasi soldato colpevole di diserzione in presenza di una banda armata o ribelli, è punito con la reclusione penale per un periodo da 10 a 20 anni.

Se è un ufficiale, la pena è l'ergastolo.

SEZIONE IV: PROVOCAZIONE ALL'INSUBBIZZIONE E ALLA DISERZIONE - ACCETTAZIONE DI INSUBBISSENZE E DISERTORI.

Articolo 559: - Chiunque, con qualsiasi mezzo, seguito o meno da effetto, provoca insubordinazione o diserzione, è punito con la reclusione da 1 mese a 1 anno.

In tempo di guerra o in territorio assediato o in stato di emergenza la pena è della reclusione da 5 a 10 anni.

Articolo 560: - Chiunque consapevolmente ospita un renitente alla leva o un disertore, o altrimenti rimuove un renitente alla leva o un disertore dall'azione penale ordinata dalla legge, è punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni.

Può anche essere inflitta una multa da 50.000 a 500.000 franchi guineani.

Il tentativo è punibile.

Le pene previste dal presente articolo si applicano anche quando la provocazione o l'occultamento sono commessi in danno di un Esercito Alleato.

SEZIONE V: MUTILAZIONE VOLONTARIA

Articolo 561: - Il militare condannato per essersi reso volontariamente inabile al servizio, in via temporanea o permanente, allo scopo di sottrarsi agli obblighi militari, è punito:

- 1 - In tempo di pace, sanzione disciplinare davanti alla Commissione di Disciplina;
- 2 - In tempo di conflitto armato, reclusione penale per 10 anni;

3 - La pena prevista dal comma precedente se si trova in un territorio in stato d'assedio o in stato di emergenza o in presenza di banda armata.

È punito con l'ergastolo se si trovava in presenza del nemico.

Se il colpevole è un ufficiale, può essere pronunciato anche il licenziamento.

Il tentativo è punibile.

Articolo 562: - Se i complici sono medici o farmacisti, o qualsiasi altro agente sanitario, le pene della reclusione o della reclusione penale subite per un periodo di tempo possono essere raddoppiate.

CAPO II: REATI CONTRO L'ONORE O IL DOVERE

SEZIONE I: RESA

Articolo 563: - L'ufficiale che, davanti al nemico, ai ribelli o a una banda armata, capitola o ordina di cessare il combattimento o prende la bandiera senza esaurire tutti i suoi mezzi di difesa e senza fare tutto ciò che il dovere o l'onore gli impone, è punito con la morte.

Se è concesso il beneficio delle circostanze attenuanti, la pena è ridotta all'ergastolo.

Articolo 564: - Il responsabile di una formazione, di un edificio o di un aeromobile militare, che può attaccare e combattere un avversario di forza pari o inferiore, si astiene, quando non gli sia impedito per grave motivo, di soccorrere una truppa, un edificio o un aeromobile guineano o alleato inseguito o impegnato in un combattimento è punito con il licenziamento e la reclusione da 5 a 10 anni.

SEZIONE II: TRADIMENTO E COMLOTTO

Articolo 565: - È punibile con la morte qualsiasi militare o persona imbarcata su una nave convogliata che:

- Provoca la fuga o impedisce il raduno in presenza del nemico, dei ribelli o di una banda armata;
- Senza ordine del Comandante, fa cessare il combattimento o rimuove la bandiera.

Articolo 566: - Il militare colpevole di associazione a delinquere volta a minare sia l'autorità del responsabile di una formazione militare, di un edificio o di un aeromobile, sia la disciplina o la sicurezza della formazione, dell'edificio o dell'aeromobile è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

La pena massima si applica ai soldati di grado più elevato e ai mandanti della congiura.

In tempo di conflitto armato o su un territorio sia in stato d'assedio che in stato di emergenza, ovvero in qualsiasi circostanza che possa mettere in pericolo la sicurezza della formazione, dell'edificio o dell'aeromobile, il colpevole è punito con la morte.

Articolo 567: - È punito con la reclusione da 3 a 5 anni qualsiasi soldato guineano o al servizio della Repubblica di Guinea che, caduto in potere del nemico, si impegni, per ottenere la sua libertà, a non portare più armi contro di lui.

Articolo 568: - I delitti punibili con la morte ai sensi della presente sezione sono puniti con l'ergastolo in caso di attenuazione della pena.

SEZIONE III: SACCHEGGIO

Art. 569: - Sono puniti con la reclusione penale da 10 a 20 anni gli autori di qualsiasi saccheggio o danneggiamento, di derrate alimentari, beni o effetti, commesso in banda dai militari, sia con le armi o con la forza aperta, sia con la rottura di porte o recinzioni esterne, ovvero con violenza contro le persone.

Se tra i colpevoli vi sono uno o più mandanti, uno o più militari provvisti di grado, il massimo della pena è inflitto ai mandanti e ai militari di grado più elevato.

Articolo 570: - Chiunque in una zona di operazione militare rapina un malato, un naufrago o un ferito morto, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La pena è della reclusione penale da 5 a 20 anni se i fatti sono accompagnati da violenza che abbia aggravato la condizione del ferito, del naufrago o del malato.

SEZIONE IV: DISTRUZIONE

Articolo 571: - È punito con la reclusione da 1 a 3 anni il militare, il pilota o il comandante di un edificio, di una nave convogliata, di un aeromobile che, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle norme, cagiona la perdita o la dismissione definitiva o temporanea di un edificio, di una struttura, di un fabbricato, di una nave, di un aeromobile, di una fornitura di armamento, alla difesa nazionale.

Se il colpevole è un ufficiale, incorre nel massimo di questa pena, e può essere pronunciata anche la retrocessione.

Art. 572: - E' punito con la reclusione da 3 a 5 anni chiunque volontariamente cagiona la distruzione, la perdita o la messa fuori servizio permanente o temporanea di un'arma o di qualsiasi altro bene mobile destinato al servizio delle Forze Armate anche se di proprietà. Se il colpevole è un ufficiale, può essere pronunciato anche il licenziamento.

La pena è della reclusione penale da 5 a 10 anni se la cosa resa inagibile riguarda la messa in opera di un edificio o di un aeromobile militare, ovvero se il fatto avviene o in tempo di conflitto armato, ovvero in caso di incendio, incaglio, urto o manovra che comprometta la sicurezza dell'edificio o dell'aeromobile.

Articolo 573: - È punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni chiunque cagiona volontariamente la distruzione, la perdita o la disattivazione permanente o temporanea di un edificio, struttura, fabbricato, aeromobile o impianto delle Forze Armate o contribuisce alla difesa nazionale.

Se la distruzione può provocare la morte di una persona o nuocere alla difesa nazionale, la pena è della reclusione penale da 10 a 20 anni.

La pena di morte si applica se si è verificata la morte di una persona o se l'autore di una forza navale o aeronautica, pilota o membro dell'equipaggio di un edificio convogliato o di una nave o di un aeromobile militare, cagiona volontariamente la distruzione, la perdita o la dismissione permanente o temporanea dell'edificio, della nave o dell'aeromobile posto ai suoi ordini o a bordo del quale è imbarcato.

Articolo 574: - È punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni chiunque, volontariamente, distrugge, strazia registri, verbali o atti originali dell'autorità militare.

SEZIONE V: FALSO, FALSIFICAZIONE E APPROPRIAZIONE INDEBITA

Articolo 575: - Qualsiasi soldato incaricato di tenere conti di fondi o materiali, che ha commesso una falsificazione nei suoi conti o che ha fatto uso di documenti falsi è punito con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da 500.000 a 5.000.000 di franchi guineani.

Articolo 576: - È punito con la reclusione da 1 a 5 anni:

1 - Il militare che ha falsificato o fatto falsificare sostanze, materiali, derrate alimentari o liquidi affidati alla sua custodia o posti sotto la sua vigilanza, ovvero che consapevolmente ha distribuito o fatto distribuire le suddette sostanze, materiali, derrate alimentari o liquidi falsificati;

2 - Il militare che consapevolmente ha distribuito o fatto distribuire carni non idonee al consumo o materiali, sostanze, derrate alimentari o liquidi corrotti o avariati.

Se dall'autore degli atti sopra qualificati derivano utili o utili, il tribunale ne pronuncia anche la confisca.

Se il colpevole è un Ufficiale o ha il grado di Ufficiale, subirà anche la destituzione o la perdita del grado.

I reati di cui al presente articolo sono rilevati secondo il procedimento previsto dalla normativa in materia di frode.

Articolo 577: - È punito con la reclusione penale da 5 a 10 anni e con la multa di 5.000.000 di franchi guineani:

- Qualsiasi soldato che distrae o dissipa armi, munizioni, veicoli, derrate alimentari, effetti ed altri oggetti a lui dati per il servizio o in occasione del servizio.

- Se il colpevole è un Ufficiale, può essere pronunciata anche la revoca.

SEZIONE VI: USURPAZIONE DI UNIFORME, DECORAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI ED EMBLEMI

Articolo 578: - È punito con la reclusione da 2 mesi a 1 anno chiunque indossi pubblicamente un distintivo, un'uniforme o un costume dell'esercito guineano senza averne il diritto.

La stessa pena è pronunciata nei confronti di qualsiasi militare che porti una decorazione, medaglia nazionale o straniera senza esserne il detentore.

Art. 579: - È punito con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque, in una zona di operazioni militari e in violazione delle leggi e degli usi di guerra, usa i segni distintivi e gli emblemi definiti dalle Convenzioni internazionali per assicurare il rispetto delle persone, dei beni e dei luoghi protetti.

SEZIONE VII: OLTRAGGIO DELLA BANDIERA O DELL'ESERCITO

Articolo 580: - È punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, ogni soldato che commette un insulto alla bandiera o all'esercito.

Se il colpevole è un Ufficiale o un Sottufficiale, sarà punito, inoltre, con la destituzione o la perdita del grado.

SEZIONE VIII: INDUZIONE A COMMITTERE ATTI CONTRARI AL D.Lgs DOVERE E DISCIPLINA

Articolo 581: - Il militare che, con qualsiasi mezzo, incita uno o più altri soldati a commettere atti contrari al dovere o alla disciplina, è punito con la reclusione da 2 mesi a 1 anno.

Se il colpevole è di rango superiore a quello dei militari che sono stati incitati a commettere i suddetti atti, sarà punito con la reclusione per 2 anni.

Se i fatti sono commessi, o in tempo di conflitto armato, o in territorio in stato d'assedio o di emergenza, la pena è della reclusione penale da 5 a 10 anni.

Se i fatti sono commessi in presenza del nemico, di ribelli o di banda armata, la pena è della reclusione penale da 10 a 20 anni.

CAPITOLO III: REATI CONTRO LA DISCIPLINA

SEZIONE I: INSUBORDINAZIONE

Paragrafo 1: Rivolta

Articolo 582: - Sono in stato di rivolta i soldati che:

- Essendo in armi e riuniti in numero di almeno quattro, rifiutano alla prima convocazione di obbedire agli ordini del loro capo; - Riuniti in numero di almeno quattro, imbracciano le armi senza autorizzazione e agiscono contro gli ordini del loro capo; - Riunirsi in numero di almeno otto, esercitare la violenza con l'uso delle armi e rifiutare la voce dell'autorità qualificata per disperdersi e tornare all'ordine.

Articolo 583: - La pena è della reclusione da 1 mese a 1 anno nel caso del primo comma dell'articolo precedente.

- Reclusione da 1 a 5 anni nel caso del 2° comma; - Reclusione penale da 5 a 10 anni nel caso del 3° comma.

Si incorre nella pena di morte se la rivolta avviene alla presenza del nemico, dei ribelli o di una banda armata.

L'ergastolo può essere applicato ai soldati di rango più elevato e agli istigatori della rivolta.

Se la rivolta ha luogo in periodo di conflitto armato o su territorio in stato d'assedio o di emergenza, ovvero a bordo di navi o di aeromobili, la pena può essere in ogni caso aumentata a 20 anni di reclusione penale a tempo e i mandanti sono puniti con la morte.

Paragrafo 2: Ribellione

Articolo 584: - Qualsiasi attacco, resistenza con violenza o aggressione contro le forze armate o gli agenti dell'autorità da parte di un soldato è punito:

- Da 2 mesi a 1 anno di reclusione se la ribellione avviene senza arma; - Da 1 a 3 anni di reclusione se la ribellione avviene con arma.

Articolo 585: - Se i fatti sono commessi da più militari, la pena loro applicabile sarà la reclusione penale da 5 a 10 anni quando almeno due dei colpevoli portano apertamente un'arma o quando i soldati sono almeno otto che agiscono di concerto.

Gli istigatori o capi della ribellione e il soldato di più alto rango saranno passibili di reclusione penale per un periodo da 10 a 20 anni.

Paragrafo 3: Rifiuto di obbedire

Articolo 586: - È punito con la reclusione da 1 a 2 mesi qualsiasi soldato che si rifiuti di obbedire o che, salvo casi di forza maggiore, non esegua l'ordine ricevuto.

La pena può essere aumentata da 1 a 3 anni se il fatto è commesso in periodo di conflitto armato, sia in territorio in stato di assedio o di emergenza, sia a bordo di una nave o di un aeromobile.

Articolo 587: - Qualsiasi soldato che, ordinato di marciare contro il nemico, i ribelli o una banda armata o per qualsiasi altro servizio in presenza del nemico, dei ribelli o di una banda armata, rifiuta di obbedire, è punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni.

Articolo 588: - È punito con la reclusione da 2 mesi a 5 anni chiunque al servizio delle Forze armate o impiegato in uno stabilimento delle Forze armate si rifiuti di obbedire quando gli viene ordinato un servizio, sia in presenza del nemico, dei ribelli o di una banda armata, sia in un incendio o in un pericolo che minaccia la sicurezza dello stabilimento, di una nave o di un aeromobile.

Comma 4: Violenza, aggressioni e oltraggio ai superiori

Articolo 589: - Qualsiasi soldato colpevole di violenza o aggressione contro un superiore sarà punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni.

In tempo di conflitto armato, in territorio in stato d'assedio o di emergenza, sia a bordo di una nave che di un aereo, l'interessato è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se per le circostanze in cui o per le loro conseguenze la violenza prevista dall'articolo precedente costituisce reato più severamente punito dal codice penale, saranno puniti con le pene previste dal presente codice.

Articolo 590: - Il soldato colpevole di oltraggio, con qualsiasi mezzo, nei confronti di un superiore è punito con la reclusione da 1 a 2 mesi.

La pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni se i fatti sono avvenuti in tempo di conflitto armato durante il servizio, in occasione del servizio o a bordo di una nave o di un aeromobile.

La pena può essere aumentata a 3 anni di reclusione, se il colpevole è un ufficiale o se i fatti sono stati commessi da un militare in armi.

Se la violenza, l'aggressione o l'oltraggio sono commessi senza che il subordinato conosca la qualità del suo superiore, le pene sono quelle del diritto comune.

Paragrafo 5: Violenza o insulti alla sentinella o alla stella

Articolo 591: - Il soldato colpevole di violenza in tempo di conflitto armato nei confronti di una sentinella o di una stella è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La pena è della reclusione penale da 5 a 10 anni se armato o se la violenza è commessa in presenza del nemico, dei ribelli o di una banda armata, su un territorio in stato d'assedio o di emergenza, all'interno o nei pressi di un arsenale, di una fortezza, di una polveriera, di una base o a bordo di una nave o di un aeromobile.

Articolo 592: - Il soldato che, con qualsiasi mezzo, oltraggia una sentinella o un motoscafo durante un conflitto armato è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno.

Articolo 593: - Qualsiasi soldato che insulta una sentinella o una stella con gesti o minacce sarà punito con la reclusione da 15 giorni a 6 mesi.

Paragrafo 6: Rifiuto di un servizio legalmente dovuto

Articolo 594: - Il soldato regolarmente investito di una richiesta legale dell'autorità civile che rifiuti o si astenga dal far agire le forze ai suoi ordini è punito con la reclusione da 1 a 2 anni o con il licenziamento, o con una sola di queste due pene.

Articolo 595: - Il militare che rifiuta o che, senza giustificato motivo, omette di presentarsi alle udienze della Giustizia Militare dove è chiamato a sedere, è punito con la reclusione da 2 a 6 mesi.

SEZIONE II: ABUSO DI AUTORITÀ

Paragrafo 1: Aggressione e oltraggio al subordinato

Articolo 596: - È punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni il soldato che, salvo il caso di legittima difesa, esercita violenza su un subordinato.

Gli autori degli atti di cui sopra saranno passibili delle pene previste dagli articoli 300 e 303 del codice penale quando, per le loro conseguenze, la violenza costituisce un reato più severamente punito.

Articolo 597: - È punito con la reclusione da 2 a 6 mesi qualsiasi soldato che, con qualsiasi mezzo, insulta un subordinato senza essere stato provocato.

La pena è della reclusione da 2 mesi a 1 anno, se i fatti sono avvenuti durante il servizio, in occasione del servizio oa bordo di una nave o di un aeromobile.

Articolo 598: - Non è reato se gli atti di cui agli articoli precedenti sono commessi per adunare fuggiaschi in presenza del nemico, di ribelli o di una banda armata o per impedire saccheggi o devastazioni o disordini atti a compromettere l'incolumità di una nave o di un aeromobile.

Se i fatti di cui agli articoli precedenti si verificano senza che il superiore conosca la qualità della vittima, le pene sono quelle del diritto comune.

Paragrafo 2: Abuso del diritto di requisizione

Articolo 599: - È punito con la reclusione da 2 a 6 mesi il militare che abusa dei suoi poteri in materia di requisizione o che rifiuta di dare ricevuta delle quantità fornite.

Il soldato che requisisce senza averne la capacità sarà punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

La pena sarà della reclusione da 3 a 5 anni se tale requisito è esercitato con violenza.

Le pene previste dal presente articolo sono pronunciate ferme restando le restituzioni alle quali il colpevole può essere condannato.

Può essere pronunciata anche la revoca o la perdita del grado.

Comma 3: Costituzione illegittima di una giurisdizione repressiva

Articolo 600: - Il militare che abusivamente istituisce o mantiene una giurisdizione repressiva è punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni, senza pregiudizio delle pene più elevate che possono derivare dalle detenzioni subite o dall'esecuzione delle condanne pronunciate.

CAPITOLO IV: VIOLAZIONI DELLE ISTRUZIONI

Articolo 601: - È punito con la reclusione da 2 a 6 mesi ogni soldato che viola un'istruzione generale o un'istruzione che ha ricevuto personalmente la missione di eseguire o di far eseguire o che forza un'istruzione data ad un altro soldato.

La pena può essere aumentata da 6 mesi a 2 anni, se il fatto è commesso o in periodo di conflitto armato, o in territorio in stato d'assedio o di emergenza, o in presenza del nemico, di ribelli o di una banda armata, ovvero quando sia in questione la sicurezza di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile.

Articolo 602: - È punito con la reclusione da 4 a 60 giorni ogni soldato colpevole di aver dormito in servizio.

La pena è della reclusione da 2 mesi a 1 anno, se i fatti si verificano in una delle situazioni previste dal secondo comma dell'articolo precedente.

Articolo 603: - È punito con la reclusione penale da 10 a 20 anni qualsiasi soldato, che volontariamente non compie una missione di cui è incaricato, se questa missione si riferisce a operazioni di guerra contro il nemico, i ribelli o una banda armata.

Se la missione viene persa per negligenza, il colpevole sarà punito con la reclusione da 1 a 3 anni e, se è un Ufficiale, può anche essere pronunciato il licenziamento.

Articolo 604: - Le pene previste dal 2° comma dell'articolo precedente si applicano al militare che, per negligenza:

- Si lascia sorprendere dal nemico, dai ribelli o da una banda armata;
- si separa dal suo capo in presenza del nemico, dei ribelli o di una banda armata, dall'edificio, dalla nave o dall'aereo posto ai suoi ordini oa bordo del quale è imbarcato;
- sia causa del sequestro da parte del nemico, dei ribelli o di una banda armata, dell'edificio, della nave o dell'aeromobile posto ai suoi ordini, oa bordo del quale è imbarcato.

Articolo 605: - Qualsiasi persona responsabile della forza navale o dell'edificio ha l'obbligo professionale di portare assistenza o aiuto a qualsiasi edificio o nave in pericolo nelle condizioni previste e punite dall'articolo 57 del codice penale.

Qualsiasi gestore di nave guineano ha lo stesso obbligo nei confronti delle navi in pericolo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 606: - Le Corti ei Tribunali continueranno ad osservare la legislazione penale risultante da testi particolari e che disciplinano tutte le materie non regolate dal presente Codice.

Articolo 607: - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente codice, in particolare quelle del decreto 30 ottobre 1965, n. 313/PRG, di promulgazione del codice penale attualmente in vigore.

Articolo 608: - La presente legge sarà registrata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Guinea ed eseguita come legge dello Stato.

Conakry il 31 dicembre 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- GENERALE LANSANA CONTE -